



**Provincia
di Milano**

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 14/10/2003
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Inserzioni -
n. 45 - 5/11/2003, ai sensi dell'art. 3 comma 36 della L.R. 5/1/2000 n. 1

Norme di attuazione

Ottobre 2003

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI	7
TITOLO I - NATURA, FINALITA', RUOLO E AMBITO D'APPLICAZIONE DEL PTCP	7
Art. 1 Principi ispiratori e natura giuridica.....	7
Art. 2 Finalità e ambito d'applicazione	7
Art. 3 Oggetto e contenuti del PTCP	7
Art. 4 Effetti del PTCP e tipologia delle disposizioni.....	8
Art. 5 Dichiarazione di PTCP quale atto a maggior definizione ai sensi dell'art. 6 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).....	9
Art. 6 Elaborati di PTCP.....	9
TITOLO II - FORMAZIONE, ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PTCP	11
Art. 7 Procedimento di formazione e attuazione del piano: partecipazione dei Comuni.....	11
Art. 8 Partecipazione al processo pianificatorio: Tavoli Interistituzionali e Conferenza dei Comuni.....	11
Art. 9 Accordi organizzativi di pianificazione.....	11
Art. 10 Strumenti per l'attuazione del PTCP	12
Art. 11 Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP	12
Art. 12 Piani attuativi d'interesse sovracomunale.....	13
Art. 13 Perequazione territoriale.....	13
Art. 14 Revisione del piano provinciale.....	13
TITOLO III - RAPPORTI TRA PTCP E GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE STATALE, REGIONALE E PROVINCIALE - REGIME DELLE INTESI	15
Art. 15 Recepimento nel PTCP dei piani di settore statali e regionali: procedimenti di intesa ex art. 57 del D.lgs. 112/98.....	15
Art. 16 Rapporti tra il PTCP e la pianificazione di Bacino.....	15
Art. 17 Rapporti tra il PTCP e la pianificazione e programmazione regionale	15
Art. 18 Rapporti tra PTCP e piani di settore provinciali.....	16
Art. 19 Sistema Informativo Territoriale.....	16
TITOLO IV - FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI A PTCP VIGENTE	17
Art. 20 Indirizzi per le trasformazioni del territorio.....	17
Art. 21 Formazione degli strumenti urbanistici comunali	17
Art. 22 Valutazione di compatibilità - Procedura	18
Art. 23 Valutazione preliminare di compatibilità in fase di formazione degli strumenti urbanistici comunali.....	19
Art. 24 Parere provinciale in sede di Accordi di programma e Conferenza di servizi.....	19

Art. 25 Riconoscimento dello strumento urbanistico comunale quale atto a maggior definizione paesistica ai sensi dell'art. 6 del PTPR	19
---	----

PARTE II – SISTEMI TERRITORIALI..... 21

TITOLO I - SISTEMA PAESISTICO AMBIENTALE E DI DIFESA DEL SUOLO21

Art. 26 Oggetto e contenuti	21
Art. 27 Valorizzazione	21
Art. 28 Riqualficazione	21
Art. 29 Unita' paesistico - territoriali.....	22
<i>CAPO I – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO</i>	22
Art. 30 Oggetto e contenuti per la tutela del paesaggio	22
Art. 31 Ambiti di rilevanza paesistica	23
Art. 32 Ambiti di rilevanza naturalistica.....	24
Art. 33 Ambiti agricoli.....	25
Art. 34 Elementi del paesaggio agrario	27
Art. 35 Parchi urbani e aree per la fruizione.....	28
Art. 36 Centri storici e nuclei di antica formazione	29
Art. 37 Comparti storici al 1930.....	30
Art. 38 Insediamenti rurali di interesse storico	30
Art. 39 Elementi storico - architettonici.....	31
Art. 40 Percorsi di interesse paesistico.....	33
Art. 41 Aree Archeologiche	34
Art. 42 Frange urbane	35
Art. 43 Elementi detrattori.....	36
<i>CAPO II - DIFESA DEL SUOLO</i>	36
Art. 44 Oggetto e contenuti per la difesa del suolo.....	36
Art. 45 Ambiti a rischio idrogeologico	37
Art. 46 Corsi d'acqua	38
Art. 47 Ciclo delle acque	40
Art. 48 Aree dismesse ed aree di bonifica.....	42
Art. 49 Stabilimenti a rischio di incidente rilevante.....	42
Art. 50 Ambiti di cava	42
Art. 51 Elementi geomorfologici.....	43
Art. 52 Geositi.....	44
<i>CAPO III - TUTELA E SVILUPPO DEGLI ECOSISTEMI</i>	45
Art. 53 Oggetto e contenuti per la tutela e sviluppo degli ecosistemi	45
Art. 54 Tutela della fauna.....	45
Art. 55 Tutela della flora	45

Art. 56 Rete ecologica.....	46
Art. 57 Gangli primari e secondari.....	47
Art. 58 Corridoi ecologici e direttrici di permeabilità	47
Art. 59 Varchi funzionali ai corridoi ecologici	48
Art. 60 Barriere infrastrutturali ed interferenze con la rete ecologica.....	49
Art. 61 Zone periurbane ed extraurbane su cui attivare il consolidamento ecologico	49
Art. 62 Siti di importanza comunitaria	49
Art. 63 Aree boscate.....	50
Art. 64 Arbusteti, Siepi, Filari.....	50
Art. 65 Alberi di interesse monumentale	51
Art. 66 Stagni, lanche e zone umide estese	51
Art. 67 Parchi Regionali.....	52
<i>CAPO IV - AZIONI STRATEGICHE</i>	<i>52</i>
Art. 68 Proposta di nuovi ambiti di tutela	52
Art. 69 Potenziamento e sviluppo degli ecosistemi	53
Art. 70 Programmi di Azione Paesistica	53
Art. 71 Programmi per la difesa del suolo.....	55
Art. 72 Esame dell'impatto paesistico dei progetti.....	55
TITOLO II - SISTEMA INFRASTRUTTURALE DELLA MOBILITA'	56
Art. 73 Oggetto e contenuti	56
Art. 74 Indirizzi del PTCP per il sistema della mobilità.....	56
Art. 75 Condizioni di mobilità nella pianificazione comunale.....	57
Art. 76 Trasformazioni urbanistiche e connessioni lungo la viabilità extraurbana	58
Art. 77 Compatibilità ambientale delle infrastrutture di mobilità e opere di mitigazione	58
Art. 78 Sistema degli Interscambi passeggeri	59
Art. 79 Mobilità ciclabile	60
TITOLO III - SISTEMA INSEDIATIVO	61
<i>CAPO I - ASSETTO INSEDIATIVO.....</i>	<i>61</i>
Art. 80 Oggetto e contenuti	61
Art. 81 Aree e interventi di rilevanza sovracomunale.....	61
Art. 82 Progettazione degli interventi di rilevanza sovracomunale.....	62
<i>CAPO II - DISPOSIZIONI PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE</i>	<i>63</i>
Art. 83 Condizioni di sostenibilità per l'assetto insediativo	63
Art. 84 Consumo di suolo non urbanizzato.....	63
Art. 85 Centri di rilevanza sovracomunale	64
Art. 86 Indicatori di sostenibilità	64
Art. 87 Sistema distributivo	65

Art. 88 Indirizzi generali per il sistema distributivo e per il sostegno degli esercizi di vicinato ..	66
Art. 89 Direttive per le Grandi Strutture di Vendita	66
Art. 90 Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate	67
Art. 91 Direttive per gli insediamenti produttivi	69
Art. 92 Impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radio televisione	70
TITOLO IV - MECCANISMO PREMIALE	71
Art. 93 Meccanismo premiale	71
Art. 94 Politiche e azioni di riqualificazione urbanistica, paesistica e ambientale	71
Art. 95 Opzioni premiali	72

ALLEGATO

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I - NATURA, FINALITA', RUOLO E AMBITO D'APPLICAZIONE DEL PTCP

Art. 1 Principi ispiratori e natura giuridica

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, di seguito denominato PTCP, è redatto secondo le disposizioni dell'art. 20 del D.lgs. 267/2000, dell'art. 57 del D.lgs. 112/1998 e dell'art. 3 della L.R. 1/2000 che, nell'ambito dei processi pianificatori, si ispirano ai principi di sussidiarietà, di responsabilità e di cooperazione.
2. Il PTCP costituisce atto di programmazione generale e di definizione degli indirizzi strategici per le politiche e le scelte di pianificazione territoriale, paesistico - ambientale e urbanistica di rilevanza sovracomunale.

Art. 2 Finalità e ambito d'applicazione

1. Il PTCP pianifica gli assetti e le azioni programmatiche per l'intero territorio provinciale in coerenza con la pianificazione regionale, stabilita al PTR e agli indirizzi strategici del PRS - DPEFR, con la strumentazione regionale e provinciale di settore, nonché in considerazione delle scelte territoriali e urbanistiche comunali, persegue finalità di valorizzazione paesistica, di tutela dell'ambiente, di supporto allo sviluppo economico e all'identità culturale e sociale propria di ciascun ambito territoriale, di miglioramento qualitativo del sistema insediativo e infrastrutturale, tale da garantire uno sviluppo sostenibile del territorio provinciale.

Art. 3 Oggetto e contenuti del PTCP

1. Il PTCP, ai sensi della L.R. 1/2000, contiene:
 - a) l'indicazione delle vocazioni generali del territorio nonché delle peculiarità proprie di ciascun ambito provinciale;
 - b) il programma generale delle maggiori infrastrutture, puntuali e a rete, e delle principali linee di comunicazione e la relativa localizzazione di massima sul territorio;
 - c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico - forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque.
2. Il PTCP determina i criteri per l'individuazione o la localizzazione di:
 - a) aree da destinare al soddisfacimento di specifici bisogni non risolvibili su scala comunale;
 - b) aree industriali e aree ecologicamente attrezzate di livello sovracomunale;
 - c) opere pubbliche d'interesse sovracomunale.
3. Il PTCP ha efficacia di piano paesistico ambientale ai sensi dell'art. 3, comma 25 della L.R. 1/2000 e individua ai sensi dell'art. 13 della L.R. 18/1997 e dell'art.3, comma 28, della L.R. 1/2000:
 - a) i sistemi territoriali definiti in base ai caratteri paesistico - ambientali;

- b) le zone di particolare interesse paesistico - ambientale, anche sulla base delle proposte dei comuni e nel rispetto dei criteri paesistici di cui alla D.G.R. 29 Dicembre 1999, n. VI/47670;
 - c) gli ambiti territoriali in cui risulti opportuna l'istituzione di parchi locali di interesse sovracomunale;
 - d) i criteri per la trasformazione e l'uso del territorio volti alla salvaguardia dei valori ambientali protetti;
 - e) gli ambiti territoriali oggetto di proposta di tutela paesistica, ex D.lgs. 490/1999.
4. Il PTCP recepisce le disposizioni del vigente Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di cui al DPCM 24 Maggio 2001 (di seguito PAI), e ne specifica le indicazioni relativamente a:
- a) le aree a rischio idrogeologico;
 - b) le misure di tutela e salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee;
 - c) le modalità di recupero degli ambiti di maggior sfruttamento del suolo.
4. bis Il PTCP recepisce i parchi naturali istituiti con legge regionale, le riserve naturali e i monumenti naturali istituiti, nonché i contenuti naturalistico-ambientali dei piani dei Parchi Regionali e degli strumenti di programmazione e gestione approvati.
5. Il PTCP articola i propri contenuti rispetto ai seguenti sistemi territoriali:
- a) paesistico – ambientale e di difesa del suolo;
 - b) infrastrutturale della mobilità;
 - c) insediativo.
6. Per ciascun sistema, e anche sulla base degli esiti dei Tavoli Interistituzionali e degli Accordi organizzativi di pianificazione di cui agli artt. 8 e 9, il PTCP detta indirizzi, direttive e prescrizioni come definiti dal successivo art. 4.

Art. 4 Effetti del PTCP e tipologia delle disposizioni

1. Il PTCP contiene le seguenti disposizioni normative:
- a) indirizzi;
 - b) direttive;
 - c) prescrizioni.
2. Per indirizzi s'intendono le disposizioni volte a fissare obiettivi per l'attività di pianificazione comunale e provinciale di settore, e per quella degli altri soggetti competenti in materia di programmazione territoriale.
3. Per direttive s'intendono le disposizioni da osservare nell'attività di pianificazione comunale e provinciale di settore.
4. Per prescrizioni s'intendono le disposizioni relative all'individuazione delle diverse caratteristiche del territorio e alla loro disciplina. Le prescrizioni dirette sono conformative della proprietà e incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati regolandone gli usi e le trasformazioni ammissibili e prevalgono automaticamente sulle disposizioni degli strumenti di pianificazione comunali vigenti.
5. Le prescrizioni dirette riguardano, ad esclusione del territorio compreso all'interno dei Parchi Regionali disciplinati dai relativi piani territoriali vigenti, gli ambiti e gli elementi a valenza paesistica e di difesa del suolo nel caso di:
- a) aree soggette a vincoli vigenti di cui al D.lgs. 490/1999 artt. 2, 139 e 146;
 - b) aree sottoposte alla disciplina del PAI vigente di cui al successivo art. 16.
- Le prescrizioni dirette riguardano altresì elementi esattamente individuabili in conseguenza delle loro caratteristiche fisiche distintive quali i fontanili di cui al comma 3 lettera a) dell'art. 34, i geositi di cui all'art. 52 e gli alberi monumentali di cui all'art. 65, ancorchè non ricadenti nelle aree di cui alle lettere a) e b).

6. Le prescrizioni indirette riguardano:

- a) le aree di rilevanza sovracomunale di cui all'art. 81;
- b) gli ambiti e gli elementi a valenza paesistica e di difesa del suolo se non ricadenti nelle aree di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 5 nonché i varchi funzionali ai corridoi ecologici di cui all'art. 59;
- c) gli ambiti e gli elementi a valenza paesistica e di difesa del suolo all'interno dei Parchi regionali disciplinati da piano territoriale vigente.

Le prescrizioni indirette non sono immediatamente precettive ed hanno valore di indirizzi per la pianificazione comunale. I Comuni, in sede di predisposizione dei nuovi strumenti urbanistici comunali, articolano e specificano, previa verifica alla scala di maggior dettaglio, le aree concretamente da sottoporre alle prescrizioni indirette e ne regolamentano l'efficacia fissando altresì le modalità attuative delle prescrizioni stesse.

7. Il PTCP definisce, inoltre, quali misure di conoscenza, le azioni mirate allo sviluppo organico di informazioni utili alla precisazione delle disposizioni del piano.

8. Le misure di conoscenza sono pertanto:

- a) dirette all'opinione pubblica al fine di informare sulle risorse ambientali, paesaggistiche, idriche e di difesa del suolo anche per indirizzarne l'uso e favorire comportamenti consoni agli obiettivi di tutela;
- b) rivolte alle altre amministrazioni al fine di acquisire conoscenze sull'attuazione del piano che agevolino il controllo della sua osservanza;
- c) finalizzate al monitoraggio di alcuni fenomeni critici.

Oltre a quelle espressamente citate alle presenti norme, fa parte delle misure di conoscenza anche il Repertorio degli elementi storici, paesistici e ambientali.

Art. 5 Dichiarazione di PTCP quale atto a maggior definizione ai sensi dell'art. 6 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)

1. Il PTCP specifica i contenuti del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) secondo le disposizioni contenute nella Parte II delle presenti norme. Ai sensi dell'art. 6 della normativa del PTPR, il PTCP assume specifica valenza paesistica ed è parte integrante del Piano del Paesaggio Lombardo.

Art. 6 Elaborati di PTCP

1. Sono elaborati costitutivi del PTCP:

- a) Relazione generale;
 - b) Norme di Attuazione (NdA);
 - c) Elaborati cartografici:
 - Tavola 1 - Sistema insediativo - infrastrutturale, scala 1: 80.000;
 - Tavola 2 - Difesa del suolo, scala 1: 25.000;
 - Tavola 3 - Sistema paesistico - ambientale, scala 1: 25.000;
 - Tavola 4 - Rete ecologica, scala 1: 80.000;
 - Tavola 5 - Sistema dei vincoli paesistici e ambientali, scala 1: 60.000;
 - Tavola 5 bis - Piano di Assetto Idrogeologico - DPCM 24 Maggio 2001, scala 1: 25.000;
 - Tavola 6 - Unità paesistico - territoriali, scala 1: 100.000.
2. E' Allegato al PTCP la raccolta degli elaborati ricognitivi e di supporto per la sua gestione, contenente:
- a) il Repertorio dei vincoli storici, paesistici e ambientali, di seguito definito Repertorio A;

- b) il Repertorio degli interventi di riqualificazione ambientale, di seguito definito Repertorio B;
- c) l'Elenco delle specie faunistiche e floristiche protette e degli Alberi di Interesse Monumentale, di seguito definito Elenco 1;
- d) l'Elenco dei corsi d'acqua, di seguito definito Elenco 2.

TITOLO II - FORMAZIONE, ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PTCP***Art. 7 Procedimento di formazione e attuazione del piano: partecipazione dei Comuni***

1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione dei comuni alla pianificazione provinciale, ai sensi dell'art. 3 comma 30 della L.R. 1/2000, la Provincia procede mediante la concertazione diretta alla codeterminazione delle scelte di pianificazione degli interessi sovracomunali con i comuni.

La concertazione si attua tramite:

- a) Tavoli Interistituzionali;
- b) Accordi organizzativi di pianificazione.

Art. 8 Partecipazione al processo pianificatorio: Tavoli Interistituzionali e Conferenza dei Comuni

1. I Tavoli Interistituzionali sono sedi di copianificazione a carattere permanente per la formazione, l'attuazione, la gestione, la modifica e l'aggiornamento del PTCP.

2. I Tavoli Interistituzionali sono costituiti da raggruppamenti di comuni appartenenti ad ambiti territoriali sovracomunali con caratteri di omogeneità rispetto a specifiche problematiche e alla presenza di forme di associazione consolidate.

3. I Tavoli Interistituzionali operano per la costruzione di un quadro conoscitivo condiviso del territorio provinciale e per l'indicazione delle condizioni per il suo sviluppo sostenibile ed esprimono valutazioni preliminari in merito agli obiettivi e alle scelte di pianificazione in fase di formazione e revisione del piano.

4. La Conferenza dei Comuni è prevista e regolata dalla L.R. 1/2000 e successive modifiche e integrazioni. Essa può articolarsi per ambiti coincidenti col territorio di uno o più Tavoli Interistituzionali.

5. Ove l'interesse e la complessità delle iniziative e degli interventi proposti dagli enti competenti e dai soggetti operanti sul territorio provinciale impongano il coinvolgimento della totalità o di una parte dei Comuni della Provincia, la Conferenza dei Comuni, anche articolata per ambiti territoriali, può svolgere funzioni propositive e consultive ai sensi della L.R. 1/2000.

6. In particolare la Conferenza dei Comuni esprime il proprio parere obbligatorio in merito alle varianti e modifiche, anche conseguenti alla stipula di accordi di programma, relativi all'assetto delle infrastrutture contenuto nella Tavola 1.

7. Nei casi di cui ai precedenti commi il parere è formalmente richiesto al Presidente della Conferenza dalla Provincia o dai Comuni nei termini e con le modalità stabilite al relativo regolamento della Conferenza.

8. La Conferenza dei Comuni esprime altresì parere preventivo sulle modifiche al PTCP non soggette a valutazione regionale.

Art. 9 Accordi organizzativi di pianificazione

1. L'Accordo organizzativo di pianificazione recepisce le scelte di pianificazione di livello sovracomunale concertate all'interno dei Tavoli Interistituzionali.

2. All'Accordo organizzativo di pianificazione è allegato un elaborato tecnico contenente il quadro dei contributi conoscitivi, delle valutazioni e degli obiettivi delle

politiche e delle conseguenti scelte pianificatorie condivise o gli approfondimenti del PTCP relativi ad ambiti territoriali sovracomunali.

3. L'Accordo organizzativo di pianificazione può assumere, quando è diretto a modificare gli strumenti urbanistici comunali, il valore di accordo di programma ai sensi della L.R. 14/1994.

Art. 10 Strumenti per l'attuazione del PTCP

1. In rapporto ai diversi contenuti e alla diversa efficacia delle sue previsioni ai sensi dell'art. 4, il PTCP si attua attraverso:

- a) il recepimento delle disposizioni di PTCP negli strumenti urbanistici comunali ai sensi del successivo art. 11;
- b) la formazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali secondo le disposizioni del PTCP;
- c) la formazione di Piani attuativi di interesse sovracomunale di cui all'art. 9 della L.R. 23/1997, secondo le modalità previste all'art. 12;
- d) la formazione di strumenti di pianificazione e programmazione negoziata d'interesse sovracomunale;
- e) i Programmi d'Azione Paesistica ex art. 23 del PTPR e di cui all'art. 70 delle presenti norme;
- f) il coordinamento con le disposizioni dei piani e dei programmi provinciali di settore;
- g) gli accordi ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990.
- h) i piani e i programmi atti ad approfondire le modalità e la fattibilità delle azioni per la valorizzazione e lo sviluppo di ambiti territoriali sovracomunali che presentino caratteri di omogeneità ambientale, insediativa e socio-economica, con particolare riferimento:
 - alla definizione dell'assetto insediativo coerentemente con le condizioni socio-economiche e con il sistema generale delle infrastrutture della mobilità e con la dotazione o la previsione di servizi degli ambiti interessati;
 - all'approfondimento delle problematiche relative al sistema della mobilità;
 - all'individuazione delle politiche e delle azioni per la valorizzazione del sistema paesistico ambientale;
 - all'individuazione di strategie per l'attuazione anche con l'eventuale applicazione di modelli di perequazione intercomunale per la compensazione delle esternalità comportate dagli interventi previsti.

Art. 11 Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP

1. Ai sensi del comma 38 dell'art. 3 della L.R. 1/2000 e del comma 2 dell'art. 13 della L.R. 18/1997, qualora sia necessario, i Comuni adeguano, entro due anni dall'approvazione del PTCP, i propri strumenti urbanistici alle disposizioni del PTCP.

2. L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai contenuti del PTCP avviene attraverso l'aggiornamento degli elaborati dello strumento urbanistico comunale. La relazione illustrativa dello strumento urbanistico comunale conterrà apposito capitolo che descriva le scelte adottate per attuare gli obiettivi del PTCP, con riferimento allo specifico contesto comunale, e che illustri la compatibilità e la coerenza tra la normativa dello strumento urbanistico e quella del PTCP, nonché fornisca adeguata motivazione sulle ragioni degli eventuali discostamenti da singoli indirizzi e direttive.

Art. 12 Piani attuativi d'interesse sovracomunale

1. Al fine del soddisfacimento di specifici fabbisogni non risolvibili su scala comunale, il PTCP, anche in base agli esiti dei Tavoli Interistituzionali di cui all'art. 8 e agli Accordi organizzativi di pianificazione di cui all'art. 9, subordina l'attuazione delle aree e degli interventi di rilevanza sovracomunale di cui all'art. 81 alla redazione di Piani attuativi di interesse sovracomunale ovvero alla promozione, di concerto con i Comuni interessati, di strumenti di pianificazione e programmazione negoziata.

Art. 13 Perequazione territoriale

1. La perequazione territoriale persegue la ripartizione equa tra i Comuni dei vantaggi di concentrazione insediativa e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle infrastrutture di interesse generale e degli interventi necessari alla creazione delle condizioni di sostenibilità dello sviluppo.

2. Il PTCP incentiva l'applicazione del principio della perequazione territoriale prevedendo appositi Accordi organizzativi tra i Comuni nei seguenti casi:

- a) attuazione di aree e interventi di interesse sovracomunale di cui all'art. 81;
- b) compensazione degli effetti indotti da nuove previsioni insediative comunali nei Centri di rilevanza sovracomunale di cui al successivo art. 85;
- c) attuazione e compensazione delle infrastrutture di cui alla Tavola 1, programmate e previste.

3. La Provincia partecipa al processo di formazione e di concertazione delle scelte, anche fornendo supporto tecnico e conoscitivo o destinando apposite risorse economiche.

Art. 14 Revisione del piano provinciale

1. Il PTCP ha durata a tempo indeterminato. All'approvazione di eventuali revisioni generali e parziali si applica il procedimento di cui ai commi dal 31 al 36 dell'art. 3 della L.R. 1/2000.

2. Coerentemente ai contenuti della D.G.R. 21 dicembre 2001 n. 7/7582, relativamente ai caratteri e al processo di aggiornamento del PTCP, e nel rispetto degli obiettivi generali del PTCP per la trasformazione del territorio di cui all'art. 20, non costituiscono variante al PTCP:

- a) le parziali modifiche ai progetti infrastrutturali della mobilità di cui alla Tav. 1 e alle schede allegate al cap. 4.2 della Relazione generale, purché non siano in contrasto con gli obiettivi di PTCP per la mobilità e siano approvate d'intesa, mediante gli strumenti di cui ai precedenti artt. 9 e 10, tra Provincia, Comuni interessati e Regione nei casi in cui il programma riguardi i contenuti previsti dal PRS;
- b) eventuali modifiche rispetto ai valori dei parametri numerici inerenti il consumo di suolo e gli indicatori di sostenibilità, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo II delle presenti norme;
- c) l'aggiornamento dei repertori e degli elenchi di cui al secondo comma dell'art. 6;
- d) le variazioni di adeguamento a sopravvenute disposizioni normative o ad atti amministrativi di maggior specificazione approvati;
- e) le scelte pianificatorie concordate che, in quanto approfondimenti del PTCP rispetto ad ambiti territoriali sovracomunali, comportino allo stesso le modificazioni indicate ai commi precedenti.

3. La Provincia assicura pubblicità alle proposte modificazione di cui al precedente

comma e le approva, acquisito il parere della Conferenza dei Comuni.

4. Il PTCP recepisce, a titolo d'integrazione e previa informativa alla competente commissione consigliare:

- a) i successivi approfondimenti del sistema paesistico-ambientale e di difesa del suolo operati dai Comuni in sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali, relativamente alle prescrizioni indirette di cui ai commi 4 degli articoli della Parte II, Titolo I;
- b) la previsione e la localizzazione di aree e di categorie di interventi di rilevanza sovracomunale di cui all'art. 81.

TITOLO III -RAPPORTI TRA PTCP E GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE STATALE, REGIONALE E PROVINCIALE - REGIME DELLE INTESA

Art. 15 Recepimento nel PTCP dei piani di settore statali e regionali: procedimenti di intesa ex art. 57 del D.lgs. 112/98

1. Il PTCP assume valore ed effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, dell'ambiente, delle acque e difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali nonché dei piani stralcio o varianti dei piani territoriali regionali, a condizione che la definizione delle relative disposizioni avvenga attraverso accordi ai sensi della L. 241/1990 tra la Provincia, l'amministrazione regionale e le amministrazioni anche statali competenti.
2. Nell'accordo sono disciplinati i contenuti dell'intesa con i relativi adeguamenti cartografici e normativi.

Art. 16 Rapporti tra il PTCP e la pianificazione di Bacino

1. Con riferimento ai contenuti del piano, di cui all'art. 3, il PTCP:
 - a) verifica, a scala di maggior dettaglio, i limiti delle fasce fluviali del PAI;
 - b) integra la delimitazione delle suddette fasce con i contenuti di natura paesistico - ambientale;
 - c) promuove appositi studi per la delimitazione delle fasce relativamente ai corsi d'acqua minori ai fini degli approfondimenti di 2^o livello di cui alla D.G.R. 21 Dicembre 2001 n. 7/7582.
2. Gli approfondimenti di cui al precedente comma costituiscono modifica alla delimitazione delle fasce fluviali individuate dal PAI successivamente al perfezionamento delle intese con l'Autorità di bacino e la Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 112/1998 e dell'art. 1 della normativa del vigente PAI.

Art. 17 Rapporti tra il PTCP e la pianificazione e programmazione regionale

1. Il PTCP specifica e approfondisce i contenuti di cui ai vigenti strumenti della programmazione e pianificazione regionale.
2. Il PTCP recepisce ai sensi del comma 29 lettera a), dell'art. 3 della L.R. 1/2000, i contenuti naturalistico - ambientali dei vigenti piani territoriali di coordinamento dei Parchi Regionali, ricadenti all'interno del territorio provinciale nonché dei loro strumenti di programmazione e gestione approvati nonché i parchi naturali istituiti con legge regionale, le riserve naturali e i monumenti naturali istituiti.
3. Ai sensi dell'art. 15 e, relativamente ai sistemi territoriali di cui all'art. 3, i contenuti territoriali del PTCP e quelli dei PTC dei Parchi Regionali vengono disciplinati in regime di Intesa. Nel caso in cui l'intesa comporti modifica al regime dei suoli all'interno dei PTC di parco regionale, il Parco avvia apposita variante al PTC.
4. L'efficacia della Variante Generale al PTCC del Lodigiano, approvata con D.C.R. 29 Luglio 1999, n. VI/1295, relativamente ai territori dei Comuni di Cerro al Lambro, San Colombano al Lambro e San Zenone al Lambro, cessa alla data di entrata in vigore del presente PTCP.

Art. 18 Rapporti tra PTCP e piani di settore provinciali

1. I piani e i programmi di settore vigenti, di iniziativa e approvazione provinciale conservano la propria validità ed efficacia salvo le eventuali modifiche specificamente indicate nel PTCP.
2. Il PTCP recepisce le disposizioni dei piani e programmi di settore vigenti di iniziativa provinciale e approvazione regionale.

Art. 19 Sistema Informativo Territoriale

1. La raccolta, l'elaborazione e la gestione delle informazioni sul territorio provinciale costituiscono lo strumento primario per la formazione degli atti di programmazione e di pianificazione nonché per l'orientamento e l'indirizzo delle relazioni tra Provincia, Comuni, pubbliche amministrazioni, soggetti e comunità insediati o comunque operanti sul territorio provinciale ed interprovinciale.
2. Al fine di assicurare la raccolta e il permanente aggiornamento delle informazioni territoriali, la loro ordinata organizzazione, analisi, elaborazione e gestione, la Provincia dispone del Sistema Informativo Territoriale (SIT). Il SIT sviluppa le proprie attività, in particolare per quanto attiene alle informazioni ambientali, in correlazione con il Sistema Informativo Ambientale (SIA) e gli altri sistemi informativi geografici della Provincia.
3. Le basi dati delle Tavole di progetto e dei Repertori di cui al precedente art. 6, sono elementi costitutivi del SIT. Essi sono oggetto di periodici aggiornamenti.
4. Il SIT sviluppa e aggiorna il Mosaico Informatizzato degli Strumenti Urbanistici Comunali (MISURC) il quale rappresenta la base dati cartografica informatizzata dei piani regolatori generali dei 188 Comuni della Provincia.
5. I Comuni partecipano all'aggiornamento dei dati del SIT secondo modalità e con risorse che saranno successivamente regolamentate dalla Provincia con apposito provvedimento.

TITOLO IV - FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI A PTCP VIGENTE

Art. 20 Indirizzi per le trasformazioni del territorio

1. La sostenibilità delle trasformazioni e dello sviluppo insediativo costituisce obiettivo generale del PTCP. Al fine di permetterne il conseguimento, il PTCP definisce i seguenti obiettivi specifici, da soddisfare attraverso le previsioni proprie degli strumenti urbanistici comunali:

a) Obiettivo O1 - Compatibilità ecologica e paesistico ambientale delle trasformazioni.

Persegue la sostenibilità delle trasformazioni rispetto alla qualità e quantità delle risorse naturali: aria, acqua, suolo e vegetazione. Presuppone altresì la verifica delle scelte localizzative per il sistema insediativo rispetto alle esigenze di tutela e valorizzazione del paesaggio, dei suoi elementi connotativi e delle emergenze ambientali.

b) Obiettivo O2 - Integrazione fra i sistemi insediativo e della mobilità.

Presuppone la coerenza fra le dimensioni degli interventi e le funzioni insediate rispetto al livello di accessibilità proprio del territorio, valutato rispetto ai diversi modi del trasporto pubblico e privato di persone, merci e informazioni.

c) Obiettivo O3 - Ricostruzione della rete ecologica provinciale.

Prevede la realizzazione di un sistema di interventi atti a favorire la ricostruzione della rete ecologica provinciale, la biodiversità, e la salvaguardia dei varchi inedificati fondamentali per la realizzazione dei corridoi ecologici.

d) Obiettivo O4 - Compattazione della forma urbana.

E' finalizzato a razionalizzare l'uso del suolo e a ridefinire i margini urbani; ciò comporta il recupero delle aree dismesse o degradate, il completamento prioritario delle aree intercluse nell'urbanizzato, la localizzazione dell'espansione in adiacenza all'esistente e su aree di minor valore agricolo e ambientale, nonché la limitazione ai processi di saldatura tra centri edificati.

e) Obiettivo O5 - Innalzamento della qualità insediativa.

Persegue un corretto rapporto tra insediamenti e servizi pubblici o privati di uso pubblico attraverso l'incremento delle aree per servizi pubblici, in particolare a verde, la riqualificazione ambientale delle aree degradate e il sostegno alla progettazione architettonica di qualità e l'attenzione, per quanto possibile, alla progettazione edilizia ecosostenibile e bioclimatica.

Persegue inoltre la diversificazione dell'offerta insediativa anche al fine di rispondere alla domanda di interventi di "edilizia residenziale sociale" diffusi sul territorio e integrati con il tessuto urbano esistente.

Art. 21 Formazione degli strumenti urbanistici comunali

1. Nella formazione dei nuovi strumenti urbanistici, i Comuni provvedono a orientare le proprie scelte in relazione agli indirizzi per le trasformazioni del territorio di cui all'art. 20, a specificare i contenuti del PTCP per ciascun sistema territoriale di cui all'art. 3 e ad attuarne le disposizioni in relazione al loro diverso grado di coerenza ai

sensi dell'art. 4.

Art. 22 Valutazione di compatibilità - Procedura

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 18 della L.R. 1/2000, la Provincia valuta la compatibilità delle scelte degli strumenti urbanistici comunali sulla base di quanto contenuto al precedente articolo, garantendo il necessario confronto con il Comune.
2. La Provincia valuta altresì la compatibilità rispetto al PTCP dei Piani attuativi di interesse sovracomunale di cui al precedente art. 12.
3. L'esito della valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali e dei Piani attuativi di interesse sovracomunale assume il valore di parere di compatibilità, di incompatibilità ovvero di compatibilità condizionata. In tale ultimo caso il parere provinciale contiene le osservazioni rispetto alle quali si richiede al Comune di uniformarsi in sede di definitiva approvazione.
4. La valutazione di compatibilità è volta a verificare la coerenza complessiva delle strategie e delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali rispetto agli indirizzi provinciali nonché il recepimento delle disposizioni di PTCP. In particolare essa consiste nella verifica:
 - a) delle aree e degli elementi costitutivi delle componenti del sistema paesistico - ambientale e di difesa del suolo, di cui alla successiva Parte II Titolo I;
 - b) delle condizioni di mobilità e dei relativi requisiti volti ad assicurare l'interrelazione tra lo sviluppo degli insediamenti e le reti infrastrutturali di cui alla successiva Parte II Titolo II;
 - c) delle condizioni di accessibilità e dei relativi criteri progettuali e attuativi, indicati per gli interventi di rilevanza sovracomunale, di cui ai successivi artt. 81 e 82;
 - d) dell'assunzione dei criteri per l'ammissibilità di nuove espansioni urbanizzative di cui all'art. 84;
 - e) dell'assunzione dei valori raccomandati per gli indicatori di sostenibilità di cui all'art. 86.
5. Si definiscono elaborati necessari per la valutazione della compatibilità degli strumenti urbanistici comunali:
 - a) gli elaborati costitutivi dello strumento urbanistico adottato;
 - b) le informazioni richieste ai fini dell'adeguamento al PTCP di cui al precedente art. 11;
 - c) l'eventuale documentazione necessaria al fine del riconoscimento della valenza paesistica dello strumento urbanistico comunale come richiesto all'art. 25;
 - d) la documentazione conoscitiva delle condizioni di mobilità di cui al primo comma dell'art. 75 delle presenti norme;
 - e) la documentazione attestante l'invio ai Comuni confinanti dell'avviso di adozione dello strumento urbanistico comunale.
6. Le eventuali osservazioni dei Comuni confinanti dovranno pervenire per conoscenza alla Provincia entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di cui alla precedente lettera e), in modo che ne possa tener conto nell'espressione del parere di compatibilità.
7. Il parere di cui al precedente comma 3 è espresso dalla Provincia entro novanta giorni dal ricevimento degli atti salvo quanto disposto al successivo art. 23.
8. Per gli strumenti urbanistici e loro varianti già adottati sino alla scadenza del dodicesimo mese successivo all'entrata in vigore del PTCP, nel rispetto dei principi orientati all'efficacia e coordinamento tra diversi strumenti di pianificazione, la verifica di compatibilità di cui al presente articolo è effettuata con riferimento solo ai principali

elementi qualitativi d'interesse sovracomunale contenuti nel PTCP e, cioè, applicando le previsioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del presente articolo.

Art. 23 Valutazione preliminare di compatibilità in fase di formazione degli strumenti urbanistici comunali

1. Con riferimento ai già enunciati principi di partecipazione e copianificazione e al fine di specificare le disposizioni di cui all'art. 3, comma 17 della L.R. 1/2000:

- a) il comune, in sede di predisposizione del Piano Regolatore Generale e relative varianti, indice apposita consultazione con la Regione, la Provincia e le altre amministrazioni interessate onde assicurare la contestuale valutazione dei vari interessi pubblici tramite la raccolta delle relative osservazioni e proposte. A tale fine l'amministrazione comunale predispone una Relazione preliminare di inquadramento con i contenuti di cui alla D.G.R. 21 Dicembre 2001, n.7582 con particolare riferimento alla verifica della congruità delle previsioni di sviluppo con le reti infrastrutturali ed ecologiche programmate e previste nei piani e programmi regionali e provinciali. Eventuali previsioni che interessino i varchi inedificati in corrispondenza di corridoi infrastrutturali o corridoi ecologici individuati in detti piani, devono - già nell'ambito della conferenza preliminare di cui al presente comma - essere oggetto di specifica valutazione di dettaglio;
 - b) durante il processo di sviluppo e di formazione degli strumenti urbanistici comunali e dei Piani attuativi di interesse sovracomunale, il Comune può richiedere alla Provincia l'attivazione di una fase di supporto tecnico finalizzata al coordinamento ed alla definizione concertata dei rispettivi strumenti di pianificazione attraverso la valutazione preliminare dei documenti conoscitivi, del percorso progettuale attivato nonché delle finalità e delle scelte operate in sede di redazione del piano.
2. Il positivo sviluppo delle attività di cui al comma 1 lettera b) comporta la riduzione a sessanta giorni del termine temporale definito al comma 7 dell'art. 22.

Art. 24 Parere provinciale in sede di Accordi di programma e Conferenza di servizi

1. La Provincia esprime il proprio parere di compatibilità rispetto alle varianti agli strumenti urbanistici comunali nei casi in cui dette varianti conseguano all'approvazione di Accordi di programma o a Conferenza di servizi.

2. La Provincia esprime, altresì, il proprio parere di compatibilità al PTCP rispetto alle previsioni comunali di nuova apertura, trasferimento ovvero ampliamento di Grandi Strutture di Vendita in sede di Conferenza di servizi convocata ai sensi del D.lgs. 114/1998, art. 9, terzo comma, sulla base dei contenuti e degli obiettivi di PTCP in materia di distribuzione commerciale e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 88 e 89 delle presenti norme.

Art. 25 Riconoscimento dello strumento urbanistico comunale quale atto a maggior definizione paesistica ai sensi dell'art. 6 del PTPR

1. Gli strumenti urbanistici comunali possono individuare contenuti paesistico ambientali di maggior dettaglio, approfondendo a scala locale i temi e le modalità di trasformazione trattati nella Parte II delle presenti norme, nel rispetto degli indirizzi e delle strategie del PTCP. In tal caso la valutazione di compatibilità, di cui all'art. 22,

riporta la dichiarazione di valenza paesistica dello strumento urbanistico e lo stesso entra a far parte degli atti costitutivi del "Piano del Paesaggio Lombardo", quale atto a maggiore definizione, le cui disposizioni sostituiscono a tutti gli effetti quelle degli atti sovraordinati.

2. Le indicazioni a specifica valenza paesistica, conseguenti agli adeguamenti degli strumenti urbanistici comunali, costituiscono, ai sensi dell'art. 24 del PTPR, aggiornamenti e integrazioni del PTCP.

PARTE II – SISTEMI TERRITORIALI

TITOLO I - SISTEMA PAESISTICO AMBIENTALE E DI DIFESA DEL SUOLO

Art. 26 Oggetto e contenuti

1. Il PTCP detta disposizioni relativamente alla valenza ecologica, paesistica e ambientale degli ambiti e degli elementi individuati nel presente piano.¹
2. La valenza ecologica, paesistica e ambientale degli elementi e degli ambiti individuati costituisce il quadro di riferimento per la valutazione preventiva dei piani, dei progetti e delle politiche che interessano il territorio e si configura come condizione al suo uso e alla sua trasformazione.
3. Le modalità di intervento ammesse negli ambiti e per gli elementi sono disciplinate in base ai seguenti principi:
 - a) valorizzazione;
 - b) riqualificazione.

Art. 27 Valorizzazione

1. La valorizzazione riguarda il riconoscimento, il mantenimento e il ripristino dei caratteri fondamentali originari degli ambiti e degli elementi individuati.
2. Gli interventi previsti devono essere compatibili con il principio di cui al comma 1 e possono essere subordinati a:
 - a) programmi e progetti relativi alle azioni strategiche di cui al Capo IV del presente Titolo;
 - b) progetti e piani specifici individuati dai Comuni o altri Enti territoriali.

Art. 28 Riqualificazione

1. La riqualificazione riguarda:
 - a) il recupero del territorio in un'ottica di rispetto e valorizzazione dei beni e dei diversi contesti territoriali che potenzialmente rappresentano una risorsa in termini paesistico - ambientale;
 - b) il mantenimento di un equilibrato rapporto fra aree edificate e territorio libero, attraverso il riordino delle frange urbane, il ripristino dei degradi artificiali e naturali, l'arricchimento delle componenti che possono assumere un ruolo attivo nella ricostruzione del paesaggio.
2. Gli interventi previsti devono essere compatibili con il principio di cui al comma 1 e possono essere subordinati a:

¹ Le norme individuano al Capo I, II, III: al comma 1 le definizioni degli oggetti trattati; al comma 2 gli indirizzi strategici di piano; al comma 3 le disposizioni; al comma 4 le iniziative e le azioni da intraprendere per la riqualificazione degli ambiti e degli elementi trattati. In quest'ultimo comma vengono altresì definite le modalità per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP secondo i principi di sussidiarietà, responsabilità e cooperazione relativamente ai contenuti di valenza paesistica, di difesa del suolo e tutela e sviluppo degli ecosistemi.

- a) programmi e progetti relativi alle azioni strategiche di cui al Capo IV del presente Titolo;
- b) progetti e piani specifici individuati dai Comuni o altri Enti territoriali.

Art. 29 Unità paesistico - territoriali

1. Il PTCP, in attuazione delle indicazioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale, definisce quali Unità paesistico - territoriali, gli ambiti territoriali omogenei sotto l'aspetto paesaggistico - ambientale con riferimento alle principali conformazioni geomorfologiche, alla copertura vegetazionale, ai tipi di uso del suolo e alle forme dell'insediamento, da assumere come specifico riferimento nel processo di interpretazione del paesaggio e di gestione della pianificazione territoriale e urbanistica.

2. Il PTCP individua alla Tavola 6 e ne descrive le relative peculiarità alla Relazione generale, le unità paesistico - territoriali che definiscono la struttura del territorio provinciale.

Le azioni strategiche di livello provinciale che concorrono a qualificare e valorizzare il paesaggio sono contenute al successivo Capo IV e articolate, in riferimento alle diverse Unità, nella Relazione generale.

3. Politiche, strategie, strumenti ed interventi di gestione del territorio dovranno riferirsi in maniera unitaria e coordinata alle peculiarità delle Unità paesistico territoriali. Tali Unità costituiscono per i Comuni riferimento essenziale per lo sviluppo dei contenuti paesistici degli strumenti urbanistici comunali. In particolare gli strumenti di pianificazione comunale possono individuare unità paesistico - territoriali di rango locale e dettare disposizioni per la piena valorizzazione delle relative componenti costitutive. Tali specificazioni concorrono alla determinazione della valenza paesistica dello strumento urbanistico comunale, di cui all'art. 25.

CAPO I – Tutela e valorizzazione del paesaggio

Art. 30 Oggetto e contenuti per la tutela del paesaggio

1. Al fine di definire modalità diversificate di tutela e valorizzazione e di avviare specifici processi di miglioramento della qualità paesistica degli interventi sul territorio, il PTCP individua ambiti ed elementi paesistici i cui caratteri definiscono l'identità e la riconoscibilità dei luoghi e che pertanto rivestono ruolo connotativo e strutturante del paesaggio. Il PTCP considera, inoltre, gli ambiti di degrado paesistico ambientale su cui attivare strategie specifiche di riqualificazione paesistica.

2. Sulla base dei criteri di cui alla D.G.R. 29 Dicembre 1999, n. VI/47670 e di quelli contenuti nel PTPR, il PTCP individua quali obiettivi specifici:

- a) la conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità dei paesaggi provinciali, attraverso il controllo dei processi di trasformazione e della loro sostenibilità, finalizzata alla tutela delle preesistenze significative e dei relativi contesti;
- b) il miglioramento della qualità paesistica e architettonica degli interventi di trasformazione del territorio;
- c) la diffusione della consapevolezza dei valori paesistici e la loro fruizione da parte dei cittadini.

Art. 31 Ambiti di rilevanza paesistica

1. Gli Ambiti di rilevanza paesistica, proposti in via preliminare alla Tavola 3 e la cui individuazione assume efficacia di prescrizione diretta solo nei casi di cui al comma 5 dell'art. 4, sono le aree connotate dalla presenza di elementi di interesse storico, geomorfologico, naturalistico e le aree in cui si manifestano dinamiche idrauliche, intese come sistemi territoriali costituiti dal corso d'acqua naturale e dal relativo contesto paesistico, caratterizzato da elementi morfologici, naturalistici, storico - architettonici e culturali. Sono altresì comprese le aree che necessitano di una riqualificazione dal punto di vista paesistico. Le modalità di intervento ammesse in tali zone rispondono al principio della valorizzazione.

2. Gli indirizzi del PTCP per la valorizzazione di tali ambiti, mirano alla tutela e al potenziamento degli elementi e delle unità ecosistemiche che li caratterizzano oltre che allo sviluppo di attività ricreative e culturali purché compatibili con l'assetto paesistico e, in riferimento alle aree fluviali, purché non in contrasto con le esigenze di tutela naturalistica e nel pieno rispetto della funzionalità ecologica di tali ambiti. E' da perseguire la conservazione, la riqualificazione ed il recupero del paesaggio e dei suoi elementi costitutivi.

In particolare per quanto riguarda le aree fluviali gli indirizzi del PTCP mirano:

- a) alla valorizzazione e salvaguardia nel tempo della qualità del patrimonio idrico superficiale e del suo contesto naturalistico;
- b) allo sviluppo degli ecosistemi in funzione del potenziamento del corridoio ecologico naturale principale.

3. Negli ambiti di rilevanza paesistica, ai sensi dell'art. 4, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) vanno salvaguardati gli elementi orografici e geomorfologici del terreno di cui all'art. 51, fatti salvi gli interventi ammessi dal Piano Provinciale delle Cave;
- b) nelle fasce di rilevanza paesistico - fluviale di cui alla Tavola 3, non sono consentite di norma le attività estrattive né la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 7 del D.lgs. 22/97. Qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di diversa localizzazione, al di fuori di tali ambiti, la realizzazione dei suddetti impianti deve essere assoggettata a misure di mitigazione e compensazione paesistico - ambientale;
- c) sono ammesse nuove espansioni edilizie nelle parti di aree interessate dagli ambiti di rilevanza paesistica che sono esterne alle zone in cui gli ambiti stessi assumono efficacia di prescrizione diretta ai sensi del precedente articolo 4, comma 5. In tal caso le espansioni edilizie perseguono l'obiettivo del completamento del margine urbano dei nuclei esistenti, evitando la formazione di nuovi sistemi insediativi sconnessi dai nuclei esistenti. Nelle restanti parti di aree interessate dagli ambiti di rilevanza paesistica si applica, in tema di espansioni edilizia, quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali vigenti. La progettazione degli interventi, in particolare per quelli direttamente prospicienti i corsi d'acqua e i Navigli storici, dovrà essere mirata all'inserimento storico, paesistico ed ambientale. Il recupero e l'ampliamento degli edifici situati in tali aree avverrà nel rispetto dei caratteri paesistico - ambientali storici locali;
- d) dovrà essere evitata la realizzazione di manufatti nei punti di confluenza fra corsi d'acqua;
- e) non è consentita l'installazione di cartellonistica pubblicitaria;
- f) ai fini della valutazione di assoggettabilità alla procedura di VIA degli interventi di cui all'Allegato B del D.P.R. 12 Aprile 1996, ricadenti in tali ambiti, sono da

- considerare gli specifici elementi di valenza paesistico-ambientale caratterizzanti il contesto in cui è ricompreso l'intervento;
- g) negli ambiti di rilevanza paesistica lungo i Navigli storici non devono essere alterati gli elementi di riconoscibilità e specificità tipologica esistente. Le opere di manutenzione e restauro degli specifici manufatti afferenti ai Navigli (strade, alzaie, sponde, chiuse e canali) andranno effettuate nel rispetto delle originarie tecniche costruttive. Gli elementi storici compresi in tali ambiti tutelati andranno valorizzati come elementi significativi di un più vasto sistema turistico e fruitivo;
 - h) gli interventi di riqualificazione territoriale d'iniziativa pubblica o privata comportanti ristrutturazione urbanistica dei nuclei esistenti, completamento degli aggregati urbani esistenti e nuove espansioni edilizie debbono concorrere al perseguimento degli obiettivi di tutela previsti dal PTCP per gli ambiti di cui al presente articolo e debbono essere coerenti e compatibili rispetto alle caratteristiche paesistico-ambientali del contesto in cui si inseriscono.

4. La Provincia assume gli ambiti di rilevanza paesistica come zone prioritarie per orientare contributi e finanziamenti derivanti dalle normative europee, nazionali e regionali di settore, in riferimento alle funzioni amministrative trasferite e delegate di competenza.

La Provincia promuove altresì programmi e progetti strategici, ai fini della loro valorizzazione.

Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP, verifica e individua a scala di maggior dettaglio tali ambiti e specifica eventuali ulteriori territori che presentano caratteri di elevata potenzialità paesistica, rispetto ai quali la normativa comunale deve prevedere efficaci strumenti di controllo delle trasformazioni. Il Comune può adottare piani del colore, di arredo urbano per le aree urbanizzate in ambiti di rilevanza paesistica e in particolare lungo i Navigli storici.

5. La Provincia integra e modifica le proposte di ambito di cui al presente articolo in seguito alle verifiche di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali ed in coerenza con i contenuti delle intese di cui al Titolo III della Parte I della presente normativa.

Art. 32 Ambiti di rilevanza naturalistica

1. Gli ambiti di rilevanza naturalistica, individuati alla Tavola 3 e la cui individuazione assume efficacia di prescrizione diretta solo nei casi di cui al comma 5 dell'art. 4, sono connotati dalla presenza di elementi di rilevante interesse naturalistico, geomorfologico, agronomico, in diretto e funzionale rapporto fra loro. Tali ambiti comprendono le aree di naturalità individuate dai vigenti piani territoriali dei Parchi Regionali nonché quelle proposte in via preliminare dal PTCP. Le modalità di intervento ammesse in tali zone rispondono al principio della valorizzazione.

2. Gli indirizzi del PTCP per la tutela di tali ambiti sono:

- a) favorire il riequilibrio ecologico dell'area attraverso la tutela e la ricostruzione degli habitat naturali;
- b) valorizzare le risorse naturalistiche, sviluppando il ruolo di presidio ambientale e paesistico attraverso il potenziamento dei suoi elementi strutturanti;
- c) sostenere e conservare l'identità del territorio, promuovere la diversificazione delle attività agricole anche attraverso tecniche colturali ecocompatibili.

3. Negli ambiti di rilevanza naturalistica, ai sensi dell'art. 4, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) vanno salvaguardati gli elementi orografici e geomorfologici del terreno ed è vietata l'apertura di nuove cave. E' consentita la prosecuzione delle attività estrattive in essere come previste dal Piano Cave. Il ripristino ambientale delle aree di cava dovrà integrarsi con il progetto di rete ecologica provinciale nel rispetto degli aspetti ecosistemici;
- b) non è consentita di norma la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 7 del D.lgs. 22/97, qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di diversa localizzazione, deve essere assoggettata a misure di mitigazione e compatibilità ambientale;
- c) nelle aree agricole comprese all'interno di tali ambiti, l'eventuale insediamento di nuovi complessi agricolo - zootecnici, ove ammessi, dovrà essere integrato da un progetto di inserimento paesistico;
- d) gli interventi di espansione edilizia dovranno evitare la frammentazione del territorio e la compromissione della funzionalità ecologica di tali ambiti;
- e) non è consentita l'installazione di cartellonistica pubblicitaria;
- f) ai fini della valutazione di assoggettabilità alla procedura di VIA degli interventi di cui all'Allegato B del D.P.R. 12 Aprile 1996, ricadenti in tali ambiti, sono da considerare gli specifici elementi di valenza paesistico-ambientale caratterizzanti il contesto in cui è ricompreso l'intervento.

4. La Provincia promuove programmi e progetti strategici, ai fini della valorizzazione di tali ambiti. Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP, verifica e individua a scala di maggior dettaglio tali ambiti, ovvero quei territori che presentano caratteri di elevata potenzialità naturalistica, rispetto ai quali la normativa comunale prevede efficaci strumenti di controllo delle trasformazioni.

5. La Provincia integra e modifica le proposte di ambito di cui al presente articolo in seguito alle verifiche di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali ed in coerenza con i contenuti delle intese di cui al Titolo III della Parte I della presente normativa.

Art. 33 Ambiti agricoli

1. Gli ambiti agricoli, individuati negli strumenti urbanistici comunali, sono aree rurali in cui si esercita l'attività agricola e si qualificano come importante risorsa ambientale rinnovabile, anche per la collettività. Tali ambiti, specificatamente definiti nella Relazione generale, sono stati differenziati in base alla gradualità delle relazioni esistenti fra i diversi elementi componenti il paesaggio agrario. In particolare sono stati definiti gli ambiti agricoli di qualificazione paesistica maggiormente strutturati, gli ambiti agricoli di qualificazione paesistica, gli ambiti agricoli caratterizzati dalla presenza di elementi di qualità paesistica e gli ambiti agricoli a prevalente funzione ecologico - ambientale.

2. I seguenti indirizzi mirano a sostenere e conservare il ruolo di presidio ambientale del territorio rurale, salvaguardando i fattori produttivi del suolo, la vitalità economica e la diversificazione delle attività agricole, attraverso:

- a) la diversificazione delle produzioni agricole nonché il mantenimento di forme di agricoltura di elevato significato storico - paesistico, al fine di favorire la biodiversità e la complessità ambientale;
- b) l'incentivazione dell'agricoltura biologica, di produzioni con tecniche agricole integrate di qualità, ivi comprese la coltivazione di prodotti tipici della tradizione locale;
- c) la riconversione, anche tramite i contributi della Comunità Europea, delle colture agricole intensive e ad alto impatto ambientale con colture agroambientali compatibili;
- d) l'utilizzo di idonee pratiche agricole e manutentive che non alterino l'assetto del paesaggio agrario e la funzionalità dei suoi elementi costitutivi;
- e) interventi per la riqualificazione diffusa dell'agroecosistema mediante incrementi arboreo - arbustivi dell'equipaggiamento di campagna;
- f) il contenimento delle trasformazioni ed i consumi di suolo per espansioni e trasformazioni urbane;
- g) il mantenimento degli elementi tipici dell'organizzazione agraria che ne caratterizzano la tipicità, l'unitarietà e il significato, di cui all'art. 34;
- h) il potenziamento della fruibilità degli spazi rurali per usi sociali e culturali compatibili;
- i) il ricorso agli strumenti di programmazione e alle risorse finanziarie di settore derivanti da regolamenti comunitari, disposizioni nazionali, regionali e provinciali.

3. In coerenza con i fini perseguiti dai regolamenti comunitari e dagli strumenti di pianificazione di settore, quali il Piano di sviluppo agricolo provinciale e dalla L.R. 93/1980 e successive modifiche, negli ambiti agricoli si applicano le seguenti direttive:

- a) deve essere conservata la compattezza delle aree agricole evitando che interventi per nuove infrastrutture o impianti tecnologici comportino la frammentazione di porzioni di territorio di rilevante interesse agricolo;
- b) deve essere garantita la funzionalità e l'efficienza della rete irrigua valorizzandola attraverso opere di ingegneria naturalistica, anche con riferimento agli esempi del Repertorio B;
- c) nelle aree agricole adiacenti alle frange ed alle periferie urbane e metropolitane, le espansioni e trasformazioni urbane dovranno configurarsi come riqualificazione e ricomposizione dei fronti e delle frange urbane, di cui all'art. 42, anche tramite il riequipaggiamento arboreo ed arbustivo del territorio. La progettazione degli interventi dovrà essere mirata all'inserimento storico, paesistico ed ambientale;
- d) le attrezzature, i servizi e le opere di urbanizzazione secondaria ammesse dalla pianificazione comunale o sovracomunale devono essere caratterizzate da bassi rapporti di copertura delle superfici territoriali. In queste aree risulta prioritaria l'attivazione di progetti di rete ecologica di cui all'art. 56.

4. La Provincia si coordina con i soggetti pubblici e privati interessati, incentiva progetti di consolidamento ecologico e di miglioramento fruitivo e culturale del paesaggio agrario.

Il Comune, in fase di adeguamento alle indicazioni del PTCP, provvede a tradurre nei propri strumenti le disposizioni dei precedenti commi, adattandole alle situazioni territoriali locali. In particolare individua a scala locale gli ambiti agricoli sui quali attivare progetti di valorizzazione paesistica o progetti di consolidamento ecologico.

Art. 34 Elementi del paesaggio agrario

1. Gli elementi del paesaggio agrario, la cui individuazione assume efficacia di prescrizione diretta solo nei casi di cui al comma 5 dell'art. 4, costituiscono la trama fondamentale del territorio agricolo. L'identità dei luoghi è il risultato delle relazioni esistenti fra tali elementi. Le modalità di intervento ammesse per tali elementi rispondono al principio della valorizzazione.

2. Gli indirizzi del PTCP mirano alla tutela del paesaggio agrario e alla conservazione dei suoi elementi costitutivi.

3. A ciascuno degli elementi di seguito elencati, ai sensi dell'art. 4, si applicano le seguenti disposizioni:

a) Fontanili

- è vietato alterare la testa e l'asta dei fontanili individuati alla Tavola 3 e, in generale, dei fontanili attivi o nei quali sia ancora presente l'acqua e il fenomeno della risalita;
- è vietata ogni opera di trasformazione, di urbanizzazione e di edificazione all'interno di una fascia, stabilita in via transitoria fino alla maggiore definizione da parte dei comuni, non inferiore a metri 50 misurati dall'orlo della testa e lungo l'asta, per una fascia non inferiore a metri 25 se la situazione attuale lo consente. Nello specifico tali disposizioni non si applicano relativamente alle aree inglobate nell'urbanizzato per le quali lo stato di fatto non lo consente. Le eventuali recinzioni sono consentite solo in forma di siepi di vegetazione arbustiva;
- è da promuovere la riqualificazione delle incisioni della testa e dell'asta per almeno 150 m, dei fontanili attivi e di quelli potenzialmente riattivabili e la relativa vegetazione di pertinenza in quanto elementi di valorizzazione ecologica e agricola del territorio rurale;
- oltre agli interventi necessari per la normale manutenzione della testa e dell'asta, da effettuarsi con tecniche tradizionali, legata alla funzione irrigua dei fontanili, sono ammessi interventi per la fruizione, quali piccole attrezzature di osservazione e percorsi pedonali purché compatibili con le finalità della conservazione e della valorizzazione naturalistica del bene;

b) Marcite

- è da incentivare, attraverso l'attivazione di rapporti con gli operatori agricoli e l'erogazione di contributi finanziari, il mantenimento di tali coltivazioni per il loro valore storico - culturale, anche a fini didattici e ambientali.

c) Rete irrigua

- sono tutelati e valorizzati i percorsi delle rogge e dei canali irrigui evitando alterazioni e interruzioni di tracciato. Sono fatte salve le competenze attribuite ai Consorzi di Bonifica e Irrigazione dalle normative in vigore e dagli specifici obiettivi, piani e programmi ai sensi della L.R. 59/84 e successive modifiche per il governo delle acque interne, compatibilmente con la tutela dei valori paesistici. È ammessa la tominatura per esigenze agricole, atta a garantire l'accesso agli appezzamenti coltivati.

d) Manufatti idraulici

- è vietato alterare i manufatti idraulici di valore paesistico, individuati, in via preliminare alla Tavola 3; per tutti gli altri manufatti, che rappresentano comunque testimonianza storica locale, le eventuali nuove sistemazioni idrauliche, non integrabili con le preesistenze, dovranno essere totalmente alternative senza necessità di eliminazione dei vecchi manufatti;

- vanno recuperati e conservati i manufatti che rappresentano una testimonianza storica locale di modelli atti al governo delle acque irrigue;
 - vengono comunque fatte salve le competenze attribuite ai Consorzi di Bonifica e Irrigazione dalle normative in vigore, nel rispetto della tutela dei valori paesistici dei manufatti idraulici.
- e) Viabilità podereale ed interpodereale
- la viabilità, quale elemento caratterizzante il paesaggio agrario, va conservata e mantenuta in buono stato per l'efficiente transito dei mezzi agricoli. Va incentivata la percorribilità ciclopedonale, anche a scopo turistico e più in generale fruitivo, delle aree agricole che ancora presentano visuali di interesse paesaggistico.
- f) Vegetazione di ripa e bordo campo
- deve essere conservata e riqualificata la vegetazione arboreo - arbustiva attraverso la manutenzione forestale che preveda forme di governo della vegetazione che tenda, con tagli selettivi, a favorire la rinnovazione e l'affermarsi della vegetazione autoctona ancora presente e della flora erbacea nemorale. Devono essere favorite tutte quelle pratiche, anche in applicazione e recepimento di direttive comunitarie, di disposizioni nazionali, regionali, provinciali, che incrementino il patrimonio vegetale.
- g) Complessi rurali
- devono essere ricercate, in via prioritaria, opportunità di recupero e valorizzazione ad usi agricoli, di fruizione turistica, didattica e culturale che mantengano i caratteri dell'edilizia rurale della tradizione locale. Sono ammesse trasformazioni d'uso, purché compatibili con l'attività agricola presente ed il contesto paesaggistico;
 - gli insediamenti e le emergenze rurali di interesse storico individuati alla Tavola 3, sono normati ai successivi artt. 38 e 39.

4. La Provincia incentiva la riattivazione dei fontanili attraverso il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati.

Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP:

- a) verifica i dati conoscitivi presenti alla Tavola 3 ed individua planimetricamente, in scala di maggior dettaglio, la fascia di rispetto intorno alla testa e lungo l'asta dei fontanili ed eventuali nuovi tratti della rete irrigua, i manufatti idraulici e la viabilità storica da sottoporre a tutela; disciplina inoltre, compatibilmente alle destinazioni d'uso delle aree, l'ambito dei fontanili ricadenti in aree urbanizzate;
- b) promuove, anche in collaborazione con la Provincia, progetti per il recupero dei fontanili, delle marcite ed il miglioramento della rete irrigua, con particolare attenzione agli aspetti naturalistici anche facendo riferimento alle indicazioni presenti nel Repertorio B;
- c) individua le modalità per il recupero dei complessi rurali nel rispetto dei caratteri tipologici e morfologici della tradizione locale.

Art. 35 Parchi urbani e aree per la fruizione

1. Il PTCP individua, in via preliminare alla Tavola 3, i parchi urbani esistenti e previsti dalla pianificazione comunale e dai Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi Regionali i quali, per dimensione e bacino di utenza, hanno valenza a scala provinciale. Il PTCP individua, inoltre, aree private di fruizione a livello provinciale, prevalentemente destinate all'esercizio di attività sportive.

2. Gli indirizzi del PTCP per tali ambiti mirano alla creazione di un sistema di connessioni, attraverso percorsi ciclopedonali ed equestri, corridoi ecologici ed interventi paesistici lungo i corsi d'acqua che mettano in relazione tali aree con il sistema dei Parchi Regionali, i PLIS e i luoghi di interesse storico architettonico.

3. Eventuali nuove aree per la fruizione ricreativa e sportiva dovranno preferibilmente essere localizzate in ambiti di trasformazione, quali frange urbane, cave cessate ed aree degradate.

4. La Provincia nell'ambito delle proprie competenze:

- a) individua le aree di maggiore interesse sulle quali promuovere manifestazioni culturali ed attività di fruizione ricreativa;
- b) promuove specifici Programmi di Azione Paesistica, di cui all'art. 70 per la realizzazione di connessioni tra tali aree.

Il Comune promuove l'adozione di Piani del Verde al fine di incrementare la realizzazione di sistemi di connessione del verde pubblico e di gestire correttamente il patrimonio vegetale.

Art. 36 Centri storici e nuclei di antica formazione

1. Il PTCP individua, in via preliminare alla Tavola 3, quali centri storici, le aree urbanizzate di più antico insediamento, corrispondenti ai centri urbani storici di maggior livello gerarchico per la presenza di sedi amministrative, religiose, di mercato, dotati di impianto urbanistico complesso, con diffuse presenze di edifici monumentali o elementi architettonici di pregio.

Il PTCP individua altresì, quali nuclei di antica formazione, i nuclei originari dei centri urbani dotati di ruolo territoriale e di capacità di attrazione più limitata rispetto ai centri storici, caratterizzati da struttura urbana non particolarmente complessa e ricca di funzioni civili e religiose, ancorché dotata di cortine edilizie antiche, continue e riconoscibili.

Sono da considerare parte integrante dei centri e nuclei storici anche le aree di pertinenza funzionale o visiva di edifici e nuclei isolati, le aree inedificate, il verde e le fasce di rispetto o di protezione visiva, gli edifici di costruzione o ricostruzione recente interclusi o accorpati ad un agglomerato storico. Detta individuazione assume efficacia di prescrizione diretta solo nei casi di cui al comma 5 dell'art. 4. I criteri e le modalità di intervento ammesse in tali ambiti rispondono al principio della valorizzazione.

La perimetrazione delle aree, in riferimento all'art. 19 del PTPR, si basa sul rilevamento IGM, prima levata del 1888.

2. Gli indirizzi del PTCP per tali ambiti mirano:

- a) alla ricostituzione ed al mantenimento del paesaggio urbano storico e all'identificazione degli originari caratteri dei centri in relazione con il loro contesto;
- b) alla tutela dell'integrità del reticolo viario e dell'impianto urbano e al mantenimento delle tipologie edilizie storiche, evidenziando i caratteri di unitarietà e tipicità dei luoghi attraverso la valorizzazione dei segni storici e la conservazione degli elementi architettonici di dettaglio, come materiali, componenti edilizie, colori, ecc., da inquadrarsi in appositi studi di indirizzo a cura dei Comuni.

3. Entro il perimetro del centro storico e dei nuclei di antica formazione si applicano le norme e le procedure urbanistiche definite dalle norme regionali e, ai sensi dell'art.

4, le seguenti disposizioni:

- a) le norme edilizie sono integrate da specificazioni per il mantenimento dei caratteri di tipicità dell'edilizia locale, quali componenti architettoniche, materiali di finitura, colori, pavimentazioni esterne;
- b) sono ammessi di regola gli interventi non distruttivi del bene e dei suoi elementi, nel rispetto dei caratteri formali e delle tecniche costruttive tradizionali allo scopo di non alterare l'equilibrio del complesso e la sua struttura;
- c) gli interventi di nuova edificazione, dove ammessi, dovranno ricercare l'inserimento nel tessuto edilizio esistente, sia per gli aspetti tipologico - funzionali, che per quelli architettonico - espressivi;
- d) la destinazione d'uso dovrà essere coerente con gli elementi tipologici, formali e strutturali del singolo organismo edilizio, valutato in relazione alla prevalenza dell'interesse storico;
- e) gli assi stradali che hanno determinato l'impianto originario devono essere evidenziati.

4. La Provincia nell'ambito delle proprie manifestazioni culturali, individua i poli di maggiore interesse al fine di valorizzare l'identità e la storia locale. Sviluppa in coerenza con il PTPR attività di promozione e fruizione turistica.

Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico comunale alle indicazioni del PTCP oltre a quanto prescritto dal primo comma dell'art. 17 della L.R. 51/1975 e successive modifiche, verifica i perimetri dei centri e nuclei storici, ai sensi dell'art. 19 del PTPR, "specificando e motivando eventuali scostamenti rispetto a quanto contenuto nella cartografia del PTCP. Gli ambiti rappresentati in tale cartografia rappresentano la base tecnica di riferimento per la definizione delle zone A, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444".

Art. 37 Comparti storici al 1930

1. Il PTCP individua, in via preliminare alla Tavola 3, i comparti urbanistici alla soglia storica del 1930, che possono comprendere architetture, insediamenti e complessi urbanistici, di progettazione qualificata e significativa nella storia dell'arte e della cultura, costituenti un ambiente progettato unitariamente, con caratteri stilistici omogenei, di interesse storico. I criteri e le modalità di intervento ammesse in tali ambiti rispondono al principio della valorizzazione.

2. Gli indirizzi del PTCP sono finalizzati alla conservazione e tutela dell'impianto urbanistico e dei suoi elementi tipologici e stilistici che presentano caratteri originari di unitarietà.

3. In base alla rilevanza architettonica degli edifici e del comparto urbanistico, gli interventi saranno disciplinati dalle norme urbanistiche comunali, in coerenza con le finalità sopra descritte.

4. Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP:

- a) completa l'individuazione e la normazione di tali beni;
- b) elenca gli edifici pubblici che hanno più di cinquant'anni (D.lgs. 490/1999);
- c) individua le architetture moderne e contemporanee di interesse storico - tipologico.

Art. 38 Insediamenti rurali di interesse storico

1. Il PTCP individua, in via preliminare alla Tavola 3, i nuclei e le aggregazioni insediative di origine e tipologia rurale, di antica formazione, sorte lungo la rete irrigua

storica o lungo i percorsi storici, in organico rapporto con il paesaggio agrario circostante.

Tali nuclei e aggregazioni insediative sono caratterizzati da un impianto planimetrico e da un tessuto edilizio relativamente integri, sono costituiti da edifici e complessi produttivi agricoli (cascine) comprendenti strutture edilizie, organismi ed elementi architettonici di interesse storico e ambientale legati a funzioni abitative, produttive agricole e zootecniche, anche con presenza di edifici religiosi e abitazioni padronali. Detta individuazione assume efficacia di prescrizione diretta solo nei casi di cui al comma 5 dell'art. 4. I criteri e le modalità di intervento in tali ambiti sono afferenti al sistema della valorizzazione di cui all'art. 27.

2. Gli indirizzi del PTCP per tali ambiti sono:

- a) valorizzazione e recupero del paesaggio agrario storico nelle sue strutture insediative e produttive edificate e nei rapporti con il contesto: l'unità aziendale, la rete irrigua, le alberature, le strade agrarie;
- b) recupero del paesaggio storico, dell'impianto e del tessuto edificato, attraverso modalità di intervento edilizio (organizzazione dei nuovi volumi edilizi, forme, materiali) nonché adozione di tecniche produttive che permettano lo sviluppo della agricoltura e della zootecnia nel rispetto dei fondamentali caratteri storici e ambientali dell'insediamento e del paesaggio circostante.

3. Agli insediamenti rurali di interesse storico, ai sensi dell'art. 4, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) gli interventi di recupero dei manufatti esistenti devono privilegiare il rispetto della morfologia dell'insediamento, dei caratteri tipologici e dei materiali costruttivi tipici del luogo;
- b) gli interventi di nuova edificazione, dove ammessi, devono ricercare l'inserimento nel tessuto edilizio esistente, sia per gli aspetti tipologico funzionali che per quelli architettonico - espressivi;
- c) i mutamenti della destinazione agricola originaria degli edifici eventualmente dismessi, sono consentiti qualora non pregiudichino la prosecuzione dell'attività agricola o non alterino i caratteri e gli elementi del contesto territoriale, quali i tracciati stradali poderali ed interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione, le siepi, i filari alberati, gli elementi storico - testimoniali riconducibili alla originaria partizione agraria.

4. La Provincia promuove attraverso strumenti informativi, la conoscenza e la fruizione turistica degli insediamenti individuati all'interno di percorsi di interesse paesistico, di cui all'art. 40.

Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP:

- a) definisce su planimetria in scala adeguata il perimetro dell'insediamento rurale di interesse storico, integrandolo con le aree di pertinenza visiva o funzionale disposte ai margini, ai fini di completare il repertorio delle conoscenze dei beni presenti sul territorio provinciale;
- b) integra le norme dello strumento urbanistici con quanto definito al precedente comma 3.

Art. 39 Elementi storico - architettonici

1. Il PTCP individua, in via preliminare alla Tavola 3, gli elementi storico architettonici quali: edifici storici, religiosi, civili, militari, rurali, ville, parchi e giardini storici, edifici di archeologia industriale, luoghi e scenari della memoria storica e loro

ambiti paesistici e spaziali di pertinenza, testimonianze significative della storia e della cultura, che costituiscono emergenze puntuali.

Gli elementi storico - architettonici comprendono, altresì, le emergenze paesistiche complesse, caratterizzate dalla presenza di più elementi strettamente interconnessi e caratterizzanti il territorio. Detta individuazione assume efficacia di prescrizione diretta solo nei casi di cui al comma 5 dell'art. 4. I criteri e le modalità di intervento ammessi per tali elementi rispondono al principio della valorizzazione.

2. Il PTCP individua i seguenti indirizzi:

- a) la tutela conservativa dei beni in oggetto, volta al mantenimento e al ripristino della loro originaria struttura e consistenza e al mantenimento dell'integrità e della significatività, anche estetico - visuale del contesto paesistico - ambientale connesso;
- b) la promozione di riutilizzi e recuperi, volti anche alla conservazione dei significati degli organismi, dei luoghi e dei contesti che li hanno prodotti originariamente;
- c) la valorizzazione anche dei siti storici di non particolare emergenza architettonica o paesistica, ma che rappresentano un valore diffuso e capillare, capace di attribuire identità storica e culturale ai luoghi nonché di assumere il ruolo di punti di appoggio per il progetto di rete ecologica provinciale o per la strutturazione di percorsi turistico ricreativi.

3. Gli elementi individuati comprendono sia i beni vincolati ai sensi del D.lgs. 490/1999, per i quali sono fatti salvi i poteri dell'autorità statale in materia, sia beni ritenuti di valore storico - architettonico e individuati in via preliminare dal PTCP. Tali beni saranno puntualmente riportati negli elaborati degli strumenti urbanistici comunali. Agli elementi storico - architettonici, ai sensi dell'art. 4, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria di risanamento conservativo e di restauro devono essere orientati al mantenimento dello stato dei luoghi;
- b) gli interventi ricostruttivi o di recupero dovranno essere subordinati alla redazione di un progetto riguardante non solo i caratteri storico architettonici dei singoli manufatti, ma esteso all'intero contesto in cui il bene è inserito. Nel caso dei giardini e parchi storici, gli interventi vanno inquadrati all'interno di uno studio complessivo che consideri tutte le sue componenti, architettoniche, materiche e vegetali;
- c) eventuali modifiche alla destinazione d'uso vanno finalizzate alla loro valorizzazione, attraverso un'attenta valutazione della compatibilità delle nuove funzioni previste, evitando la frammentazione dei beni stessi e rispettando il contesto in cui sono inseriti;
- d) gli interventi di modifica all'aspetto esteriore dovranno essere supportati da specifici studi di verifica degli effetti indotti con particolare attenzione alle visuali e ai rapporti percettivi esistenti, alla compatibilità delle destinazioni d'uso e a tutti quegli aspetti che possono influire sulla conservazione dei caratteri peculiari del bene considerato.

Ai fini della valorizzazione dovrà essere favorita la funzione sociale connessa all'accessibilità, alla conoscenza e, ove possibile, alla fruizione dei luoghi e dei beni.

4. La Provincia promuove la divulgazione e la conoscenza di tali emergenze al fine di una loro valorizzazione culturale e turistico - fruitiva. A tal fine la Provincia mette a disposizione, per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, quale misure di conoscenza il Repertorio degli elementi storici, paesistici e ambientali. La Provincia

inoltre promuove quale azione di valorizzazione turistica la creazione di parchi culturali.

Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP:

- a) verifica alla scala di maggior dettaglio i dati conoscitivi presenti nel Repertorio A ed individuati alla Tavola 5 in funzione dell'importanza storica, delle attuali caratteristiche e dell'attuale funzione svolta dai diversi elementi;
- b) verifica e individua alla scala di maggior dettaglio i dati conoscitivi individuati in via preliminare alla Tavola 3;
- c) individua eventuali altre emergenze, singole o complesse, da sottoporre ad azioni di tutela;
- d) definisce planimetricamente e catastalmente gli oggetti e le relative aree di protezione e determina gli interventi ammessi e le destinazioni d'uso compatibili, secondo le direttive di cui al precedente comma 3;
- e) promuove l'adozione di Piani del Verde al fine di tutelare e gestire correttamente il patrimonio vegetale di interesse storico, anche attraverso programmi di manutenzione a breve, medio e lungo termine, nonché di incrementare la realizzazione di sistemi di connessione del verde pubblico.

Art. 40 Percorsi di interesse paesistico

1. Il PTCP individua, in via preliminare alla Tavola 3, i percorsi (strade, ferrovie e canali) che attraversano ambiti di qualità paesistica o che collegano mete di interesse storico e turistico, anche di importanza minore.

Lungo tali percorsi vengono altresì individuati anche quei tratti o quei luoghi dai quali si godono ampie viste a grande distanza o con ampio campo visivo, che permettono di cogliere in modo sintetico i caratteri distintivi del paesaggio.

Parte di questi tracciati costituiscono fondamento dell'organizzazione storica del territorio, così come rilevato dalla cartografia storica della prima levata I.G.M. del 1888. Detta individuazione assume efficacia di prescrizione diretta solo nei casi di cui al comma 5 dell'art. 4. I criteri e le modalità di intervento ammessi, lungo tali percorsi, rispondono al principio della valorizzazione.

2. Il PTCP individua i seguenti indirizzi:

- a) valorizzazione e conservazione dei tracciati e dei caratteri fisici, morfologici, vegetazionali o insediativi che costituiscono gli elementi di riconoscibilità e di specificità, anche funzionale, del percorso;
- b) mantenimento, lungo i percorsi, dei luoghi panoramici;
- c) incentivazione dei riusi finalizzati alla realizzazione di una rete di percorsi ciclopedonali.

3. Ai luoghi e percorsi di interesse paesistico, ai sensi dell'art. 4, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato gli interventi di trasformazione non devono limitare le visuali panoramiche nei punti e lungo i percorsi individuati;
- b) non è consentita, all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, l'installazione di cartellonistica pubblicitaria lungo il percorso, ad eccezione delle targhe, dei cartelli e di tutta la segnaletica direzionale ed informativa prevista dal codice della strada;
- c) vanno tutelati e valorizzati gli elementi significativi che arricchiscono i percorsi di interesse paesistico ed ambientale.

4. La Provincia formula specifici criteri per la valorizzazione dei percorsi storici e d'interesse storico-paesistico atti a garantire, anche rispetto ad interventi di trasformazione, la loro visibilità e leggibilità. La Provincia promuove altresì la fruizione di tali percorsi attraverso iniziative culturali ed incentiva la realizzazione di percorsi ciclabili protetti.

Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP:

- a) identifica e classifica i diversi tipi di percorso e le direttrici visive di maggiore sensibilità, presenti lungo i percorsi o nei punti panoramici, cioè quelle che offrono una "veduta" su luoghi di particolare interesse paesistico, quali le emergenze geomorfologiche, vegetazionali e storico - culturali, o viste di particolare profondità e ampiezza;
- b) può individuare nuovi elementi da sottoporre a progetti di valorizzazione paesistica, in base a quanto specificato nel precedente comma 3;
- c) integra le norme del proprio strumento urbanistico con specifiche indicazioni di salvaguardia della panoramicità e della fruibilità paesistica dei percorsi individuati;
- d) attua azioni finalizzate ad evitare ogni compromissione delle condizioni di visibilità dai punti e dai percorsi panoramici, al fine di garantire la libera fruizione visiva dei paesaggi e degli orizzonti circostanti. Lungo tali direttrici e nell'immediato intorno, le trasformazioni sono soggette alle disposizioni di cui al precedente comma 3;
- e) propone fasce di rispetto, distinte da quelle di rispetto stradale, all'interno delle quali applicare indirizzi di valorizzazione paesistica, relativamente sia alla tipologia degli insediamenti previsti, che alla limitazione della cartellonistica;
- f) incentiva tutte le opere necessarie al miglioramento delle condizioni di fruizione visiva (piazzole, punti di sosta, aree attrezzate).

Art. 41 Aree Archeologiche

1. Il PTCP individua, in via preliminare alla Tavola 3, le aree sottoposte a vincolo archeologico e le aree a rischio archeologico. Detta individuazione assume efficacia di prescrizione diretta solo nei casi di cui al comma 5 dell'art. 4. I criteri e le modalità di intervento ammesse in tali aree rispondono al principio della valorizzazione.

- a) *Aree a vincolo archeologico (Tavv. 3 e 5)*

Ambiti sottoposti a specifico vincolo di cui all'art. 146 del D.lgs. 490/1999.

- b) *Aree a rischio archeologico (Tav. 3)*

Ambiti caratterizzati dall'accertato ritrovamento di beni di interesse archeologico.

In particolare modo si segnalano quelle aree urbane e suburbane presso cui vi sono stati ritrovamenti ed aree in prossimità di località scomparse.

- c) *Aree di rispetto archeologico*

Ambiti corrispondenti a una fascia di m. 150 lungo i corsi d'acqua di cui all'Elenco 2 che per storicità sono considerati luoghi di potenziale rischio, nonché quelle espressamente indicate dalla Sovrintendenza ai beni archeologici.

2. Gli indirizzi del PTCP per la tutela dei beni di interesse storico archeologico sono di controllo di ogni tipo di scavo o di movimento del suolo e del sottosuolo nelle aree a rischio archeologico di cui al precedente comma 1.

3. All'interno di tali ambiti, ai sensi dell'art. 4, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) nelle aree a vincolo archeologico qualsiasi intervento è subordinato all'autorizzazione della Sovrintendenza archeologica;

- b) nelle aree di rischio ed in quelle di rispetto archeologico gli scavi o le arature dei terreni di profondità maggiore di cm. 50 devono essere preventivamente segnalati alla Sovrintendenza archeologica;
 - c) gli interventi di scavi o movimenti di terra nelle aree archeologiche, devono essere effettuati attraverso l'utilizzo di mezzi idonei al fine di salvaguardare l'integrità di eventuali reperti.
4. La Provincia promuove anche in collaborazione con la Sovrintendenza archeologica oltre all'aggiornamento dei dati relativi ai ritrovamenti, la conoscenza dei beni e dei siti archeologici attraverso adeguate attività culturali.

Art. 42 Frange urbane

1. Si definiscono frange urbane gli ambiti posti ai margini del paesaggio urbano, caratterizzati da una frammistione funzionale e tipologica, con un'organizzazione territoriale casuale (margini sfrangiati, costruzioni prive di geometrie riconoscibili), di un contesto che ha perso le proprie identità, sia strutturali che di paesaggio, privo di un impianto urbano di qualità. I criteri e le modalità di intervento ammesse in tali aree rispondono al principio della riqualificazione.

2. Gli indirizzi del PTCP mirano:

- a) al recupero di un rapporto organico tra spazi aperti e tessuto urbanizzato, considerando tutti gli aspetti di tipo socio - economico e urbanistico oltre che di disegno urbano. Tali elementi possono concorrere ad un'azione programmata sul territorio, sia relativamente ai luoghi che non presentano una qualità urbana consolidata (le frange del costruito) sia a quelli con usi agricoli marginali, affinché entrambi i contesti possano assumere caratteri strutturali e ambientali qualificanti;
- b) al recupero di una configurazione riconoscibile dei luoghi attraverso l'individuazione delle permanenze come elementi irrinunciabili nel rapporto tra nuovo ed esistente;
- c) al riconoscimento, all'interno di tali ambiti, di strutture urbane significative in grado di attribuire identità storica, visiva e morfologica ai luoghi anche al fine di proporre nuove forme di integrazione tra città e campagna;
- d) alla promozione di nuove forme negoziali partecipative orientate all'integrazione tra pianificazione territoriale e tutela ambientale.

3. Ai fini di un possibile recupero di relazione fra aree edificate ed aree libere si applicano i seguenti indirizzi:

- a) i progetti di nuova edificazione vanno integrati con proposte relative all'inserimento paesistico dell'opera nel contesto di frangia;
- b) in alternativa a forme di intervento edilizio episodiche o isolate vanno promossi accordi fra soggetti pubblici e privati al fine di incentivare uno sviluppo orientato alla razionalizzazione funzionale e morfologica delle aree di frangia.

4. La Provincia promuove il miglioramento della qualità paesistica delle frange urbane anche attraverso gli esempi progettuali presenti nel Repertorio B.

Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP:

- a) individua gli ambiti di frangia urbana di cui al comma 1 e definisce la tipologia dei nuovi interventi edilizi corredati da indicazioni che permettano una maggiore integrazione paesistico ambientale;

- b) individua criteri operativi e di intervento in relazione alle specifiche problematiche degli ambiti di frangia, in coerenza con gli indirizzi e le direttive di cui ai precedenti commi.

Art. 43 Elementi detrattori

1. Per elementi detrattori si intendono gli ambiti e gli elementi caratterizzati da degrado o abbandono che costituiscono situazioni di forte disturbo e conflitto con l'assetto paesaggistico del contesto in cui si inseriscono. In particolare si intendono quelle aree circoscritte dotate di una precisa connotazione in senso negativo, legate a forme di degrado la cui origine è chiaramente individuabile (discariche, cave, depositi a cielo aperto, elettrodotti). I criteri e le modalità di intervento ammesse in tali ambiti rispondono al principio della riqualificazione.

2. Gli indirizzi del PTCP sono:

- a) una corretta programmazione degli usi compatibili del territorio;
- b) la riqualificazione dei contesti degradati.

3. Ai fini di controllare e limitare gli usi impropri del territorio, il PTCP individua, le seguenti direttive:

- a) la localizzazione degli elementi sopra definiti, dovrà considerare gli effetti negativi indotti rispetto al contesto paesistico e ambientale;
- b) la progettazione dovrà essere mirata al corretto inserimento paesistico. I progetti di recupero delle situazioni di degrado esistenti dovranno promuovere il miglioramento complessivo della qualità paesistica dei luoghi.

4. La Provincia promuove programmi di intervento in coordinamento con i soggetti pubblici e privati finalizzati al recupero delle situazioni di degrado di scala sovracomunale anche mediante l'identificazione degli interventi prioritari rispetto ai quali indirizzare politiche programmi di recupero dell'elemento detrattore, al fine di riqualificare il contesto paesistico compromesso.

Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP, individua gli elementi detrattori presenti sul proprio territorio e promuove interventi di riqualificazione anche attraverso opportune misure di mitigazione o compensazione ambientale.

CAPO II - Difesa del Suolo

Art. 44 Oggetto e contenuti per la difesa del suolo

1. Il PTCP ha per oggetto la difesa del suolo intesa come prevenzione delle condizioni di rischio idrogeologico, risanamento delle acque superficiali e sotterranee, tutela degli aspetti ambientali attraverso una pianificazione del territorio e programmazione di interventi compatibili.

2. Il PTCP recepisce le finalità di cui alla legge quadro sulla difesa del suolo L. 183/1989 svolgendo specifici approfondimenti conoscitivi e individuando le disposizioni per orientare in modo sostenibile le scelte progettuali.

3. Ogni progetto che comporti operazioni di cui al D.M. 11/03/88 deve essere accompagnato da una verifica geologico - geotecnica che attesti l'insussistenza di fenomeni di dissesto e instabilità pregressi e in atto. Tale verifica deve essere allegata al progetto di intervento.

Art. 45 Ambiti a rischio idrogeologico

1. Si intendono a rischio idrogeologico gli ambiti in cui si possa verificare un dissesto idrogeologico, causando danni a persone, cose e patrimonio ambientale in base al grado di vulnerabilità del territorio e alla probabilità che tale evento accada. Detta individuazione assume efficacia di prescrizione diretta solo nei casi di cui al comma 5 dell'art. 4 e, per le verifiche a scala di maggior dettaglio operate dal PTCP, a seguito del perfezionamento delle intese di cui al precedente art. 16, comma 2.
2. Gli indirizzi del PTCP mirano alla prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico attraverso una pianificazione orientata al ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, al recupero degli ambiti fluviali, alla programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, alla stabilizzazione e consolidamento dei terreni.
3. Il PTCP recepisce le disposizioni del PAI, relativamente alla prevenzione del rischio idrogeologico in conformità a quanto segue:
 - a) *Fascia A del PAI*: si applicano le relative disposizioni del PAI. Alla Tav. 5bis sono riportate le fasce del PAI vigente. Alla Tav. 2 sono riportate le fasce verificate dal presente PTCP rispetto agli elementi fisici rilevati a scala di maggior dettaglio. Le disposizioni di cui alla fascia A del PAI si applicano altresì alla fascia di rispetto di 10 m lungo i corsi d'acqua di cui all'art. 96 del R.D. 523/1904.
 - b) *Fascia B del PAI*: si applicano le relative disposizioni del PAI. Alla Tav. 5bis sono riportate le fasce del PAI vigente. Alla Tav. 2 sono riportate le fasce verificate dal presente PTCP rispetto agli elementi fisici rilevati a scala di maggior dettaglio;
 - c) *Zone B-Pr del PAI*: a tali aree, potenzialmente interessate da inondazioni e collocate in corrispondenza delle fasce B di progetto del PAI, si applicano le disposizioni dell'art. 51 del PAI. Alla Tav 5bis sono riportate le aree del PAI vigente;
 - d) *Zone I del PAI*: a tali aree, potenzialmente interessate da inondazioni si applicano le disposizioni dell'art. 51 del PAI. Alla Tav 5bis sono riportate le aree del PAI vigente;
 - e) *Fascia C del PAI* di inondazione per piena catastrofica. Alla Tav. 5bis sono riportate le fasce del PAI vigente. Alla Tav. 2 sono riportate le fasce verificate dal presente PTCP rispetto agli elementi fisici rilevati a scala di maggior dettaglio. I criteri per la definizione delle attività consentite in fascia C e le relative prescrizioni, volte a garantire la compatibilità degli interventi di trasformazione territoriale, sono desumibili dalla specifica regolamentazione regionale di cui alla D.G.R. 29 Ottobre 2001 n. 7/6645 e successive eventuali modifiche od integrazioni. Nel caso di aree comprese tra la fascia C del PAI e il tratto indicato in Tav. 5bis come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" si applicano le disposizioni relative all'art. 31 comma 5 del PAI;
 - f) *Aree a vincolo idrogeologico* definite ai sensi del R.D. 3267/1923 e della L.R.33/1988. In tali aree, qualora le stesse si sovrappongano con le fasce e le aree di cui al presente comma, andranno mantenuti i boschi presenti e indirizzati interventi di forestazione nel rispetto delle Norme di Attuazione del PAI. Ai fini del mantenimento della stabilità dei terreni si rimanda al precedente art. 44, comma 3;
 - g) *Aree con potenziale dissesto* segnalate in via preliminare nella Tav. 2 sulla base degli studi geologici sinora redatti ai sensi della L.R. 41/1997. Le relative disposizioni andranno riferite alla specifica regolamentazione del PAI e a quella regionale di cui alla D.G.R. 29 Ottobre 2001 n. 7/6645.

4. Per la complessità del reticolo idrografico e la conformazione del territorio, la Provincia approfondisce le analisi relative al rischio idrogeologico anche in relazione al comma 11 art. 1 del PAI, tenuto conto dei contributi derivanti dagli Enti che operano sul territorio. La Provincia individua alla Tav. 2, quali misure di conoscenza, un primo repertorio delle *aree di esondazione* documentate sulla base delle segnalazioni dei Comuni. La Provincia fornisce inoltre supporto tecnico ai Comuni relativamente agli adempimenti previsti alla D.G.R. 25 Gennaio 2002, n. VII/7868 ossia per la definizione del reticolo idrografico minore e per le attività di polizia idraulica.

La Provincia promuove la realizzazione di un piano di settore specifico per la ridefinizione delle aree a vincolo idrogeologico, ai sensi della L.R. 33/1988.

Il Comune ha l'obbligo di adempiere alle disposizioni previste dal PAI vigente e alle relative disposizioni regionali tra cui la D.G.R. 11 Dicembre 2001 n. 7/7365.

Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP:

- a) predisporre e aggiorna idonea documentazione con delimitazione cartografica su CTR scala 1: 10.000, di ogni evento calamitoso occorso, legato sia alle dinamiche fluviali sia a quelle di tipo geomorfologico (smottamenti, etc);
- b) individua le infrastrutture e i manufatti ricadenti in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o che costituiscano elemento di rischio. Nelle more dell'attuazione dell'art. 1 comma 5 della L. 267/1998 e ai sensi dell'art. 18 bis del PAI, previa intesa con gli Enti sovraordinati, ne promuovono la delocalizzazione.

Art. 46 Corsi d'acqua

1. Il PTCP, all'Elenco 2, riporta i più importanti corsi d'acqua con caratteristiche prevalentemente naturali e quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi del comma 1, lettera c) art. 146 del D.lgs. 490/1999 integrati con i tratti del reticolo principale conformemente alla D.G.R. 25 Gennaio 2002, n. VII/7868. Detta individuazione assume efficacia di prescrizione diretta solo nei casi di cui al comma 5 dell'art. 4. Per corso d'acqua s'intende il sistema costituito dall'alveo, dalle acque che vi fluiscono e dalle relative sponde. In particolare s'intende per corsi d'acqua naturali, la porzione di territorio costituita oltre che dall'alveo e dalle sponde, anche dalla piana circostante, in cui hanno sede fenomeni morfologici, idraulici e naturalistico ambientali connessi al regime idrologico del corso d'acqua. Le modalità di intervento ammesse per tali elementi rispondono al principio della valorizzazione.

2. Il PTCP individua ai fini della loro tutela e salvaguardia i seguenti indirizzi:

- a) favorire il naturale evolversi dei fenomeni di dinamica fluviale e degli ecosistemi;
 - b) migliorare la capacità di laminazione delle piene e di autodepurazione delle acque.
3. Lungo i corsi d'acqua, di cui all'Elenco 2, ai sensi dell'art. 4, si applicano i seguenti indirizzi e prescrizioni di legge:
- a) la programmazione e progettazione degli interventi di difesa del suolo e di regimazione idraulica devono essere orientate verso soluzioni di tipo integrato che coniughino aspetti di prevenzione del rischio idraulico con il miglioramento della qualità delle acque e la fruibilità dei luoghi;
 - b) le opere di difesa del suolo, di regimazione idraulica e in generale ogni intervento infrastrutturale sui corsi d'acqua devono essere realizzati in modo da rispettare la diversità ambientale, da ridurre al minimo la rottura di stabilità degli ecosistemi locali e le sue ripercussioni sui tratti situati più a valle. In tal senso devono essere individuate, conformemente alle disposizioni del PAI, aree libere in cui consentire la naturale divagazione dei corsi d'acqua e favorire il ristagno delle acque di

supero nei brevi periodi di intensa precipitazione meteorica ed il successivo lento rilascio delle stesse al termine della crisi, evitando ove possibile di procedere con opere strutturali. La progettazione e la realizzazione delle opere di cui sopra deve tendere non solo a minimizzare gli impatti sulle componenti ambientali ma soprattutto al miglioramento della funzionalità ecologica dell'ambito fluviale e al miglioramento della qualità paesistica dei luoghi, con adeguati accorgimenti tecnici. Devono essere utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica, a meno che non sia dimostrata la loro inapplicabilità, anche con riferimento agli esempi progettuali di cui al Repertorio B;

- c) favorire la riduzione della pericolosità dei corsi d'acqua in caso di piena attraverso una regolare pulizia degli alvei con asportazione di materiale ingombrante e di quanto può ostacolare il regolare deflusso delle acque;
- d) favorire ove possibile la sostituzione di opere di difesa del suolo di tipo tradizionale relativi a corsi d'acqua naturali, con sistemazioni di ingegneria naturalistica. A tal fine i manufatti in calcestruzzo, muratura, scogliera o prismata in caso di ripristino o adeguamento funzionale, non possono essere riparati o ristrutturati ma devono essere sostituiti con interventi di rinaturazione delle sponde. E' opportuno non mutare la tipologia costruttiva e lo stile di opere idrauliche, o connesse ai corsi d'acqua, che siano dotate di valore o riconoscibilità storico - architettonica;
- e) le nuove opere di attraversamento stradale e ferroviario, o comunque le infrastrutture a rete che interessano i corsi d'acqua naturali, devono essere progettate nel rispetto della specifica Direttiva allegata alle Norme di Attuazione del PAI;
- f) vanno mantenuti i tracciati dei corsi d'acqua naturali. Gli interventi che comportano la regolazione dei corsi d'acqua naturali, i rivestimenti, la bonifica e altri simili che incidono sul regime delle acque, dovranno essere comunicati alla Provincia;
- g) è vietata la copertura o il tombinamento dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 152/1999, fatti salvi casi dettati da ragioni di tutela di pubblica incolumità, ove sia dimostrata l'impossibilità di intervenire con altri sistemi o mezzi. Riguardo ai tombinamenti esistenti dei corsi d'acqua naturali, ai sensi dell'art. 21 del PAI, i proprietari o concessionari predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del PAI, una verifica idraulica di tali opere in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani. Sono da privilegiare interventi di ripristino delle sezioni di deflusso a cielo aperto con priorità per quelle opere di copertura che determinano condizione di rischio idraulico. Tali azioni risultano prioritarie per le aree libere dove non sussistano ostacoli agli interventi di rinaturazione e al ripristino della funzionalità idraulica.
- h) per i corsi d'acqua ad uso irriguo, gli interventi dovranno essere compatibili alle esigenze e alle necessità della funzione agricola.

4. La Provincia di Milano promuove, anche attraverso forme di incentivazione e di coordinamento con soggetti pubblici e privati, interventi di manutenzione di tali ambiti, sviluppa azioni volte al miglioramento delle condizioni di sicurezza e alla qualità ambientale e paesaggistica. Nell'ambito delle specifiche competenze di polizia idraulica, verranno definiti programmi di manutenzione secondo la specifica Direttiva allegata alle Norme di Attuazione del PAI. La Provincia ed i Comuni collaborano agli interventi di rimozione di rifiuti negli ambiti fluviali sulla base delle indicazioni specifiche riportate all'art. 7 della L.R. 33/1977.

Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP, verifica i tracciati dei corsi d'acqua presenti alla Tavola 2 ed individua planimetricamente in scala di maggior dettaglio eventuali nuovi tratti da sottoporre al regime di tutela di cui al presente articolo.

I Consorzi di bonifica e irrigazione, in sintonia con gli indirizzi di cui al comma 2 lettera b), per la parte di reticolo idrografico di propria competenza svolgono specifiche attività consentite dalla normativa di settore, al fine di regolare i deflussi delle acque ed evitare situazioni di rischio idraulico.

Art. 47 Ciclo delle acque

1. Le acque superficiali e sotterranee costituiscono un sistema complesso formato da un reticolo idrografico superficiale gerarchizzato in tratti principali e secondari, connesso ai corpi idrici sotterranei a loro volta distinti in falda freatica superficiale e falde profonde.
2. Le componenti di tale sistema, interagendo dinamicamente, costituiscono un ciclo idrologico la cui gestione deve avvenire in modo unitario, sia in termini qualitativi che quantitativi. A tal fine il PTCP individua i seguenti indirizzi:
 - a) tutela delle risorse idriche al fine di impedire ogni forma impropria di utilizzo e trasformazione;
 - b) prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici;
 - c) valorizzazione e salvaguardia nel tempo della qualità e quantità del patrimonio idrico per usi sostenibili;
 - d) ripristino e mantenimento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici.
3. In relazione agli indirizzi sopra definiti, per la valorizzazione di tali ambiti si applicano le seguenti direttive:
 - a) gli scarichi idrici dovranno possedere requisiti di qualità compatibili con l'effettivo stato del recettore;
 - b) deve essere favorita l'immissione delle acque pluviali sul suolo e nei primi strati del sottosuolo, evitando comunque condizioni di inquinamento. Nella realizzazione dei nuovi interventi di urbanizzazione e di infrastrutturazione vanno definite opportune aree atte a favorire l'infiltrazione e l'invaso temporaneo diffuso delle precipitazioni meteoriche, come indicato all'art. 12 del PAI;
 - c) le immissioni dirette delle acque meteoriche negli alvei fluviali devono essere ridotte, favorendo opportune soluzioni progettuali e individuando aree in grado di fermare temporaneamente le acque nei periodi di crisi e di regolarne il deflusso al termine degli stessi;
 - d) per gli impianti di depurazione di futura realizzazione o per l'ampliamento degli esistenti deve essere prevista, ove possibile, l'adozione del trattamento terziario e di processi di fitodepurazione o di lagunaggio. Deve inoltre essere incentivato il riuso delle acque depurate;
 - e) nei nuovi insediamenti sono da promuovere la distinzione delle reti di distribuzione in acque di alto e basso livello qualitativo e interventi di riciclo e riutilizzo delle acque meteoriche.
4. La Provincia, al fine di una corretta gestione delle risorse idriche sotterranee, prevede uno specifico Piano di Settore che caratterizzi la loro vulnerabilità coerentemente ai seguenti obiettivi :
 - a) valutare la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi a cui sovrapporre gli elementi di potenziale pericolo di contaminazione;

- b) perimetrare le aree di ricarica delle falde profonde;
- c) eseguire un'analisi storica delle oscillazioni piezometriche di almeno 50 anni;
- d) fornire indirizzi e prescrizioni alle scelte urbanistiche al fine di tutelare gli aspetti qualitativi e quantitativi delle risorse idropotabili. In particolare tali indirizzi riguarderanno la disciplina degli usi del suolo all'interno della zona di rispetto delle opere di captazione a scopo potabile ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 152/1999 e successive modifiche;
- e) diversificare gli usi delle acque sotterranee e ridurre l'eccessivo sfruttamento delle falde profonde, attraverso il contenimento dei consumi di acqua potabile, la riduzione dei prelievi industriali e le perdite dalla rete acquedottistica, ai sensi del D.lgs. 152/1999 e della L. 36/1994 e relative norme regionali attuative. In particolare le acque pregiate dovranno essere destinate a scopo unicamente potabile.

La Provincia orienta i controlli ambientali di propria competenza al fine di:

- a) contenere gli scarichi abusivi;
- b) monitorare le portate dei corpi idrici, anche tramite il coinvolgimento dei comuni rivieraschi;
- c) individuare le cause della contaminazione dei corpi idrici (L.R. 32/1980);
- d) individuare le fonti di contaminazione della falda (L.R. 62/1985).

La Provincia promuove:

- il risanamento delle reti acquedottistiche e fognarie obsolete e della posa di doppia rete acquedottistica;
- la messa in opera di pozzi per pompe di calore al fine di contenere la risalita della falda;
- la realizzazione di impianti per il riciclo delle acque nei processi produttivi, la captazione di acque da falde superficiali maggiormente esposte al degrado e poco sfruttabili per usi potabili o l'utilizzo di acque superficiali nelle situazioni consentite.

I Comuni, in sede di revisione dello strumento urbanistico, relativamente alle opere di captazione a scopo potabile, indicate in Tavola 2 come pozzi pubblici, recepiscono l'estensione della zona di rispetto come indicata negli atti autorizzativi (D.G.R. 27 Giugno 1996, n. 15137) e disciplinano gli usi del suolo al suo interno ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 152/1999 e successive modifiche, evidenziando in particolare gli insediamenti e/o le attività già in essere che risultano incompatibili.

I Comuni ai sensi della L.R. 41/1997 devono predisporre uno studio geologico a supporto della pianificazione comunale. Lo studio geologico in coerenza con quanto previsto dal Regolamento Regionale di cui alla D.G.R. 29 Ottobre 2001, n. VII/6645 conterrà in via indicativa e anche sulla base dei dati forniti dalla Provincia e delle indicazioni dello specifico piano di settore di cui ai commi precedenti i seguenti approfondimenti:

- a) analisi storica delle oscillazioni piezometriche, al fine di stabilire l'entità delle escursioni minime e massime stagionali della falda;
- b) analisi dello stato qualitativo delle falde sotterranee, soprattutto di quelle da destinare alle reti di distribuzione di acque di alto e basso livello qualitativo;
- c) analisi delle aree a maggiore vulnerabilità della falda acquifera e dei più rilevanti potenziali centri di pericolo per l'inquinamento della falda stessa.

Art. 48 Aree dismesse ed aree di bonifica

1. Si definiscono dismesse le aree in cui la cessazione di attività pregresse ha determinato situazioni di abbandono e talvolta di degrado ambientale e paesaggistico. Si definiscono aree di bonifica quelle per le quali siano state attivate le procedure previste dall'art. 17 del D.lgs. 22/97 e del D.M. 471/99 a causa di un potenziale o reale pericolo di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali e sotterranee. Le aree sopra definite sono individuate in via preliminare ai soli fini ricognitivi alla Tavola 2. I criteri e le modalità di intervento ammesse in tali ambiti rispondono al principio della riqualificazione.

2. Gli indirizzi del PTCP sono finalizzati a:

- a) promuovere il recupero delle aree dismesse e di quelle da bonificare per il contenimento di consumo di suolo;
- b) eliminare la contaminazione dei suoli e delle acque e/o il rischio relativo alla propagazione degli inquinanti;
- c) evitare nuovi eventi di contaminazione.

3. Gli interventi urbanistici dovranno essere realizzati prioritariamente in corrispondenza delle aree dismesse, previa verifica della compatibilità ambientale.

Relativamente alle aree soggette a bonifica dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche ed urbanistiche previste nel progetto di bonifica redatto ai sensi del D.M. 471/1999, quelle contenute nel provvedimento di approvazione del progetto (art. 17 D.lgs. 22/1997) e le prescrizioni contenute alla certificazione provinciale di completamento degli interventi di bonifica rilasciata ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.lgs. 22/97 e dell'art. 12 comma 2 del D.M. 471/99, tra le quali, in particolare, quella che impone, nel caso di un'eventuale mutamento di destinazione d'uso dell'area rispetto a quella prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente, che comporti valori di concentrazione limite accettabili più restrittivi, l'impegno di procedere ai sensi di quanto previsto all'art. 17, comma 13 del citato Decreto legislativo.

4. La Provincia e i Comuni promuovono il recupero delle aree dismesse.

Il Comune, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al PTCP:

- a) redige un censimento delle aree dismesse e provvede al suo periodico aggiornamento;
- b) individua, attraverso la relazione geologica ai sensi della L.R. 41/1997, situazioni di degrado ambientale e territoriale in atto.

Art. 49 Stabilimenti a rischio di incidente rilevante

1. Alla Tavola 2 sono rappresentati, in via indicativa, gli stabilimenti classificati a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.lgs. 334/1999. Obiettivo del PTCP è fornire un quadro delle relazioni tra gli stabilimenti e gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili e con le reti e i nodi infrastrutturali. Il PTCP recepisce, anche attraverso successivi approfondimenti, i disposti di cui al D.M.LL.PP. 9 Maggio 2001.

2. Alle aree interessate dagli stabilimenti si applicano le disposizioni di cui ai successivi artt. 90, comma 9, e 91.

Art. 50 Ambiti di cava

1. Si definiscono cave attive gli ambiti ove è in corso attività estrattiva di inerti sulla base di atti autorizzativi regionali e provinciali, cave cessate gli ambiti alterati dall'esercizio di attività estrattiva non più in corso e cave parzialmente recuperate a uso fruitivo gli ambiti in cui vi è la presenza di interventi di recupero. Gli ambiti di cava

attivi e cessati sono individuati alle Tavole 2 e 3. L'identificazione cartografica delle cave attive ha finalità esclusivamente ricognitiva della sussistenza dell'attività, mentre la consistenza e l'identificazione degli ambiti estrattivi risultano dal Piano Cave e dai relativi provvedimenti amministrativi. I criteri e le modalità di intervento in tali ambiti rispondono al principio della riqualificazione.

2. Gli indirizzi del PTCP sono:

- a) contenimento del consumo di suolo attraverso la limitazione dell'apertura di nuovi poli estrattivi e il recupero di quelli dismessi;
- b) tutela delle acque, sia superficiali che sotterranee, da potenziali fenomeni di inquinamento;
- c) tutela dei paesaggi agrari e naturali di particolare pregio e delle risorse naturalistiche;
- d) tutela delle aree agricole di rilevanza paesistica.

3. La prosecuzione dell'attività, nonché le procedure e le prescrizioni per il recupero definite dal Piano Cave, dovranno avvenire nel rispetto, ai sensi dell'art. 4, delle seguenti disposizioni:

- a) l'attività estrattiva è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 31 ed è comunque vietata nelle aree di demanio fluviale, ai sensi dell'art. 41 del PAI.
- b) i recuperi e i ripristini dovranno avvenire sulla base di specifici progetti finalizzati a garantire la compatibilità ambientale e paesaggistica favorendo la rinaturazione. Tali progetti dovranno considerare l'intero ambito di cava e promuovere il miglioramento complessivo della qualità paesistica dei luoghi. A tal fine essi possono fare riferimento alle tecniche di ingegneria naturalistica riportate nel Repertorio B allegato al presente piano.

4. La Provincia:

- a) promuove, ai fini del recupero delle aree di cava, l'utilizzo di materiali di scarico e di risulta provenienti dalle attività di cava, nonché di materiali inerti provenienti da scavi e demolizioni, secondo le modalità previste dal Piano Cave;
- b) valuta progetti di recupero e riequilibrio ambientale di cave cessate ai fini del rilascio di finanziamenti ai sensi dell'art. 25 comma 2 della L.R. 14/1998;
- c) promuove la valorizzazione, la fruizione di tali ambiti e la tutela delle cave cessate nel caso in cui presentino significative caratteristiche ecosistemiche;
- d) redige le linee di indirizzo paesistico-ambientale per il recupero delle aree interessate dalla cessazione delle attività.

Il Comune verifica e individua nello strumento urbanistico la presenza ed il perimetro delle cave cessate rappresentate ai soli fini ricognitivi alla Tavola 2 del PTCP.

Art. 51 Elementi geomorfologici

1. Si definiscono elementi geomorfologici particolari forme del territorio, che si generano nel corso del tempo e subiscono una continua evoluzione, ad opera di processi naturali responsabili del modellamento della superficie terrestre. Tali processi morfogenetici sono legati all'azione delle acque fluviali, all'espansione glaciale, al vento.

2. Gli indirizzi del PTCP mirano alla conservazione delle forme più evidenti, tra cui cordoni morenici, crinali, orli di terrazzo, massi erratici, dossi fluviali, paleoalvei, individuati in via preliminare alla Tavola 2, in quanto soggette a trasformazione e ad eventuale instabilità morfologica. Detta individuazione assume efficacia di prescrizione diretta solo nel caso di cui al comma 5 dell'art. 4. In corrispondenza di tali elementi

l'uso del suolo è disciplinato al fine di prevenire situazioni di potenziale rischio idrogeologico.

3. Gli interventi su tali elementi, ai sensi dell'art. 4, dovranno avvenire nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) non è consentito alcun intervento infrastrutturale o di nuova edificazione a partire dall'orlo della scarpata dei terrazzi per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza della stessa. In presenza di terreni incoerenti o di roccia intensamente fratturata tale fascia dovrà essere raddoppiata;
- b) non sono consentite nuove edificazioni sulla culminazione dei cordoni morenici e crinali. Sui loro fianchi l'altezza degli edifici di nuova costruzione non dovrà superare la quota delle culminazioni suddette;
- c) deve essere tutelata la struttura morfologica dei luoghi con particolare attenzione al mantenimento dell'andamento altimetrico dei terreni, individuando gli elementi di maggior rilievo quali solchi vallivi, paleoalvei, scarpate morfologiche.

4. La Provincia promuove la valorizzazione di tali elementi segnalando i tratti di panoramicità lungo i percorsi.

Il Comune in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP, individua gli elementi destinati alla valorizzazione sulla base della relazione geologica di cui alla L.R. 41/1997.

Art. 52 Geositi

1. Si definisce geosito una porzione di territorio di particolare importanza geologica, appartenente al sistema della valorizzazione, particolarmente rappresentativa di processi geologici o geomorfologici che hanno caratterizzato l'evoluzione del territorio stesso. I geositi sono spazialmente limitati, di estensione variabile e ben distinguibili dal resto del territorio in relazione ai propri caratteri geologici, morfologici e paesistici.

2. Gli indirizzi del PTCP mirano alla tutela, conservazione e valorizzazione dei geositi, in quanto:

- a) elementi per la conoscenza della storia della Terra;
- b) risorsa per lo sviluppo scientifico;
- c) supporto per la biodiversità.

3. Per i geositi indicati alle Tavole 2 e 3 e per quelli che potranno essere segnalati a seguito delle iniziative di cui al comma 4, valgono le seguenti prescrizioni dirette ai sensi del precedente art. 4:

- a) è vietata ogni alterazione o manomissione dei geositi e delle aree su cui essi insistono;
- b) è vietato deturpare la superficie con scritte o incisioni;
- c) è da favorire una fruizione compatibile con le caratteristiche del sito.

4. La Provincia provvede a:

- a) promuovere la tutela dei geositi, quali monumenti naturali ai sensi dell'art. 25 della L.R. 86/1983 e successive modificazioni;
- b) realizzare un censimento di ulteriori geositi secondo specifiche linee guida;
- c) promuovere interventi per la tutela, la valorizzazione e la fruizione pubblica dei geositi con la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati.

Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistici alle indicazioni del PTCP:

- a) recepisce le disposizioni di cui al precedente comma 3;
- b) individua e segnala la presenza di geositi per i quali attiva idonee azioni di tutela e gestione in sintonia con i presenti indirizzi normativi;

- c) partecipa singolarmente o in coordinamento con la Provincia e i Parchi interessati alla realizzazione di interventi per la tutela, la valorizzazione e la fruizione pubblica dei geositi che ricadono nel proprio territorio.

CAPO III - Tutela e sviluppo degli ecosistemi

Art. 53 Oggetto e contenuti per la tutela e sviluppo degli ecosistemi

1. La tutela e lo sviluppo degli ecosistemi è finalizzata alla valorizzazione e alla ricostruzione delle relazioni tra ambiti di valore ambientale di diverso ordine e grado ed il miglioramento qualitativo delle trasformazioni.
2. Le norme contenute nel presente Capo III tengono conto delle finalità di tutela, conservazione, valorizzazione e fruizione contenute nelle leggi regionali e statali in materia di tutela della natura, ed in particolare di quelle contenute negli atti di programmazione dei Parchi Regionali.
3. Il PTCP nel recepire la Convenzione di Berna 82/72/CEE sulla "Protezione della natura e della biodiversità" e la direttiva "Habitat" 92/43/CEE sulla "Configurazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica", individua quale azione strategica di livello sovracomunale per lo sviluppo degli ecosistemi, il progetto di rete ecologica provinciale, di cui all'art. 56.

Art. 54 Tutela della fauna

1. Il PTCP individua nell'Elenco 1:
 - a) le presenze faunistiche del territorio provinciale importanti per il mantenimento della biodiversità e degli equilibri ecologici;
 - b) l'elenco di specie guida che, per il loro elevato valore di indicatore ambientale, costituiscono un riferimento operativo per le azioni di ricostruzione degli habitat e della rete ecologica;
 - c) l'elenco delle specie alloctone presenti sul territorio provinciale, che costituiscono un fattore di danno per le popolazioni di fauna locale;
 - d) l'elenco delle specie ritenute prioritarie ai fini degli interventi conservativi.
2. Gli indirizzi del PTCP mirano al riequilibrio faunistico mediante la realizzazione del progetto di rete ecologica provinciale e l'attivazione di un coordinamento amministrativo, al fine di concordare le azioni necessarie, con gli altri soggetti pubblici e privati competenti in materia di tutela della fauna, in particolare con la Regione Lombardia e con i Parchi istituiti.
3. Il PTCP recepisce la Direttiva sull'avifauna 79/409/CEE, e la L.R. 26/1993 sulla protezione della fauna selvatica e la disciplina dell'attività venatoria, nonché la D.G.R. 20 Aprile 2001 n. 6/4345.
4. La Provincia aggiorna l'elenco delle specie faunistiche presenti nel suo territorio e promuove la reintroduzione, in coordinamento con gli organismi competenti, di quelle tipiche previa valutazione della fattibilità dell'intervento.

Art. 55 Tutela della flora

1. Il PTCP recepisce le specie floristiche tutelate ai sensi della L.R. 33/1977, art. 22 comma 1 e individua, all'Elenco 1, ulteriori specie da tutelare con le medesime modalità.

2. Gli indirizzi del PTCP mirano alla salvaguardia delle specie floristiche tipiche, rare e che occupano microhabitat poco frequenti o a rischio in ambito provinciale.
 3. E' fatto divieto della raccolta delle specie di cui al comma 1, nel rispetto delle leggi regionali in materia di tutela della flora.
 4. La Provincia aggiorna gli elenchi delle specie floristiche tutelate nel territorio e ne promuove la divulgazione e la conoscenza.
- Il Comune attiva idonee azioni di tutela e gestione del patrimonio floristico e rileva eventuali siti di particolare pregio floristico.

Art. 56 Rete ecologica

1. La rete ecologica, riportata alla Tavola 4, è un sistema polivalente di collegamento (corridoi ecologici e direttrici di permeabilità) tra ambienti naturali e ambienti agricoli diversificati tra loro da differenti caratteristiche ecosistemiche: matrice naturale primaria, gangli primari e secondari, zone periurbane ed extraurbane. La matrice naturale primaria risulta completamente compresa nell'ambito territoriale del Parco Regionale della Valle del Ticino e pertanto normata dal Piano Territoriale di Coordinamento dello stesso all'interno della aree a parco naturale.

Per ecosistemi si intende l'insieme degli elementi fisico - biologici che concorrono a creare specifiche unità naturali (unità ecosistemiche), tra cui figurano i boschi, i filari, le zone umide. I criteri e le modalità di intervento in tali ambiti rispondono al principio della valorizzazione.

2. La rete ecologica costituisce progetto strategico paesistico - territoriale di livello sovracomunale. Gli indirizzi del PTCP per la sua realizzazione sono i seguenti:

- a) riequilibrio ecologico di area vasta e locale, attraverso la realizzazione di un sistema funzionale interconnesso di unità naturali di diverso tipo;
- b) riduzione del degrado attuale e delle pressioni antropiche future attraverso il miglioramento delle capacità di assorbimento degli impatti da parte del sistema complessivo;
- c) miglioramento dell'ambiente di vita per le popolazioni residenti ed offerta di opportunità di fruizione della qualità ambientale esistente e futura;
- d) miglioramento della qualità paesistica.

3. Per la realizzazione della rete ecologica, di cui alla Tavola 4, si applicano le seguenti direttive:

- a) i progetti di opere che possono produrre ulteriore frammentazione della rete ecologica, dovranno prevedere opere di mitigazione e di inserimento ambientale indicativamente contenute nel Repertorio B, in grado di garantire sufficienti livelli di continuità ecologica;
- b) le compensazioni ambientali dovranno favorire la realizzazione di nuove unità ecosistemiche, coerenti con le finalità della rete ecologica provinciale.

4. La Provincia, con gli Enti Parco e i Comuni, promuove azioni per la riqualificazione del territorio e la realizzazione della rete ecologica provinciale.

Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP:

- a) recepisce e dettaglia i contenuti del progetto di rete ecologica;
- b) individua specifici interventi di riqualificazione ecologica delle campagne, in particolare nelle aree individuate dal PTCP come essenziali per la funzionalità della rete ecologica.

Art. 57 Gangli primari e secondari

1. Il PTCP individua, in via preliminare alla Tavola 4, i gangli primari, ambiti territoriali sufficientemente vasti, caratterizzati da una particolare compattezza territoriale e ricchezza di elementi naturali.

I criteri e le modalità di intervento in tali ambiti rispondono al principio della valorizzazione.

Sono altresì individuati alla Tavola 4, i gangli secondari, ovvero zone che presentano caratteristiche analoghe a quelle dei gangli primari ma dai quali si differenziano per il più modesto livello di naturalità presente. Le modalità di intervento ammesse all'interno dei gangli rispondono al principio della riqualificazione.

2. Indirizzi del PTCP sono:

- a) mantenere i gangli primari in quanto in grado di autosostenere gli ecosistemi ospitati. Essi costituiranno anche le mete degli spostamenti di animali provenienti dalla matrice naturale primaria;
- b) migliorare dal punto di vista ecologico i gangli secondari, al fine di supportare i gangli primari, ospitando una stabile e diversificata vita selvatica.

3. In tali ambiti si applicano le seguenti direttive:

- a) si devono evitare interventi di nuova edificazione che possano frammentare il territorio e compromettere la funzionalità ecologica di tali ambiti;
- b) i tracciati di nuove infrastrutture viabilistiche e ferroviarie dovranno limitare l'interferenza con i gangli. Qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di diversa localizzazione, devono essere previste idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale.

4. La Provincia, in accordo con i soggetti pubblici e privati, promuove l'ampliamento e la creazione di aree di ripopolamento, cattura, ambientamento e rifugio della fauna, nonché l'intensificazione degli interventi di miglioramento ambientale.

Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP:

- a) individua a scala di maggior dettaglio i gangli primari e secondari;
- b) definisce modalità di intervento in modo che le trasformazioni consentite non pregiudichino gli obiettivi di funzionalità ecologica di cui al precedente comma 2.

Art. 58 Corridoi ecologici e direttrici di permeabilità

1. Il PTCP individua, in via preliminare alla Tavola 4, quelle fasce di territorio che, presentando una continuità territoriale, sono in grado di collegare ambienti naturali diversificati fra di loro, agevolando lo spostamento della fauna. La distinzione tra corridoio primario e secondario è determinata dall'ampiezza e dalla valenza strategica dei gangli connessi, nonché dalla funzionalità complessiva della rete.

I criteri e le modalità di intervento ammesse all'interno dei corridoi ecologici rispondono al principio della riqualificazione.

Il PTCP individua inoltre le direttrici di permeabilità verso i territori esterni, ovvero zone poste al confine amministrativo della Provincia che, in funzione della distribuzione topografica degli ambienti naturali esterni ed interni, rappresentano punti di continuità ecologica. Individua altresì corridoi ecologici fluviali, costituiti dai corsi d'acqua e relative fasce riparie che possono svolgere, se opportunamente valorizzati, una funzione particolarmente importante di connessione ecologica.

2. Gli indirizzi del PTCP mirano a favorire l'equipaggiamento vegetazionale del territorio per permettere gli spostamenti della fauna da un'area naturale ad un'altra, rendendo accessibili zone di foraggiamento altrimenti precluse.

3. In tali ambiti la realizzazione di nuovi insediamenti ed opere che possano interferire con la continuità dei corridoi e delle direttrici di permeabilità deve essere preceduta dalla realizzazione di fasce di naturalità orientate nel senso del corridoio stesso per una larghezza idonea a garantirne la continuità (in via indicativa almeno 50 m), anche sulla base dei criteri progettuali presenti nel Repertorio B.

4. In relazione alla promozione di una rete ecologica di scala regionale, la Provincia concorderà azioni con le Province confinanti ai fini di individuare connessioni ecologiche fra i diversi territori amministrativi.

Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico, alle indicazioni del PTCP:

- a) individua a scala di maggior dettaglio i corridoi ecologici e le direttrici di connessione;
- b) definisce modalità di intervento in modo che le trasformazioni consentite non pregiudichino gli obiettivi di funzionalità ecologica di cui ai precedenti commi;
- c) individua eventuali ulteriori aree di connessione ecologica a livello locale a completamento del progetto provinciale.

Art. 59 Varchi funzionali ai corridoi ecologici

1. Il PTCP individua, alla Tavola 4 e alla Relazione generale, i varchi in corrispondenza dei corridoi funzionali al progetto di rete ecologica, dove l'andamento dell'espansione urbana ha determinato una significativa riduzione degli spazi agricoli o aperti. Detta individuazione assume efficacia di prescrizione diretta solo nei casi di cui al comma 5 dell'art. 4. I criteri e le modalità di intervento ammesse in tali ambiti rispondono al principio della riqualificazione.

2. Al fine di preservare la continuità e funzionalità dei corridoi ecologici e non pregiudicare la funzionalità del progetto di rete ecologica provinciale, gli indirizzi del PTCP mirano a evitare la saldatura dell'edificato e a riequipaggiare, con vegetazione autoctona, tali zone.

3. A tali aree, ai sensi dell'art. 4, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) in corrispondenza di ciascun varco deve essere evitata la saldatura dell'urbanizzato, mantenendo lo spazio minimo inedificato tra due fronti, tale da garantire la continuità del corridoio ecologico;
- b) negli stralci delle fotografie aeree di cui alla Relazione generale, che illustrano le situazioni puntuali di maggior criticità strategiche ai fini della continuità dei corridoi ecologici nelle aree più intensamente urbanizzate, oltre alla disposizioni di cui alla precedente lettera a) devono essere previsti progetti di rinaturazione per il rafforzamento del corridoio ecologico;
- c) nell'ambito dei programmi di rimboschimento dev'essere data priorità agli interventi in tali zone.

4. Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP:

- a) recepisce le disposizioni di cui al precedente comma 3;
- b) per i varchi individuati alla Tavola 4 e negli stralci delle fotografie aeree di cui alla lettera b) del precedente comma, concorda con la Provincia le azioni da attivare ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma 2.

Art. 60 Barriere infrastrutturali ed interferenze con la rete ecologica

1. Il PTCP individua, alle Tavole 1 e 4, le interferenze tra le principali infrastrutture viarie o ferroviarie esistenti e programmate e gli elementi della rete ecologica. I criteri e le modalità di intervento ammesse in tali corridoi rispondono al principio della riqualificazione.
2. Indirizzo del PTCP è di rendere permeabile la cesura determinata dalle suddette infrastrutture.
3. In tali aree devono essere previsti, di norma, passaggi faunistici con relativo impianto vegetazionale di invito e copertura nonché specifici interventi di miglioramento della permeabilità del territorio, anche utilizzando le indicazioni progettuali di cui al Repertorio B. Tali interventi sono da considerarsi prioritari nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture. In caso tali nuove infrastrutture fossero in contrasto con le norme specifiche di area protetta, si applica l'art. 77 delle presenti norme.
4. Il Comune in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP:
 - a) recepisce le disposizioni di cui al precedente comma 3;
 - b) partecipa, singolarmente o in coordinamento con la Provincia, alla realizzazione di appositi interventi, anche sulla base delle indicazioni progettuali presenti nel Repertorio B.

Art. 61 Zone periurbane ed extraurbane su cui attivare il consolidamento ecologico

1. Il PTCP, in via di proposta preliminare, individua alla Tavola 4 le aree che sulla base della presenza di unità ecosistemiche corrispondono alle seguenti definizioni:
 - a) zone periurbane, limitrofe o intercluse tra l'urbanizzato, che possono interessare aree di frangia urbana e che presentano caratteri di degrado e frammentazione;
 - b) aree extraurbane, intese quali aree agricole esterne agli ambiti urbani caratterizzate dalla presenza di consistenti elementi vegetazionali.
2. I criteri e le modalità di intervento ammesse in tali aree rispondono al principio della riqualificazione.
Indirizzo strategico del PTCP è quello di individuare ambiti di territorio potenzialmente caratterizzabili da nuovi elementi ecosistemici di appoggio alla struttura portante della rete ecologica.
3. In tali zone, in caso d'interventi di trasformazione, si applicano le disposizioni dell'art. 42, comma 3.
4. La Provincia, in collaborazione con i comuni interessati, attiva azioni di assetto fruitivo e consolidamento ecologico, attraverso progetti di riqualificazione paesistica e di potenziamento.

Art. 62 Siti di importanza comunitaria

1. I Siti di importanza comunitaria (SIC) sono "regioni biogeografiche in uno stato di conservazione soddisfacente che concorrono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale, contribuendo al mantenimento della diversità biologica dell'ambiente in cui sono situati" (Direttiva 92/43/CEE), essi riguardano le riserve e i monumenti naturali regionali.
Gli interventi ammessi in tali ambiti rispondono al principio della valorizzazione.

2. Gli indirizzi mirano a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
3. I SIC sono regolati dalla normativa di gestione delle riserve o dei parchi in cui ricadono.
4. Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP, individua idonei ambiti di rispetto a tutela dei SIC.

Art. 63 Aree boscate

1. Il PTCP individua, alle Tavole 3 e 4, i boschi definiti ai sensi dell'art. 1 ter della L.R. 8/1976 e successive modifiche nonché le aree ricoperte prevalentemente da vegetazione arborea che per caratteristiche e collocazione assumono interesse paesistico. Detta individuazione assume efficacia di prescrizione diretta solo nel caso di cui al comma 5 dell'art. 4. Gli interventi ammessi in tali ambiti rispondono al principio della valorizzazione.
2. Tali ecosistemi rappresentano un fondamentale elemento di equilibrio ecologico. Il PTCP, al fine della loro conservazione, ha come obiettivo l'incremento delle superfici boschive e la loro buona gestione forestale, attraverso forme di governo della vegetazione arborea e arbustiva che favorisca l'affermarsi della vegetazione autoctona.
3. Gli indirizzi per la gestione dei boschi sono contenuti nella L.R. 8/1976 e successive modifiche, nonché nel relativo Regolamento 1/1993 "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale". All'interno di aree protette, i boschi sono disciplinati dalla L.R. 9/1977 e dall'art. 4 della L.R. 86/1983. Al fine di regolamentare gli interventi sulle aree boscate, il PTCP individua nel Piano di indirizzo forestale lo strumento idoneo per la pianificazione e la gestione di tali aree e l'individuazione di nuove aree da sottoporre a rimboschimento. Le aree boscate che presentino caratteristiche tipiche del climax della Pianura Padana devono essere preservate.
4. La Provincia, su proposta dei Comuni, individua alla Tavola 3 le aree da rimboschire, in coerenza con il progetto Regione Lombardia delle "dieci grandi foreste di pianura".

Il Comune in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP:

- a) verifica i dati conoscitivi presenti alla Tavola 3;
- b) individua eventuali nuove aree boscate da sottoporre ad azioni di tutela.

Art. 64 Arbusteti, Siepi, Filari

1. Le unità ecosistemiche costituenti la struttura di riferimento per la costituzione della rete ecologica, individuate in via preliminare alla Tav. 3, sono:
 - a) arbusteti;
 - b) siepi;
 - c) filari.Gli interventi ammessi per tali elementi rispondono al principio della valorizzazione.
2. Gli indirizzi del PTCP mirano a renderne la presenza sul territorio più diffusa ed omogenea.
3. La Provincia promuove interventi per il potenziamento vegetazionale del territorio, da realizzare attraverso la messa a dimora di nuove piante o orientando lo sviluppo della vegetazione arborea e arbustiva esistente, anche sulla base dei criteri progettuali presenti nel Repertorio B.

4. Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP, verifica i dati conoscitivi di cui alla Tav. 3 e individua eventuali specifici elementi da sottoporre a azioni di tutela o controllo sulla base di quanto specificato nel precedente comma 3.

Art. 65 Alberi di interesse monumentale

1. Il PTCP individua, in via indicativa, alla Tavola 3 e all'Elenco 1 gli esemplari arborei singoli, in gruppo o in filare di alto pregio naturalistico, storico, paesaggistico e culturale.

Gli interventi ammessi per tali elementi rispondono al principio della valorizzazione.

2. Indirizzo di PTCP è l'individuazione di criteri per la protezione e la gestione degli alberi monumentali.

Il PTCP assume come riferimento la proposta di "Piano per la tutela e la valorizzazione degli alberi di interesse monumentale" quale Piano di settore specifico.

3. Gli alberi di interesse monumentale inclusi nell'Elenco 1, saranno oggetto delle seguenti prescrizioni dirette ai sensi del precedente art. 4.

E' vietato danneggiare o abbattere gli alberi inclusi nell'elenco provinciale. L'abbattimento può avvenire esclusivamente per esigenze di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie e comunque dopo aver accertato l'impossibilità ad adottare soluzioni alternative. In tal caso l'abbattimento viene autorizzato dai comuni previa acquisizione di una perizia tecnica effettuata da un esperto in discipline agronomiche - forestali.

4. La Provincia aggiorna, ai sensi dell'art. 14, l'Elenco 1 allegato al PTCP e ne dà comunicazione agli interessati. La Provincia e gli enti locali promuovono iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli alberi monumentali, al fine di divulgarne la conoscenza, il significato della tutela nonché per migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante. Gli alberi di interesse monumentale inclusi nell'Elenco 1 potranno essere oggetto di contributi provinciali per interventi di valorizzazione e conservazione.

Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP:

- a) verifica ed eventualmente integra i dati conoscitivi presenti alla Tavola 3, inserendo nel proprio strumento gli elementi individuati;
- b) elabora misure per la tutela degli esemplari individuati secondo le indicazioni di cui al precedente comma 3.

Art. 66 Stagni, lanche e zone umide estese

1. Alla Tavola 3, sono rappresentati indicativamente gli ecosistemi caratterizzati da acque lentiche basse, contraddistinte dalla elevata produttività primaria e rivestono un ruolo importante in termini di biodiversità. Detta individuazione assume efficacia di prescrizione diretta solo nel caso di cui al comma 5 dell'art. 4. Gli interventi ammessi per tali elementi rispondono al principio della valorizzazione.

2. Indirizzi del PTCP sono la valorizzazione degli elementi esistenti e la creazione di habitat palustri, eventualmente connessi ad impianti di depurazione, come ultimo stadio del processo (ecosistemi filtro) e la possibile fruizione a scopo didattico.

3. A tali elementi, ai sensi dell'art. 4, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) e' vietata la loro soppressione, nonché qualsiasi intervento che ne depauperi il grado di naturalità;

- b) sono ammessi esclusivamente interventi di naturalizzazione anche con riferimento ai criteri di cui al Repertorio B;
 - c) deve essere incentivata la fruibilità di questi luoghi, con modalità non impattanti sugli equilibri ecologici.
4. Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP:
- a) verifica i dati conoscitivi presenti alla Tavola 3;
 - b) individua eventuali specifici elementi da sottoporre a azioni di tutela e controllo sulla base di quanto specificato nel precedente comma 3.

Art. 67 Parchi Regionali

1. Il PTCP recepisce alla Tavola 5 i perimetri dei Parchi Regionali e i contenuti naturalistico-ambientali dei Piani dei Parchi e degli strumenti di programmazione e gestione approvati e coordina con gli enti gestori l'integrazione delle prescrizioni contenute nei relativi Piani Territoriali, in funzione dei propri obiettivi strategici, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 29 dell'art. 3 della L.R. 1/2000.
2. Il PTCP promuove in accordo con i Parchi Regionali:
- a) la realizzazione di un sistema a rete che connetta il sistema dei parchi con le strutture ecologiche fondamentali e secondarie, al fine di incrementare le funzioni ecologiche delle singole aree e del sistema fisico - naturale;
 - b) l'attuazione, anche attraverso piani e progetti tematici e di settore, di un sistema a rete di itinerari turistici che valorizzino le aree tutelate, gli elementi di interesse storico, le strutture ricettive e le forme di turismo compatibile.
3. Gli interventi e le iniziative d'interesse sovracomunale previste dal PTCP e ricadenti nel perimetro dei Piani Territoriali dei Parchi Regionali possono integrare questi ultimi a seguito del perfezionamento delle intese ex art. 57 del D.Lgs. 112/1998 e conseguenti adempimenti. Nel caso in cui l'intesa comporti modifica al regime dei suoli ricompresi nei territori dei Parchi Regionali, il Parco avvia apposita variante al PTC.

CAPO IV - Azioni Strategiche

Art. 68 Proposta di nuovi ambiti di tutela

1. Il PTCP individua alla Tavola 3 i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) già istituiti nonché, sulla base delle proposte dei Comuni, gli ambiti territoriali per i quali si ritiene opportuna l'istituzione di nuovi PLIS:
- a) Parco Cave est;
 - b) Parco delle Colline Briantee;
 - c) Ampliamento del Parco della "Brianza centrale";
 - d) Parco agricolo del Vimercatese "della Cavallera";
 - e) Ampliamento del Parco Grugnotorto-Villoresi;
 - f) Ampliamento del Parco della Media Valle del Lambro;
 - g) Parco della Collina di S. Colombano;
 - h) Parco delle Roggìe;
 - i) Parco del Medio Olona;
 - j) Parco dei Curzi;
 - k) Parco agricolo di Novate-Cormano.

2. Alla Tavola 3 sono altresì individuate le aree lungo i Navigli storici sulle quali la Provincia propone l'estensione del vincolo ai sensi dell'art. 139 del D.lgs. 490/1999 definite come proposta di tutela paesistica. Vengono inoltre individuate proposte di tutela di geositi, di cui all'art. 52.

3. Ai fini della difesa del suolo, il PTCP propone la tutela delle fasce e delle aree di cui al comma 3 dell'art. 45. Le perimetrazioni di cui alle lettere a), b) ed e) sono soggette a Intesa con l'Autorità di Bacino ai sensi del precedente art. 16.

4. Ai fini della coerenza ai contenuti naturalistico-ambientali dei Parchi regionali si propongono quali ambiti di Riserva naturale, da istituire ai sensi della L.R. 86/1983, il Bosco di Cusago e l'Oasi di Lacchiarella.

Art. 69 Potenziamento e sviluppo degli ecosistemi

1. La Provincia ai fini della ricostruzione di un equilibrio ecologico - ambientale del proprio territorio e di uno sviluppo sostenibile, persegue il progetto strategico di rete ecologica di cui al Capo III mediante:

- a) l'incremento di almeno il 25% rispetto alla situazione esistente delle aree boscate e delle fasce arboree ed arbustive;
- b) gli incentivi all'agricoltura;
- c) la realizzazione in coordinamento con i Comuni e la Regione di nuovi boschi di pianura nell'ambito del progetto regionale "dieci grandi foreste di pianura";
- d) le reintroduzioni faunistiche per le specie estinte localmente, i ripopolamenti per le specie le cui popolazioni sul territorio provinciale siano in netto declino e le integrazioni per quelle specie le cui popolazioni isolate necessitino di un arricchimento del patrimonio genetico;
- e) l'orientamento alla progettazione di opere infrastrutturali ed edificatorie, in genere, di riqualificazione ambientale secondo il Repertorio B;
- f) la realizzazione dei miglioramenti ambientali previsti nei progetti pilota, tra cui i corridoi ecologici tra il Parco Agricolo Sud Milano e il Parco Lombardo della Valle del Ticino, tra il Parco della Valle del Lambro e il Parco dell'Adda Nord, tra il Parco delle Groane ed il Parco della Valle del Lambro e tra il Parco Lombardo della valle del Ticino e il Parco del Medio Olona;
- g) Piano agricolo triennale regionale.

2. La realizzazione avviene tramite accordi con gli Enti interessati, attingendo anche alle fonti di finanziamento di seguito elencate:

- a) Regolamento CEE 1257/99 " Sostegno rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia"(Agenda 2000);
- b) Progetti Life;
- c) L.R. 11/1998 "Riordino delle competenze regionali in agricoltura";
- d) Fondi regionali per le aree protette;
- e) L.R. 26/1993;
- f) Co-finanziamenti con soggetti privati.

Art. 70 Programmi di Azione Paesistica

1. La Provincia, al fine dello sviluppo sostenibile del proprio territorio e di un recupero dei valori paesistico ambientali, persegue il progetto di sviluppo del paesaggio di cui al Capo I. Tutte le azioni che si riferiscono al recupero e valorizzazione di luoghi ed emergenze storico architettoniche ed archeologiche, degli ambiti paesistici, naturali e fluviali, dello sviluppo degli ecosistemi, della fruizione

culturale e sociale rientrano nei Programmi di Azione Paesistica così come definiti all'art. 23 del PTPR.

Tali programmi mirano alla valorizzazione delle unità paesistico - territoriali attraverso le seguenti azioni:

- a) realizzazione di percorsi ciclopedonali ai fini dello sviluppo turistico e fruitivo;
- b) incentivi allo sviluppo turistico e fruitivo mediante la promozione di eventi e programmi culturali con l'individuazione di poli culturali;
- c) incentivi per il recupero e la valorizzazione degli ambiti naturalistici di maggior pregio di cui all'art. 32;
- d) incentivi per il recupero e la valorizzazione degli ambiti paesistici di maggior pregio quali quelli tutelati dal D.lgs. n. 490/1999 e delle emergenze storico archeologiche di cui agli artt. dal 38 al 41;
- e) incentivi alla realizzazione di interventi di recupero paesistico - idraulico dei fiumi, dei corsi d'acqua minori e dei fontanili;
- f) organizzazione di corsi di formazione e pubblicazione di studi e ricerche finalizzate ad una sensibilizzazione e conoscenza del territorio provinciale;
- g) interventi a sostegno delle aziende agricole quali presidi diffusi del territorio rurale strumentali alla riqualificazione del paesaggio agrario, attraverso incentivi e specifici accordi con gli operatori agricoli e le amministrazioni comunali;
- h) valorizzazione del patrimonio ambientale ed storico/culturale, costituito da ville storiche, giardini, palazzi, architettura industriale e luoghi della memoria storica, attraverso la realizzazione di circuiti turistico - culturali;
- i) incremento dell'equipaggiamento vegetazionale attraverso azioni di rimboschimento e la creazione di aree di connessione ecologica tra i diversi ambiti di naturalità;
- j) promozione, in accordo con le Amministrazioni locali, di manifestazioni culturali e interventi di riqualificazione paesistica all'interno dei parchi culturali;
- k) sostegno ai Parchi Regionali relativamente alle politiche di riqualificazione e potenziamento degli ambiti naturalistici e paesistici.

2. La Provincia su autonoma individuazione o su segnalazione dei Comuni, identifica le aree che richiedono interventi di recupero e qualificazione paesistica, promuovendo e coordinando le proposte, anche attraverso le forme di intesa e modalità di cooperazione di cui al D.lgs. 267/2000 e alla L. 662/1996.

Le priorità di intervento verranno determinate in apposito elenco, con l'individuazione dei soggetti coinvolti e con gli impegni finanziari di ciascuno di essi all'interno del Programma di Azione Paesistica.

Per la realizzazione dei programmi e la progettazione degli interventi la Provincia promuove, in coordinamento con i Comuni e gli Enti interessati, l'adozione di atti aventi rilievo di sistemazione paesistica di dettaglio ai quali sia stata riconosciuta, in sede di approvazione, la valenza paesistica, tra cui i Piani attuativi di interesse sovracomunale di cui all'art. 12 e i Piani di settore dei Parchi.

3. La Provincia, ai fini della valorizzazione dei paesaggi che caratterizzano il proprio territorio, sviluppa l'attuazione dei Programmi di Azione Paesistica nei seguenti ambiti territoriali:

- a) Colline Brianteee;
- b) Collina di San Colombano;
- c) Alta pianura terrazzata;
- d) Alta pianura asciutta;
- e) Alta pianura irrigua;

- f) Media pianura irrigua e dei fontanili;
- g) Bassa pianura irrigua;
- h) Valli dei corsi d'acqua maggiori;
- i) Valli dei corsi d'acqua minori.

Art. 71 Programmi per la difesa del suolo

1. La Provincia promuove le misure di conoscenza e programma gli interventi mirati alla riqualificazione dei corsi d'acqua ed in particolare:
 - a) corsi di aggiornamento sulle tecniche di ingegneria naturalistica;
 - b) progetti pilota per la realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale;
 - c) supporto tecnico alle Amministrazioni locali per la verifica e la realizzazione di interventi di difesa del suolo al fine del controllo della risalita dell'acqua di falda attraverso la promozione di politiche di intervento e proposte progettuali, quali la riattivazione dei fontanili e pozzi;
 - d) recupero ambientale delle aree degradate o adibite a usi impropri e promozione degli interventi di riqualificazione a fini naturalistici - ricreativi degli ambiti fluviali e delle aree di cava, puntando per quelle in attività, ad una gestione controllata e finalizzata ad un progressivo recupero.

Art. 72 Esame dell'impatto paesistico dei progetti

1. Ai sensi degli artt. 8 e 25 del PTPR gli interventi di trasformazione sono soggetti all'esame paesistico dei progetti con le modalità contenute nelle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" approvate con D.G.R. 08 Novembre 2002, n. 7/11045 e nel PTPR.

TITOLO II - SISTEMA INFRASTRUTTURALE DELLA MOBILITA'**Art. 73 Oggetto e contenuti**

1. Il PTCP indica, coerentemente con gli strumenti della pianificazione di settore, lo stato di fatto del sistema infrastrutturale provinciale e le scelte strategiche in materia di mobilità in relazione al previsto assetto territoriale, per ciascuna delle componenti del sistema come di seguito elencate:
 - a) reti ferroviarie;
 - b) rete metropolitana e sistemi a guida vincolata;
 - c) rete della viabilità extraurbana primaria e secondaria;
 - d) collegamenti viabilistici strategici con tracciato da definire;
 - e) aeroporti;
 - f) stazioni ferroviarie;
 - g) fermate delle linee della metropolitana;
 - h) centri di interscambio passeggeri;
 - i) scali merci ferroviari;
 - j) centri intermodali e piattaforme logistiche raccordate.
2. Le suddette componenti del sistema della mobilità sono riportate distintamente alla Tavola 1 in relazione al loro stato di attuazione. Sono pertanto individuate:
 - a) le reti e le infrastrutture esistenti;
 - b) le reti e le infrastrutture programmate, ovvero i progetti relativi a nuove realizzazioni e potenziamenti di infrastrutture esistenti che risultano approvati o già individuati nel quadro di piani e programmi di settore vigenti, all'interno di tale categoria rientrano i progetti condivisi dal punto di vista programmatico per i quali il processo decisionale è sostanzialmente definito;
 - c) le reti e le infrastrutture previste, ovvero le relative localizzazioni di massima, in quanto assunte dal PTCP come maglia fondamentale dell'assetto infrastrutturale, all'interno di tale categoria rientrano sia i progetti condivisi ma non ancora approvati, che i progetti ancora in fase di approfondimento e verifica di fattibilità;
 - d) i collegamenti strategici con tracciato da definire, ovvero le connessioni infrastrutturali, assunte dal PTCP come maglia fondamentale, la cui definizione progettuale dovrà esser approfondita.

Art. 74 Indirizzi del PTCP per il sistema della mobilità

1. Costituisce obiettivo prioritario del PTCP lo sviluppo del sistema della mobilità a supporto dello sviluppo socio - economico, secondo criteri di compatibilità territoriale e ambientale. A tal fine, e con riferimento alle diverse componenti del sistema della mobilità, il PTCP individua i seguenti indirizzi:
 - a) Integrazione ambientale e territoriale delle reti di mobilità:
 - a.0 integrazione e coordinamento tra programmazione dei trasporti e pianificazione paesistico-ambientale con particolare riguardo alla verifica dei tracciati in relazione alle caratteristiche del contesto naturalistico e ambientale, alla sensibilità e potenzialità paesistiche dei luoghi;

- a.1 integrazione e coordinamento tra programmazione dei trasporti e pianificazione territoriale con particolare riguardo alla verifica delle localizzazioni e alle condizioni di accessibilità degli insediamenti di rilevanza sovracomunale;
- a.2 sviluppo di interventi sul sistema delle infrastrutture esistenti finalizzati alla riduzione dei livelli di congestione;
- a.3 riorganizzazione strutturale del settore del trasporto, al fine di favorire il coordinamento e l'integrazione delle varie modalità, sviluppando il sistema degli interscambi e valorizzandone il ruolo di centralità urbana;
- a.4 progettazione delle infrastrutture con adeguati interventi di mitigazione e compensazione ambientale nonché azioni di riqualificazione territoriale coordinate;
- a.5 sostegno allo sviluppo di modalità e tecnologie di trasporto a basso impatto ambientale;
- a.6 razionalizzazione del sistema della logistica al fine di ridurre gli impatti sul sistema della mobilità e sull'ambiente;
- a.7 sostegno e sviluppo della mobilità ciclo-pedonale intercomunale atto a favorire gli spostamenti casa-lavoro e del tempo libero.
- b) Sviluppo delle infrastrutture su ferro al fine del miglioramento dell'offerta di mobilità di persone e merci:
 - b.1 potenziamento della rete e dell'offerta ferroviaria;
 - b.2 potenziamento delle infrastrutture di trasporto pubblico su ferro (metropolitane e metrotranvie) di interesse sovracomunale;
 - b.3 sviluppo dell'integrazione tra le diverse modalità di trasporto;
 - b.4 riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture per le merci.
- c) Razionalizzazione e potenziamento del sistema viabilistico, favorendone l'organizzazione gerarchica, la riduzione della congestione ed il miglioramento delle condizioni di sicurezza, anche mediante il completamento del sistema della viabilità primaria.

Art. 75 Condizioni di mobilità nella pianificazione comunale

1. Al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi di cui al precedente art. 74, i Comuni, nella redazione degli strumenti urbanistici, predispongono idonea documentazione conoscitiva delle condizioni di mobilità, esistenti e di progetto.

2. Sulla base della documentazione conoscitiva di cui al comma precedente, i Comuni valutano la sostenibilità del carico urbanistico sulla rete della mobilità. A tal fine operano una verifica della capacità delle reti di mobilità esistenti e di progetto rispetto ai flussi di traffico esistenti, incrementati dalla stima di quelli derivanti dalla capacità insediativa aggiuntiva di piano, valutata nel suo complesso come sommatoria degli effetti di tutti gli interventi previsti, anche con riferimento all'ambito gravitazionale degli interventi stessi.

2.bis I comuni, attraverso la normativa degli strumenti urbanistici, subordinano altresì l'attuazione degli interventi di significativa entità ricadenti in aree di espansione o trasformazione urbanistica, alla verifica, a carico del proponente, delle ricadute sul sistema della mobilità. Sono considerati di significativa entità gli interventi con superficie territoriale superiore a 5 ettari o volume edificabile pari ad almeno 200.000 mc. o che comportino la realizzazione di spazi a parcheggio in misura superiore a 10.000 mq.

In relazione alla definizione di dette soglie, il Comune può, motivatamente ed in rapporto alle proprie specificità territoriali, introdurre nella normativa degli strumenti urbanistici valori di riferimento diversi.

Il presente comma non si applica agli interventi già oggetto di verifica e valutazione di impatto ambientale di cui al D.P.R. 12 aprile 1996, nonché alle Grandi Strutture di Vendita di cui alla L.R. 14/1999 e successive modifiche in quanto già disciplinate da specifica normativa.

3. Gli interventi di cui alla Tabella 2 allegata alle presenti norme, qualora previsti dagli strumenti urbanistici comunali ovvero disposti con procedure di cui al comma 2 dell'articolo 81, devono verificare i requisiti di accessibilità indicati alla Tabella 1.

4. Qualora sia accertato, in sede di procedura di valutazione di compatibilità di cui all'art. 22, che la sostenibilità delle previsioni urbanistiche sia condizionata alla preventiva realizzazione o al potenziamento di determinate infrastrutture programmate dai piani regionali, provinciali o comunali, tali condizioni di subordine temporale devono essere disciplinate nelle norme tecniche degli strumenti urbanistici comunali, anche prevedendo le tempistiche di realizzazione dei connessi interventi infrastrutturali necessari.

5. A supporto delle valutazioni di cui ai commi 2 e 2bis l'Amministrazione provinciale definisce entro dodici mesi dall'approvazione del PTCP apposite linee guida sui contenuti della documentazione che i Comuni dovranno richiedere ai proponenti degli interventi di cui sopra.

Art. 76 Trasformazioni urbanistiche e connessioni lungo la viabilità extraurbana

1. Fermo restando quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione nonché dal vigente Piano provinciale della viabilità, con particolare riferimento alla classificazione stradale, alle fasce di rispetto, ai tipi di intersezione ed agli accessi e spazi per la sosta, alla cartellonistica, negli interventi di urbanizzazione lungo la viabilità extraurbana devono essere rispettate le direttive di cui ai commi successivi nonché, in riferimento alla cartellonistica, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I.

2. Nel caso di localizzazione di zone di espansione ovvero di trasformazione urbanistica, gli strumenti urbanistici prevedono assi stradali dedicati di collegamento dei nuovi insediamenti con le arterie di interesse sovracomunale, organicamente inseriti nella rete di viabilità comunale. Le caratteristiche geometriche di detti assi dedicati, da realizzarsi anche a mezzo di interventi di riqualificazione della rete comunale esistente, dovranno garantire adeguati livelli di scorrevolezza del traffico. Al fine di non pregiudicare il livello di servizio della rete viabilistica sovracomunale, ciascuna derivazione dall'arteria principale dovrà essere realizzata unicamente in corrispondenza di tali assi dedicati e non potrà comunque configurarsi come innesto diretto dalla singola proprietà.

3. Negli ambiti, interessati da interventi di espansione urbanistica, lungo la viabilità extraurbana, devono essere previste misure di mitigazione e spazi filtro da piantumare ed assoggettare a progettazione paesistica, anche con riferimento agli esempi di cui al Repertorio B.

Art. 77 Compatibilità ambientale delle infrastrutture di mobilità e opere di mitigazione

1. Con riferimento allo specifico indirizzo di cui al punto a.4 del precedente art. 74, la Provincia promuove la progettazione delle nuove infrastrutture e degli adeguamenti di quelle esistenti nel rispetto dei valori ambientali e paesistici dei territori interessati.

Promuove altresì l'impiego di soluzioni progettuali ambientalmente compatibili e dispone, anche con riferimento agli esempi di cui al Repertorio B, i requisiti qualitativi delle opere infrastrutturali, nonché delle opere di mitigazione e compensazione connesse, anche ai fini della compatibilità con la realizzazione della rete ecologica, di cui all'art. 56, nonché per gli aspetti di tessitura storico-insediativa per i quali dovranno essere applicati gli indirizzi contenuti nel PTPR relativamente ai Piani di sistema afferenti le infrastrutture a rete e i tracciati base paesistici.

2. Qualora le nuove infrastrutture fossero in contrasto con la normativa specifica di area protetta, sarà necessario procedere alla richiesta di autorizzazione in deroga ex L.R. 86/83 o attuare le procedure di variante.

Art. 78 Sistema degli Interscambi passeggeri

1. Il PTCP sostiene la realizzazione ed il potenziamento di strutture di interscambio passeggeri, che valorizzino l'integrazione tra differenti sistemi di trasporto pubblici e privati. Dette strutture si configurano come poli di centralità urbana, caratterizzati da elevate potenzialità di sviluppo territoriale.

2. Gli interscambi passeggeri sono classificati secondo i seguenti diversi livelli prestazionali e indicati alla Tavola 1, ad eccezione di quelli di cui al punto d), elencati alla Relazione generale:

- a) centri di interscambio "con caratteristiche di intermodalità di eccellenza" tra sistema aeroportuale/servizi ferroviari a lunga percorrenza e di rilevanza regionale/rete metropolitana/trasporto automobilistico;
- b) centri di interscambio "di rilevanza sovralocale" tra servizi ferroviari di rilevanza regionale/autolinee extraurbane/trasporto automobilistico;
- c) centri di interscambio " con la rete metropolitana";
- d) centri di interscambio "con caratteristiche di intermodalità locale", tra servizi ferroviari di rilevanza locale/trasporto automobilistico/mobilità ciclabile.

3. Il PTCP promuove lo sviluppo degli interscambi passeggeri a mezzo delle modalità di attuazione indicate alle lettere a), b), c), d) e f) dell'art.10, con particolare riferimento:

- a) a piani attuativi e strumenti di pianificazione e programmazione negoziata di interesse sovracomunale, di cui all'art. 12, riguardanti la localizzazione di funzioni di eccellenza di rango regionale, per gli interscambi di cui alle lettere a) e b);
- b) alla previsione, negli strumenti urbanistici comunali, di piani attuativi o studi di inquadramento volti alla localizzazione di funzioni strategiche di rango sovracomunale e comunale, al miglioramento delle dotazioni di attrezzature e servizi ed alla attestazione di servizi di trasporto differenziati, per gli interscambi di cui alla lettera b);
- c) all'inserimento negli strumenti urbanistici comunali di indicazioni dirette o di rimando a piani attuativi volte al miglioramento delle dotazioni di attrezzature e servizi, con particolare riguardo alle aree per la sosta ed a un sistema protetto di percorsi ciclabili, per gli interscambi di cui alle lettere b) e d);
- d) agli accordi organizzativi di pianificazione di cui all'art. 9 ed all'inserimento negli strumenti urbanistici comunali di indicazioni di piani attuativi o studi di inquadramento volti alla localizzazione di funzioni strategiche di rango sovracomunale e comunale, al miglioramento delle dotazioni di attrezzature e servizi ed alla attestazione di servizi di trasporto differenziati, per gli interscambi di cui alla lettera c).

Art. 79 Mobilità ciclabile

1. La Provincia di Milano incentiva, anche attraverso la promozione di accordi con gli enti gestori del trasporto pubblico, lo sviluppo della rete dei percorsi ciclabili di livello sovracomunale tali da garantire l'accessibilità:

- a) ai servizi pubblici di livello sovracomunale ovvero alle attività ad alta concentrazione di presenze;
- b) agli interscambi con le reti ferroviarie e metropolitane.

2. La rete dei percorsi ciclabili, sia in sede propria che promiscua, è altresì finalizzata alla valorizzazione dei percorsi storici, individuati alla Tavola 3, nonché al miglioramento della fruibilità dei luoghi con elevate qualità paesistico - ambientali e dei Parchi, rispetto ai quali il PTCP promuove la realizzazione di una integrazione delle reti ciclabili esistenti e previste.

3. I Comuni dotati di stazione ferroviaria o fermate di linea metropolitana prevedono la realizzazione di un sistema di percorsi ciclabili di connessione con la stazione medesima, nonché la predisposizione di adeguate attrezzature di deposito/parcheggio.

TITOLO III -SISTEMA INSEDIATIVO

CAPO I - Assetto Insediativo

Art. 80 Oggetto e contenuti

1. Il PTCP indica l'assetto del sistema insediativo provinciale, assume le scelte già concordate negli altri strumenti di programmazione negoziata, opera quelle strategiche concertate in sede di Tavoli Interistituzionali.

Alla Tavola 1 e alle schede allegate al cap. 4.2 della Relazione generale è rappresentato il primo programma di scala provinciale emerso dal confronto con i Comuni e valutato dal PTCP, dal punto di vista strategico, compatibile rispetto:

- a) al progetto complessivo del sistema della mobilità;
- b) al riconoscimento di Centri di rilevanza sovracomunale;
- c) alla localizzazione di aree di rilevanza sovracomunale.

2. Al fine di promuovere politiche insediative sostenibili e in considerazione del ruolo strutturante proprio dei sistemi paesistico - ambientale e della mobilità, il PTCP definisce la disciplina per orientare lo sviluppo degli insediamenti urbani e la localizzazione di categorie di interventi, in considerazione della valutazione degli effetti da essi indotti sul sistema territoriale provinciale con particolare riguardo all'assetto paesistico e ambientale.

3. Il programma citato al precedente comma 1 può essere modificato e integrato dai Comuni, d'intesa con la Provincia, mediante gli strumenti di cui ai precedenti artt. 9 e 10. All'Intesa partecipa anche la Regione nel caso il programma riguardi i contenuti previsti dal PRS.

Art. 81 Aree e interventi di rilevanza sovracomunale

1. Ai sensi del precedente art. 3, commi 1 e 2, il PTCP contiene quale prima individuazione di aree ed interventi di rilevanza sovracomunale:

- le aree, indicate alla Tavola 1, già oggetto di specifici accordi tra gli enti competenti finalizzati alla localizzazione di interventi di rango provinciale;
- le aree, indicate alla Tavola 1, idonee alla localizzazione di interventi di rango provinciale, in considerazione delle relative caratteristiche fisiche, dimensionali e del livello di accessibilità e conformemente alle indicazioni dei Tavoli Interistituzionali;
- le categorie di intervento, elencate di seguito, in considerazione delle potenziali ricadute rispetto ai sistemi territoriali provinciali e quando ricorrono i requisiti di cui all'art. 9, comma 2 della L.R. 23 giugno 1997 n. 23:

- a) Grandi Strutture di Vendita ai sensi dell'art. 4 lettera f) D.lgs. 114/1998;
- b) strutture espositive o legate a manifestazioni fieristiche di rilevanza provinciale o sovraprovinciale;
- c) centri congressi e funzioni ricettive annesse;
- d) ospedali e centri per l'assistenza medica di livello sovracomunale;
- e) istituti per l'istruzione universitaria;
- f) centri per lo spettacolo di livello sovracomunale;

- g) attrezzature per lo sport o ricreative di eccellenza, idonee ad ospitare manifestazioni di rilievo provinciale, regionale o nazionale;
 - h) insediamenti direzionali e terziari di livello sovracomunale;
 - i) insediamenti per la logistica intesa come attività di stoccaggio, movimentazione e trasporto merci e per attività produttive che contemplino elevata movimentazione di merci;
 - j) insediamenti produttivi ed aree ecologicamente attrezzate di carattere sovracomunale;
 - k) tecno-poli per la produzione strategica e tecnologicamente avanzata, per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico.
2. L'attuazione delle aree e degli interventi di rilevanza sovracomunale avviene attraverso la redazione di Piani attuativi di interesse sovracomunale o di strumenti di pianificazione e programmazione negoziata, come disciplinati al precedente art. 10.
3. L'attuazione delle aree e degli interventi di interesse sovracomunale è sottoposta al recepimento, nei suddetti strumenti, di quanto contenuto agli artt. 82 e 86, limitatamente agli aspetti coinvolti, nonché alle indicazioni di cui alle Tabelle 1 e 2 allegate.
4. Sono esclusi dall'applicazione del precedente comma gli interventi di cui alla lettera a) del primo comma, la cui approvazione è subordinata all'acquisizione del parere di compatibilità ai sensi del precedente art. 24 e, se di iniziativa pubblica, gli interventi di cui alle lettere d), e), g) e k).

Art. 82 Progettazione degli interventi di rilevanza sovracomunale

1. Ad esclusione degli insediamenti commerciali e delle aree industriali ed ecologicamente attrezzate per i quali il PTCP detta apposita disciplina ai successivi artt. 87, 88, 89 e 90, la previsione all'interno del territorio comunale della localizzazione di interventi di rilevanza sovracomunale, di cui all'art. 81, presuppone l'indicazione negli elaborati dello strumento urbanistico:
- a) dei requisiti minimi urbanistici, morfologici e tipologici atti a garantire il livello qualitativo adeguato;
 - b) del livello di accessibilità garantita, attraverso la verifica delle caratteristiche delle reti infrastrutturali esistenti, programmate o eventualmente da realizzare contestualmente all'intervento, coerentemente con quanto contenuto nella Tabella 2 allegata;
 - c) della dotazione di spazi destinati a parcheggio alberato;
 - d) dei rapporti tra superficie ineditata, filtrante e a verde rispetto alla superficie territoriale oggetto di intervento;
 - e) delle modalità di progettazione e di realizzazione, finalizzate a valorizzare o riqualificare il contesto paesistico, coerentemente con le componenti del paesaggio e le valenze ambientali dell'ambito, nonché a mitigare gli impatti percettivi rispetto allo stesso tenendo conto dei disposti di cui all'art.72;
 - f) delle modalità di progettazione e di realizzazione finalizzate a mitigare gli impatti ecologici, quali i rischi derivanti da inquinamento dell'aria, delle acque e da inquinamento acustico.

CAPO II - Disposizioni per la pianificazione comunale**Art. 83 Condizioni di sostenibilità per l'assetto insediativo**

1. Ai fini della compatibilità con il PTCP le previsioni degli strumenti urbanistici comunali si adeguano alle disposizioni relative al consumo di suolo non urbanizzato e alle condizioni di sostenibilità degli interventi di espansione e trasformazione urbana di cui ai successivi artt.84, 85 e 86.
2. Restano ferme le disposizioni già contenute negli strumenti di pianificazione comunale e dei Parchi Regionali vigenti alla data di entrata in vigore del PTCP.

Art. 84 Consumo di suolo non urbanizzato

1. Al fine di contemperare le esigenze di tutela del territorio con le istanze di sviluppo insediativo, ai successivi commi 2 e 3 il PTCP detta disposizioni per il consumo di suolo non urbanizzato negli strumenti urbanistici comunali.
2. Precondizione all'ammissibilità di incrementi delle espansioni urbanizzative è l'avvenuto utilizzo di almeno il 75% delle previsioni dello strumento vigente, espresse in metri quadrati di superficie lorda di pavimento (slp). Esclusivamente nel caso in cui lo strumento urbanistico all'esame della Provincia preveda un incremento quantitativo delle aree destinate ad espansione urbanizzativa, i Comuni dimostrano l'avvenuta attuazione o la programmazione in atto, attraverso piani attuativi già adottati, di una quota pari ad almeno il 75% della slp residenziale ed extraresidenziale - con esclusione della superficie destinata ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico di interesse comunale e sovracomunale - delle previsioni di espansione già contenute nello strumento urbanistico vigente.

In caso contrario, il nuovo strumento urbanistico può prevedere solo la trasformazione di aree già urbanizzate e confermare o riallocare in altre parti del territorio le previsioni non ancora attuate.

L'accesso a quote di espansione, ancorchè non sia soddisfatta la precondizione, è ammesso qualora il Comune motivi e documenti il sostanziale esaurimento della disponibilità di slp per la funzione d'uso per la quale viene proposta la variante dello strumento urbanistico comunale.

Qualora il comune verifichi l'impossibilità di raggiungere la quota di attuazione del 75% delle previsioni dello strumento urbanistico vigente al momento dell'approvazione del PTCP, l'accesso alle quote d'espansione è consentito purché siano verificati i seguenti requisiti:

- a) il Comune deve prevedere negli strumenti urbanistici in variante modalità dirette a garantire il graduale raggiungimento della quota del 75%, preferibilmente prevedendo per ogni variante generale di dimezzare il divario tra la situazione di utilizzo della SLP delle previsioni di espansione e la quota del 75%;
- b) il Comune deve dimostrare che i nuovi strumenti urbanistici in variante perseguano comunque l'obiettivo della riutilizzazione delle aree già urbanizzabili ricomprese nella strumentazione urbanistica vigente.

Nei comuni dotati di uno strumento urbanistico generale approvato anteriormente all'entrata in vigore della Legge 8 giugno 1990 n. 142, il Comune potrà prevedere alla prima variante generale una riduzione del divario tra la situazione di utilizzo della SLP e la quota del 75% anche inferiore all'obiettivo di dimezzamento di cui alla precedente

lettera a), al fine di favorire l'avvio del percorso di adeguamento agli obiettivi del PTCP.

Nei comuni dotati di uno strumento urbanistico generale approvato anteriormente all'entrata in vigore della Legge Regionale 15 aprile 1975 n. 51 non si applicano le disposizioni di cui al presente comma fatta salva la verifica di cui alla precedente lettera b).

3. La quantità delle suddette espansioni insediative contenuta in un singolo strumento urbanistico comunale è ogni volta commisurata alla variazione massima ammissibile della superficie urbanizzata, intesa come incremento percentuale rispetto alla superficie urbanizzata preesistente, in conformità alle indicazioni della Tabella 3 allegata. Per superficie urbanizzata s'intende la somma delle superfici esistenti e di quelle programmate con piano attuativo - ad uso residenziale, extraresidenziale, per infrastrutture di mobilità, per servizi ed attrezzature pubbliche urbane, nonché per attrezzature di interesse generale, ad esclusione dei parchi urbani e territoriali - misurata alla data di adozione dello strumento urbanistico.

4. Alla suddetta Tabella 3 sono indicati i valori di variazione massima ammissibile assegnati alle classi di comuni, individuate sulla base di intervalli omogenei dell'Indice del consumo di suolo, il quale esprime il rapporto percentuale tra superficie urbanizzata e superficie territoriale comunale.

5. La facoltà di avvalersi di ulteriori quote insediative di espansione, è subordinata alla partecipazione del Comune al meccanismo premiale introdotto dal PTCP al successivo Titolo IV.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la previsione di aree e di interventi di rilevanza sovracomunale, di cui all'art.81 in quanto già soggetti a preventiva redazione di Piano attuativo di interesse sovracomunale o a strumento di pianificazione e programmazione negoziata cui partecipano la Provincia, le amministrazioni dei Comuni contermini e le amministrazioni che abbiano con i Comuni promotori dimostrate interrelazioni funzionali o territoriali, anche in considerazione della possibilità del ricorso a logiche perequative ai sensi del precedente art.13.

Art. 85 Centri di rilevanza sovracomunale

1. Coerentemente alle determinazioni dei Tavoli Interistituzionali, il PTCP individua alla Tavola 1, quali Centri di rilevanza sovracomunale, i Comuni che per condizioni di accessibilità esistente o prevista e per dotazione di servizi, svolgono un ruolo di polarità urbana rispetto ai diversi ambiti territoriali.

2. In virtù di tale rilevanza, ai suddetti Comuni è riconosciuta la facoltà di concordare ulteriori quote di espansione, fino alla percentuale massima aggiuntiva pari al 2% della superficie urbanizzata, rispetto a quanto deducibile dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 84 comma 3. La suddetta facoltà è subordinata alla stipula dell'Accordo organizzativo di pianificazione, cui partecipano la Provincia, le amministrazioni dei Comuni contermini e le amministrazioni che abbiano con detti Centri dimostrate interrelazioni funzionali o territoriali. L'Accordo potrà assumere il principio della perequazione territoriale ai sensi dell'art. 13.

Art. 86 Indicatori di sostenibilità

1. Si definiscono indicatori di sostenibilità i parametri atti ad esprimere in termini quantitativi la misura degli effetti indotti dall'insieme delle previsioni urbanistiche sul territorio comunale.

2. Il PTCP adotta i seguenti indicatori:
 - a) Indicatore I1 - Riuso del territorio urbanizzato. Esprime il rapporto percentuale tra la superficie territoriale delle zone di trasformazione soggette a piano attuativo e le zone di espansione previste.
 - b) Indicatore I2 - Permeabilità dei suoli urbani. Esprime il rapporto percentuale tra la superficie permeabile in modo profondo e la superficie fondiaria delle zone di espansione e trasformazione. Per superficie permeabile s'intende la superficie scoperta in grado di assorbire le acque meteoriche senza che esse vengano convogliate mediante appositi sistemi di drenaggio e canalizzazione.
 - c) Indicatore I3 - Dotazione di aree verdi piantumate. Esprime il rapporto percentuale tra la superficie arborea e arboreo/arbustiva - aree boscate e fasce arboreo/arbustive - e la superficie territoriale comunale.
 - d) Indicatore I4 - Frammentazione degli insediamenti produttivi. Esprime il rapporto, moltiplicato per cento, tra il perimetro e la superficie territoriale delle aree produttive. Nel perimetro non sono da computare i tratti in adiacenza ad aree già edificate o edificabili a destinazione non agricola e adiacenti a infrastrutture di interesse sovracomunale esistenti o previste.
 - e) Indicatore I5 - Accessibilità alle stazioni ferroviarie e/o metropolitane: parcheggi di interscambio. Esprime il rapporto percentuale tra il numero dei posti auto nei parcheggi di interscambio (SFR e linee metropolitane) e il numero degli spostamenti su ferro (dato "uscite ferro" - ultimo Censimento Istat) con origine nel comune dotato di stazione e in quelli confinanti non dotati di stazione.
 - f) Indicatore I6 - Dotazione di piste ciclopedonali. Esprime il rapporto percentuale tra la lunghezza delle piste ciclopedonali, esistenti e previste in sede propria o riservata, e la lunghezza della rete stradale, esistente e prevista in ambito comunale.
 - g) Indicatore I7 - Connettività ambientale. Esprime la possibilità di attraversare il territorio comunale seguendo linee di connettività, ovvero direttrici caratterizzate dalla presenza di suolo vegetato - a prato e a vegetazione arboreo/arbustiva - senza incontrare barriere artificiali insormontabili quali strade e autostrade a quattro o più corsie, ferrovie a quattro o più binari o linee Alta Capacità, aree urbanizzate.
3. Per ciascun indicatore e sulla base degli orientamenti dei Tavoli Interistituzionali, il PTCP fissa un valore raccomandato, in funzione della rilevanza strategica attribuita agli obiettivi ad essi correlati. I valori raccomandati sono riportati alla Tabella 4 allegata.
4. La valutazione della compatibilità dello strumento urbanistico comunale si basa sulla verifica del rispetto almeno dell'insieme dei valori raccomandati degli indicatori, tesa allo scopo di accertare che, nel complesso, sia assicurato il raggiungimento degli obiettivi del PTCP ed esclusa la verifica puntuale di singoli valori separatamente considerati.
5. Al fine di consentire il monitoraggio dello stato di attuazione delle previsioni comunali relativamente agli indicatori di sostenibilità, il Comune predispone e trasmette alla Provincia, con cadenza quinquennale, un report dei valori raggiunti dagli stessi.

Art. 87 Sistema distributivo

1. Fermo restando quanto già disciplinato dal Regolamento Regionale 3/2000 di attuazione della L.R. 14/1999 e successive modifiche, con particolare riguardo alle indagini conoscitive di carattere urbanistico - territoriale e commerciale, alle unità

territoriali, alle tipologie distributive nonché alle prescrizioni per la loro localizzazione in considerazione delle diverse parti del territorio comunale, il PTCP detta ai Comuni, ai successivi artt. 88 e 89 indirizzi per il sistema distributivo e direttive per le Grandi Strutture di Vendita con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- a) dotazione di servizi, attrezzature pubbliche e di uso pubblico;
- b) mobilità urbana e sovracomunale;
- c) integrazione funzionale;
- d) qualità della progettazione urbanistica ed architettonica;
- e) aree di rilevanza paesistico - ambientale;
- f) disposizioni e parametri quantitativi per la realizzazione di spazi a verde in funzione di un'adeguata mitigazione ambientale.

Art. 88 Indirizzi generali per il sistema distributivo e per il sostegno degli esercizi di vicinato

1. La programmazione del sistema distributivo nel rispetto delle esigenze di tutela del sistema paesistico - ambientale e coerentemente ai sistemi insediativo e della mobilità provinciale, costituisce obiettivo generale del PTCP. Al fine di garantirne il raggiungimento, attraverso le previsioni proprie degli strumenti urbanistici comunali, il PTCP fissa i seguenti obiettivi specifici:

- a) garantire l'integrazione con il sistema della mobilità;
- b) favorire l'integrazione e il collegamento con altre funzioni di servizio e collettive;
- c) promuovere iniziative commerciali anche nell'attuazione di strumenti di programmazione negoziata di cui all'art. 12 al fine di garantire adeguati mix funzionali;
- d) realizzare condizioni di equilibrio tra le diverse tipologie e formule commerciali attraverso il mirato reinvestimento degli oneri/tributi corrisposti. In particolare i Comuni prevedono, all'interno dei propri atti amministrativi, indicazioni volte a favorire il reinvestimento di quote significative relative agli oneri di urbanizzazione e ai tributi derivanti dall'insediamento di Grandi Strutture di Vendita da destinarsi alla realizzazione di infrastrutture, quali parcheggi e opere di arredo urbano, e servizi, a sostegno degli esercizi di vicinato già presenti o da localizzare in altre parti del territorio comunale, con particolare riferimento ai centri storici e ai quartieri residenziali monofunzionali.

Art. 89 Direttive per le Grandi Strutture di Vendita

1. Fatto salvo quanto già contenuto al citato Regolamento Regionale, il PTCP detta disposizioni relative ai requisiti di natura urbanistica e ambientale da osservarsi nella localizzazione e progettazione delle Grandi Strutture di Vendita per ciascuno degli aspetti già richiamati al precedente art. 88. Tali disposizioni debbono essere recepite negli strumenti urbanistici comunali e loro varianti.

2. E' esclusa la localizzazione di Grandi Strutture di Vendita all'interno di Parchi naturali, Riserve naturali regionali, Monumenti naturali, Parchi Regionali, Parchi Locali di Interesse Sovracomunale, ambiti tutelati ai sensi del D.lgs. 490/1999.

3. Al fine di garantire la coerenza delle localizzazioni delle Grandi Strutture di Vendita con l'assetto complessivo del sistema della mobilità, gli strumenti urbanistici comunali tengono conto degli indirizzi per le trasformazioni del territorio di cui all'art. 20, e alle direttive di cui all'art. 76, relative alla realizzazione delle connessioni e all'edificazione lungo la viabilità extraurbana.

4. Gli strumenti urbanistici comunali prevedono apposite norme relative all'equipaggiamento delle fasce di rispetto stradale secondo quanto previsto al precedente art. 76 comma 3.
5. Fermo restando il divieto, di cui al Regolamento regionale, della localizzazione di Grandi Strutture di Vendita tra loro antistanti, gli strumenti urbanistici comunali prevedono altresì idonee fasce inedificate di mitigazione ambientale di ampiezza non inferiore a mt 100 tra insediamenti commerciali contigui.
6. La realizzazione degli interventi di mitigazione ambientale, di cui ai precedenti commi 4 e 5, è posta in capo ai proponenti, anche con riferimento alle indicazioni contenute al Repertorio B.
7. Per le Grandi Strutture di Vendita da realizzarsi in ambiti extraurbani o in ambiti di trasformazione urbana, gli strumenti urbanistici comunali prevedono la realizzazione dei relativi parcheggi in strutture multipiano o interrato per una quota non inferiore rispettivamente al 30% ovvero al 60% delle aree a standard richieste. La rimanente quota di standard da destinarsi a parcheggi dovrà essere adeguatamente piantumata anche secondo le modalità di cui al Repertorio B.
8. Gli strumenti urbanistici comunali, avuto riguardo alla localizzazione di Grandi Strutture di Vendita in ambiti di trasformazione urbana, perseguono l'obiettivo della destinazione a verde attrezzato e di fruizione di una quota delle aree classificate a standard, fatti salvi i parcheggi, tendendo per quanto possibile al raggiungimento della percentuale del 50%.
9. Gli strumenti urbanistici comunali promuovono l'integrazione tra le diverse funzioni urbane, indicando, per le Grandi Strutture di Vendita localizzate in ambiti di trasformazione urbana, la previsione di mix funzionali di residenza e terziario, ovvero, per quelle localizzate in ambiti extraurbani, la produzione di beni e servizi e attività ricreative e del tempo libero.

Art. 90 Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate

1. Il PTCP sostiene lo sviluppo delle attività produttive e promuove la qualificazione e l'innovazione delle stesse attraverso un innalzamento della qualità delle condizioni di compatibilità ambientale dei relativi insediamenti, per i quali detta i seguenti indirizzi specifici:
 - a) concentrazione ed integrazione delle attività produttive in aree ecologicamente attrezzate, ovvero dotate delle infrastrutture e dei servizi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente;
 - b) verifica degli effetti diretti ed indiretti sul paesaggio ai fini del corretto inserimento paesistico e ambientale degli interventi;
 - c) circoscrizione degli insediamenti di frangia e limitazione della presenza delle attività produttive nell'ambito degli insediamenti residenziali;
 - d) riqualificazione e recupero infrastrutturale e dei servizi delle aree produttive esistenti;
 - e) compattamento morfologico orientato a preservare ampi spazi pertinenziali per verde di mitigazione, parcheggi e altre opportunità di fruizione;
 - f) promozione di dispositivi premianti, anche all'interno degli strumenti urbanistici comunali sotto il profilo delle possibilità edificatorie, rivolti ad attività innovative e ad alto contenuto tecnologico.
2. La Provincia riconosce, secondo i criteri di cui al successivo terzo comma, quali aree industriali ed ecologicamente attrezzate di carattere sovracomunale, gli ambiti che per localizzazione, condizioni di accessibilità, dotazioni infrastrutturali esistenti o

previste, condizioni di contesto economico - occupazionale, si qualificano come strategici per lo sviluppo del sistema produttivo provinciale e presentano potenzialità insediative tali da innescare significative sinergie nella base economica e positive ricadute in termini di riqualificazione territoriale.

3. Il PTCP individua, anche ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui ai commi 12, 32 e 33 dell'art. 2 della L.R.1/2000, i seguenti criteri per l'individuazione, nello strumento urbanistico comunale, delle aree industriali e di aree ecologicamente attrezzate di carattere sovracomunale:

- a) privilegio agli interventi di riuso di aree già occupate da attività produttive o comunque già urbanizzate;
- b) assenza di vincoli di natura paesistica, ambientale, idrogeologica, monumentale e architettonica;
- c) valutazione della sensibilità paesistica del contesto territoriale;
- d) insistenza su ambiti già destinati a completamenti dell'urbanizzato, per le aree ricadenti all'interno del territorio di Parchi Regionali;
- e) esistenza o previsione di condizioni di mobilità efficienti, con particolare riferimento ai servizi di raccordo ferroviari, alle infrastrutture per la movimentazione e la logistica delle merci connesse al ferro, alla intermodalità delle connessioni ed ai sistemi di trasporto pubblico per le maestranze;
- f) esistenza o previsione di dotazioni di infrastrutture tecnologiche a supporto degli insediamenti e ai fini di un corretto bilancio ambientale, con particolare riferimento ai sistemi dell'approvvigionamento energetico, idrico, del collettamento e della depurazione;
- g) presenza di un contesto economico caratterizzato da dinamiche di crescita, ovvero di riconversione ed integrazione.

4. La realizzazione di aree ecologicamente attrezzate di carattere sovracomunale è finalizzata all'insediamento di un complesso di imprese di produzione di beni e servizi che massimizzino il rendimento economico e minimizzino gli impatti ambientali attraverso la comune dotazione di infrastrutture e servizi e l'integrazione delle rispettive attività, con particolare riferimento a:

- a) sistemi di recupero e riciclo delle materie prime e degli scarti di produzione;
- b) sistemi di massimizzazione dell'efficienza energetica, quali la cogenerazione, l'uso di fonti rinnovabili ed il recupero del calore prodotto;
- c) sistemi integrati di gestione delle acque.

5. Sulla base di proposte formulate dai soggetti di cui al successivo comma 6, la Provincia promuove lo sviluppo delle aree industriali e di aree ecologicamente attrezzate di carattere sovracomunale a mezzo di Piani attuativi di interesse sovracomunale.

6. La gestione delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature in dotazione alle aree ecologicamente attrezzate può essere esercitata da:

- a) Comuni, singoli o associati, anche mediante:
 - società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, ai sensi della lettera e) dell'articolo 113 del D.lgs. 267/2000;
 - società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, ai sensi della lettera f) dell'articolo 113 del D.lgs. 267/2000;
 - concessioni a terzi, ai sensi della lettera b) dell'articolo 113 del D.lgs. 267/2000;
- b) imprese associate, anche in forma consortile.

7. Nelle aree ecologicamente attrezzate, il soggetto gestore delle infrastrutture e servizi può acquisire, per conto delle imprese insediate, le specifiche autorizzazioni

ambientali necessarie per le attività, con particolare riferimento alla autorizzazione ambientale unica di cui al D.lgs. 372/1999.

8. Le proposte di aree ecologicamente attrezzate devono essere corredate di un'analisi dei siti atta a valutarne i potenziali impatti sull'ambiente, al fine di operare una valutazione ambientale strategica delle proposte stesse. Nei casi previsti dalla legge, la procedura VIA dei singoli impianti di prevista installazione all'interno delle aree ecologicamente attrezzate è limitata all'esame dei soli quadri progettuale e ambientale.

9. L'insediamento di nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante, classificati ai sensi del D.lgs. 334/1999 e le modifiche di quelli esistenti di cui al primo comma dell'articolo 10 dello stesso Decreto sono da localizzare preferibilmente all'interno di aree ecologicamente attrezzate.

10. Al fine di conformare la disciplina comunale delle aree da destinare agli insediamenti produttivi agli indirizzi di cui al primo comma, il PTCP detta, al successivo art. 91, le disposizioni da seguire nell'individuazione e regolamentazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi di carattere comunale.

Art. 91 Direttive per gli insediamenti produttivi

1. I Comuni individuano le aree da destinare agli insediamenti produttivi di cui all'art. 2 del D.P.R. 447/1998 secondo i criteri di cui all'allegato B della D.G.R. 5 Febbraio 1999, n. VI/41318. Qualora l'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi comporti variante allo strumento urbanistico comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del citato decreto, detta variante è sottoposta alla valutazione di compatibilità ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 delle presenti norme.

2. I procedimenti comunali aventi effetto di variante urbanistica, di cui all'art. 5 del D.P.R. 447/1998, come modificato dal D.P.R. 440/2000, sono sottoposti alla valutazione di compatibilità di cui all'art. 22 delle presenti norme. Oltre a quanto previsto dal comma 5 dello stesso art. 22, le suddette varianti saranno corredate dei seguenti elaborati:

- a) stato di attuazione delle previsioni di aree produttive nello strumento urbanistico generale vigente e giustificazione della necessità di individuare nuove aree;
- b) documentazione analitica dello stato delle reti energetiche e indicazione delle misure di contenimento energetico del progetto;
- c) documentazione analitica dello stato delle reti di approvvigionamento idrico, di collettamento e depurazione e indicazione del fabbisogno idrico e dei sistemi di smaltimento delle acque reflue del progetto;
- d) indicazione dei sistemi di smaltimento ed eventuale recupero/riciclo delle materie prime e degli scarti di produzione degli insediamenti in progetto.

3. Nel disciplinare le aree destinate a insediamenti produttivi, si rende opportuno che i Comuni dettino norme relative all'equipaggiamento del verde, con particolare riferimento alla piantumazione dei parcheggi, al trattamento delle recinzioni, alle fasce di mitigazione ed alle eventuali opere di compensazione, utilizzando anche le indicazioni del Repertorio B.

4. Nel disciplinare, ai sensi del D.M. LL.PP. 09/05/2001, le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, i Comuni prevedono adeguate forme di partecipazione ai procedimenti di competenza comunale, dei Comuni eventualmente interessati.

Art. 92 Impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radio televisione

1. Gli indirizzi del PTCP per l'installazione di impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione, con riferimento alla L.R. 11/2001 nonché ai criteri di cui alla D.G.R. 11 Dicembre 2001, n. VII/7351 e successive modifiche ed integrazioni, mirano:
 - a) alla minimizzazione dell'esposizione delle persone ai campi elettromagnetici indotti dall'installazione degli impianti sopraddetti;
 - b) alla promozione, da parte della Provincia, di attività di coordinamento tra i singoli comuni al fine di armonizzare l'installazione degli impianti medesimi ed evitare eccessive concentrazioni.

TITOLO IV - MECCANISMO PREMIALE***Art. 93 Meccanismo premiale***

1. Al fine di contribuire ad un'efficace attuazione delle previsioni territoriali e di garantire un adeguato sostegno economico per progetti, piani e politiche che traducano in concreto gli obiettivi e gli indirizzi di PTCP, è introdotto un meccanismo premiale.
2. Il meccanismo premiale consegue al miglioramento significativo delle condizioni di sostenibilità territoriale da raggiungersi attraverso la previsione, negli strumenti urbanistici comunali, di valori obiettivo degli indicatori di sostenibilità di cui alla Tabella 6 nonché attraverso l'assunzione, nell'attività di pianificazione e programmazione comunale, di politiche e azioni di riqualificazione urbanistica, paesistica e ambientale di cui alla Tabella 7.
3. L'assunzione dei valori obiettivo e delle politiche e azioni di cui al comma precedente, costituisce una scelta specifica e autonoma del Comune, esclusivamente volta alla partecipazione al meccanismo premiale, secondo le due opzioni illustrate al successivo art. 95. In quanto tale, essa non rientra nella procedura di valutazione di compatibilità dello strumento urbanistico comunale.
4. L'attivazione del meccanismo premiale è condizionata al raggiungimento di almeno il primo dei tre progressivi livelli di punteggio previsti alla Tabella 8.

Art. 94 Politiche e azioni di riqualificazione urbanistica, paesistica e ambientale

1. Il PTCP individua alla Tabella 5 allegata le seguenti politiche di riqualificazione urbanistica, paesistica e ambientale:
 - a) Politica P1 - Attuazione di Programmi di Azione Paesistica di cui all'art. 70;
 - b) Politica P2 - Attuazione di percorsi formali di sviluppo sostenibile;
 - c) Politica P3 - Valutazione di compatibilità paesistico ambientale per interventi di consistente trasformazione urbana;
 - d) Politica P4 - Previsione di criteri progettuali e interventi di riqualificazione ambientale;
 - e) Politica P5 - Sostegno all'edilizia bioclimatica ed ecosostenibile attraverso l'introduzione di un sistema di requisiti atti a contenere i consumi energetici, idrici e di altre risorse naturali e a favorire l'impiego di materiali compatibili con l'ambiente e non nocivi all'uomo;
 - f) Politica P6 - Attuazione di programmi per il governo della mobilità urbana;
 - g) Politica P7 - Localizzazione, all'interno del territorio comunale, di impianti o attrezzature intrusive di interesse sovracomunale;
 - h) Politica P8 - Sostegno e riqualificazione della rete commerciale al dettaglio;
 - i) Politica P9 - Organizzazione di un Sistema Informativo Territoriale comunale coordinato con quello provinciale;
 - j) Politica P10 - Sostegno all'edilizia residenziale sociale;
 - k) Politica P11- Sostegno alla conservazione e valorizzazione di insediamenti e di elementi di interesse storico-architettonico e al recupero architettonico ed urbanistico dei centri e nuclei storici;

- l) Politica P12 – Recupero delle aree dimesse attraverso interventi di trasformazione urbana caratterizzati da mix funzionali e soluzioni progettuali atte a garantire un adeguato inserimento paesistico-ambientale ed alla salvaguardia del territorio e verde urbano.

Art. 95 Opzioni premiali

1. Il Comune, che abbia dimostrato il rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 93, può accedere, alle due seguenti opzioni premiali:
 - a) conferimento da parte della Provincia di quote di co-finanziamento per investimenti riferiti a specifiche categorie di interventi di interesse sovracomunale, indicativamente elencate alla Tabella 8;
 - b) acquisizione di quote di superficie territoriale da destinarsi ad ulteriore espansione urbanizzativa rispetto a quanto consegue all'applicazione della disciplina di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 84.

ALLEGATO

TABELLA 1 - CLASSI DI ACCESSIBILITÀ ¹

CLASSI	ACCESSIBILITÀ VIABILISTICA		ACCESSIBILITÀ FERROVIARIA/metropolitana	
	Viaggiatori	Merci	Viaggiatori ²	Merci ³
A - Eccellente	aree situate ad una distanza massima di 2,5 Km da uno svincolo della rete principale, e raggiungibili utilizzando strade extraurbane di almeno 7,5 metri di larghezza o urbane di scorrimento "tipo D" (articolo 2 Nuovo Codice della Strada).	aree situate ad una distanza massima di 2,5 Km da uno svincolo della rete principale, e raggiungibili utilizzando strade extraurbane di almeno 7,5 metri di larghezza o urbane di scorrimento "tipo D" (articolo 2 Nuovo Codice della Strada).	aree situate ad una distanza massima di 1 Km da un interscambio "con caratteristiche di intermodalità di eccellenza", o di "rilevanza sovralocale", o "della rete metropolitana".	aree situate ad una distanza massima di 5 Km da un "terminal intermodale".
B - Buona	aree situate ad una distanza massima di 5 Km da uno svincolo della rete principale, e raggiungibili utilizzando strade extraurbane di almeno 7,5 metri di larghezza o urbane di scorrimento "tipo D" (articolo 2 Nuovo Codice della Strada).	aree situate ad una distanza massima di 5 Km da uno svincolo della rete principale, e raggiungibili utilizzando strade extraurbane di almeno 7,5 metri di larghezza o urbane di scorrimento "tipo D" (articolo 2 Nuovo Codice della Strada).	aree situate ad una distanza massima di 1 Km da un interscambio "di rilevanza locale", o aree ad una distanza massima di 3 Km da interscambi "con caratteristiche di intermodalità di eccellenza", o di "rilevanza sovralocale", o "della rete metropolitana".	aree situate ad una distanza massima di 5 Km da uno "scalo merci", aree ad una distanza massima di 10 Km da un "terminal intermodale".
C - Scarsa	altre aree	altre aree	altre aree	altre aree

TAB. 1

¹ Di seguito si propongono, quale contributo orientativo da verificare ed approfondire alla luce delle specificità territoriali, alcune indicazioni finalizzate a garantire la valutazione di accessibilità di aree e interventi di rilevanza sovracomunale di cui all'Art. 81 delle NdA, con le integrazioni di cui alla Tabella 2. Dette indicazioni devono essere verificate nell'ambito della redazione di strumenti urbanistici.

Per valutazione delle condizioni di accessibilità di un'area rispetto alle reti, si intende, in questa fase, principalmente la verifica della sua relazione con le principali infrastrutture di mobilità. L'accessibilità è assunta, schematicamente, come funzione della distanza dai nodi di accesso alle infrastrutture, delle caratteristiche delle connessioni nonché del livello di servizio del nodo. Va precisato che le individuazioni delle distanze sono indicative, e risultano da verificare e definire puntualmente in funzione delle specificità territoriali e trasportistiche locali.

Si assumono a riferimento per la valutazione, le reti di mobilità più importanti, cioè la maglia viabilistica principale (arterie a doppia carreggiata), la rete ferroviaria e metropolitana. L'accessibilità è assunta con riferimento ai punti di accesso a tali reti, cioè rispettivamente: svincoli, stazioni ferroviarie, fermate della metropolitana, scali merci e terminal intermodali.

² Per quanto riguarda la classificazione dei centri di interscambio, si veda la normativa e la relazione di PTCP, nonché la Tavola 1.

³ Per quanto riguarda gli scali merci, si veda la normativa e la relazione di PTCP, nonché la Tavola 1.

TABELLA 2 - REQUISITI DI ACCESSIBILITÀ ¹

Interventi	Classi di accessibilità viabilistica (cfr. Tabella 1)						Classi di accessibilità ferroviaria/metropolitana (cfr. Tabella 1)					
	viaggiatori			merci			viaggiatori			merci		
	C	B	A	C	B	A	C	B	A	C	B	A
Grandi Strutture di Vendita - lettera a) dell'Art. 81 delle NdA	no	SI	SI	no	SI	SI	non significativo			non significativo		
Strutture espositive o legate a manifestazioni fieristiche di rilevanza provinciale o sovraprovinciale - lettera b) dell'Art. 81 delle NdA	no	no	SI	no	SI	SI	no	no	SI	no	SI	no
Centri congressi e funzioni ricettive annesse - lettera c) dell'Art. 81 delle NdA	no	no	SI	non significativo			no	no	SI	non significativo		
Ospedali e centri per l'assistenza medica di livello sovracomunale - lettera d) dell'Art. 81 delle NdA	no	SI	SI	non significativo			no	SI	SI	non significativo		
Istituti per l'istruzione universitaria - lettera e) dell'Art. 81 delle NdA	no	no	SI	non significativo			no	SI	SI	non significativo		
Centri per lo spettacolo di livello sovracomunale - lettera f) dell'Art. 81 delle NdA	no	SI	SI	non significativo			no	SI	SI	non significativo		
Attrezzature per lo sport o ricreative di eccellenza, idonee ad ospitare manifestazioni di rilievo provinciale, regionale o nazionale - lettera g) dell'Art. 81 delle NdA	no	SI	SI	non significativo			no	SI	SI	non significativo		
Insedimenti direzionali e terziari di livello sovracomunale - lettera h) dell'Art. 81 delle NdA	no	SI	SI	non significativo			no	SI	SI	non significativo		
Insedimenti per la logistica intesa come attività di stoccaggio, movimentazione e trasporto merci e per attività produttive che contemplino elevata movimentazione di merci - lettera i) dell'Art. 81 delle NdA	non significativo			no	SI	SI	non significativo			no	SI	SI
Insedimenti produttivi ed aree ecologicamente attrezzate di carattere sovracomunale - lettera j) dell'Art. 81 delle NdA	non significativo			no	SI	SI	non significativo			no	SI	SI
Istituti per l'istruzione superiore	no	SI	SI	non significativo			no	SI	SI	non significativo		
Interventi di riqualificazione urbana ad alto carico urbanistico	no	SI	SI	non significativo			no	SI	SI	non significativo		
Insedimenti residenziali ad alto impatto sul sistema della mobilità	no	SI	SI	non significativo			no	SI	SI	non significativo		

TAB. 2

¹ I requisiti di accessibilità descritti nella tabella sono orientativi, e riferiti a categorie di intervento generali, e di norma in ambito extraurbano. Sulla base delle specificità territoriali e delle caratteristiche dimensionali degli interventi, detti requisiti saranno da verificare e definire puntualmente.

TABELLA 3 - CLASSI DI CONSUMO DI SUOLO E RELATIVI INCREMENTI PERCENTUALI AMMESSI DI SUPERFICIE URBANIZZATA

TAVOLI INTERISTITUZIONALI	INTERVALLI DI ESTENSIONE DELLE CLASSI DI CONSUMO DI SUOLO (ICS - Indice del consumo di suolo: rapporto percentuale tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale comunale)				
	CLASSE A - ICS	CLASSE B - ICS	CLASSE C - ICS	CLASSE D - ICS	CLASSE E - ICS
1 BRIANZA	0 - 25	26 - 35	36 - 45	46 - 65	66 - 100
2 NORD MILANO	CLASSE UNICA = CLASSE E				
3 NORD E GROANE	0 - 25	26 - 35	36 - 45	46 - 65	66 - 100
4 RHODENSE	0 - 25	26 - 35	36 - 45	46 - 65	66 - 100
5 LEGNANESE	0 - 25	26 - 35	36 - 45	46 - 60	61 - 100
6 CASTANESE	0 - 20	21 - 30	31 - 40	41 - 50	51 - 100
7 MAGENTINO	CLASSE UNICA = CLASSE B				
8 ABBIATENSE BINASCHINO	0 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 30	31 - 100
9 SUD MILANO	0 - 15	16 - 25	26 - 50	51 - 60	61 - 100
10 SUD EST MILANO	0 - 15	16 - 25	26 - 35	36 - 45	46 - 100
11 MARTESANA ADDA	0 - 20	21 - 30	31 - 40	41 - 50	51 - 100
12 MILANO	CLASSE UNICA = CLASSE E				
INCREMENTO PERCENTUALE RISPETTO ALLA SUPERFICIE URBANIZZATA	5	4	3	2	1

TAB. 3

TABELLA 4 - INDICATORI DI SOSTENIBILITÀ E VALORI RACCOMANDATI

INDICATORI DI SOSTENIBILITÀ	DEFINIZIONI	VALORI RACCOMANDATI (V)													
I 1 Riuso del territorio urbanizzato	Rapporto percentuale tra la superficie territoriale delle zone di trasformazione soggette a piano attuativo e le zone di espansione previste.	V ³ 10%													
I 2 Permeabilità dei suoli urbani	Rapporto percentuale tra la superficie permeabile in modo profondo* e la superficie fondiaria delle zone di espansione e trasformazione. *Si intende la superficie scoperta in grado di assorbire le acque meteoriche senza che esse vengano convogliate mediante appositi sistemi di drenaggio e canalizzazione.	in aree di espansione	V ³ 40% per funzioni residenziali, terziarie e per il tempo libero V ³ 15% per funzioni produttive e commerciali												
		in aree di trasformazione	V ≥ 30% per funzioni residenziali, terziarie e per il tempo libero V ³ 10% per funzioni produttive e commerciali												
I 3 Dotazione di aree verdi piantumate	Rapporto percentuale tra la superficie arborea e arboreo-arbustiva* e la superficie territoriale comunale. *Si intende la superficie costituita da aree boscate e da fasce arboreo-arbustive.	<table border="0"> <tr> <td>V ³ 10%</td> <td>per i Comuni con</td> <td>ICS ≤ 25%</td> </tr> <tr> <td>V ³ 8%</td> <td>per i Comuni con</td> <td>25% < ICS ≤ 40%</td> </tr> <tr> <td>V ³ 6%</td> <td>per i Comuni con</td> <td>40% < ICS ≤ 60%</td> </tr> <tr> <td>V ³ 4%</td> <td>per i Comuni con</td> <td>ICS > 60%</td> </tr> </table> <p>Per i comuni la cui dotazione esistente di aree verdi piantumate sia conforme a quanto previsto dalle rispettive classi già alla data di adozione dello strumento urbanistico, il valore da assumere con il nuovo strumento urbanistico deve comunque essere migliorativo della situazione esistente con un incremento non inferiore al 2%.</p> <p>ICS - Indice del consumo di suolo: rapporto percentuale tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale comunale</p>		V ³ 10%	per i Comuni con	ICS ≤ 25%	V ³ 8%	per i Comuni con	25% < ICS ≤ 40%	V ³ 6%	per i Comuni con	40% < ICS ≤ 60%	V ³ 4%	per i Comuni con	ICS > 60%
V ³ 10%	per i Comuni con	ICS ≤ 25%													
V ³ 8%	per i Comuni con	25% < ICS ≤ 40%													
V ³ 6%	per i Comuni con	40% < ICS ≤ 60%													
V ³ 4%	per i Comuni con	ICS > 60%													

TAB. 4

TABELLA 4 (segue)

INDICATORI DI SOSTENIBILITÀ	DEFINIZIONI	VALORI RACCOMANDATI (V)
I 4 Frammentazione degli insediamenti produttivi	<p>Rapporto, moltiplicato per cento, tra il perimetro* e la superficie territoriale delle aree produttive.</p> <p>*Nel perimetro non sono da computare i tratti in adiacenza ad aree già edificate o edificabili a destinazione non agricola e quelli adiacenti a infrastrutture di interesse sovracomunale esistenti o previste.</p>	<p>V £ 2 per l'insieme delle aree produttive previste</p> <p>Riduzione, rispetto alla situazione esistente, del valore complessivo dell'indicatore su scala comunale (rapporto tra la somma dei perimetri e la somma delle aree produttive esistenti e previste)</p>
I 5 Accessibilità alle stazioni ferroviarie e/o metropolitane: parcheggi di interscambio	<p>Rapporto percentuale tra il numero dei posti auto nei parcheggi di interscambio (SFR e linee metropolitane) e il numero degli spostamenti su ferro (dato "uscite ferro" - ultimo Censimento Istat) con origine nel comune dotato di stazione e in quelli confinanti non dotati di stazione.</p>	<p>V ≥ 10%</p>
I 6 Dotazione di piste ciclopedonali	<p>Rapporto percentuale tra la lunghezza delle piste ciclopedonali in sede propria o riservata esistenti e previste, e la lunghezza della rete stradale esistente e prevista in ambito comunale.</p>	<p>V ≥ 15%</p>
I 7 Connettività ambientale	<p>Possibilità di attraversare il territorio comunale seguendo linee di connettività, ovvero direttrici caratterizzate dalla presenza di suolo vegetato (a prato e a vegetazione arboreo arbustiva), senza incontrare barriere artificiali insormontabili quali strade e autostrade a quattro o più corsie, ferrovie a quattro o più binari o linee Alta Capacità, aree urbanizzate.</p> <p>Le barriere sono considerate superabili quando la linea di connettività possa utilizzare fasce di suolo vegetato di ampiezza pari almeno a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 metri per sovrappassi o sottopassi (ecodotti, cavalcavia polivalenti, gallerie artificiali, gallerie, viadotti, passaggi ad hoc) in corrispondenza di strade o ferrovie; - 20 metri all'interno di aree urbanizzate. 	<p>Mantenimento delle linee di connettività esistenti</p>

TAB. 4 (segue)

TABELLA 5 - POLITICHE E AZIONI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, PAESISTICA E AMBIENTALE

P1	Attuazione di Programmi di Azione Paesistica	Cfr. Art. 70 delle NdA - Programmi di Azione Paesistica
P2	Attuazione di percorsi formali di sviluppo sostenibile	<ul style="list-style-type: none"> - Attivazione del percorso di Agenda 21 (requisito minimo richiesto: elaborazione del Rapporto sullo Stato dell'Ambiente o approvazione del Piano d'Azione Ambientale) - Certificazione ISO 14001 - Registrazione EMAS
P3	Valutazione di compatibilità paesistico ambientale per interventi di consistente trasformazione urbana	Previsione nella normativa tecnica dello strumento urbanistico comunale di procedure e contenuti per l'applicazione della valutazione di compatibilità paesistico ambientale
P4	Previsione di criteri progettuali e interventi di riqualificazione ambientale	Recepimento nella normativa tecnica dello strumento urbanistico comunale dei contenuti del Repertorio degli interventi di riqualificazione ambientale (Repertorio B)
P5	Sostegno all'edilizia bioclimatica ed ecosostenibile attraverso l'introduzione di un sistema di requisiti atti a contenere i consumi energetici, idrici e di altre risorse naturali, e a favorire l'impiego di materiali compatibili con l'ambiente e non nocivi all'uomo	<ul style="list-style-type: none"> - Climatizzazione estiva naturale (corretto orientamento dell'edificio, posizione delle finestre, elementi architettonici ombreggianti) - Sfruttamento del soleggiamento invernale (orientamento dell'edificio e delle pareti finestrate) e sfruttamento della ventilazione naturale estiva - Riduzione della dispersione termica - Riscaldamento dell'acqua nel periodo estivo preferibilmente attraverso pannelli solari - Riduzione del consumo di acqua potabile anche mediante l'approvvigionamento idrico per uso non potabile da fonti diverse - Recupero delle acque meteoriche (attraverso sistemi di captazione, filtro e accumulo) - Recupero, per usi compatibili, delle acque grigie - Controllo delle emissioni nocive di materiali, strutture ed impianti
P6	Attuazione di programmi per il governo della mobilità urbana	<ul style="list-style-type: none"> - Piani urbani della mobilità (PUM), piani urbani del traffico (PUT), piani dei parcheggi, etc. - Progetti di creazione/ampliamento di zone a traffico limitato - Sviluppo di progetti di trasporto collettivo - Attuazione di progetti pilota per la gestione/distribuzione delle merci
P7	Localizzazione all'interno del territorio comunale di impianti o attrezzature intrusive di interesse sovracomunale	<ul style="list-style-type: none"> - Impianti tecnologici per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti e delle acque reflue - Impianti per la produzione di energia - Strutture produttive che comportano un'elevata movimentazione di merci (terminal intermodali)
P8	Sostegno e riqualificazione della rete commerciale al dettaglio	Cfr. Art. 88 delle NdA - Indirizzi generali per il sistema distributivo e per il sostegno degli esercizi di vicinato
P9	Organizzazione di un Sistema Informativo Territoriale comunale, coordinato con quello provinciale	Cfr. Art. 19 delle NdA - Sistema Informativo Territoriale

TABELLA 5 – (segue)

P10 Sostegno all'edilizia residenziale sociale	Previsione negli strumenti urbanistici comunali di una quota di edilizia residenziale sociale non inferiore al 40% del totale del fabbisogno stimato sul territorio. Si considerano interventi di edilizia residenziale sociale quelli finalizzati a soddisfare specifiche aree di fabbisogno: soggetti a basso reddito, portatori di handicap, anziani, giovani coppie, immigrati, studenti, ecc.; Costituiscono riferimento utile per la definizione degli aspetti quali-quantitativi della domanda e dell'offerta abitativa: il Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2002-2004 (Deliberazione del Consiglio Regionale n. 605 dell'8 ottobre 2002); il Rapporto conclusivo C.I.M.E.P. "Fabbisogno abitativo nella Provincia di Milano per il decennio 2002-2011 e forme di sostegno ad interventi per l'edilizia residenziale sociale" – Centro Studi PIM, luglio 2002. Tale studio, sviluppato in collaborazione con la Provincia di Milano, è disponibile presso gli uffici della Direzione di Progetto Pianificazione Territoriale.
P11 Sostegno alla conservazione e valorizzazione di centri e beni di interesse storico	Sostegno alla conservazione e valorizzazione di insediamenti e di elementi di interesse storico-architettonico e al recupero architettonico ed urbanistico dei centri e nuclei storici
P12 Recupero delle aree dismesse	Recupero delle aree dismesse attraverso interventi di trasformazione urbana caratterizzati da mix funzionali e soluzioni progettuali atte a garantire un adeguato inserimento paesistico-ambientale ed alla salvaguardia del territorio e verde urbano

TABELLA 6 – PUNTEGGI PREMIO ATTRIBUIBILI AI VALORI OBIETTIVO DEGLI INDICATORI

INDICATORI DI SOSTENIBILITÀ		VALORI OBIETTIVO (O)	PUNTI PREMIO	
I 1	Riuso del territorio urbanizzato	30% £ O < 50%	1	
		50% £ O < 70%	2	
		O ≥ 70%	3	
I 2	Permeabilità dei suoli urbani	per funzioni residenziali, terziarie e per il tempo libero	45% £ O < 50%	0,5
			O ≥ 50%	1
in aree di espansione	per funzioni produttive e commerciali	20% £ O < 25%	0,5	
		O ≥ 25%	1	
in aree di trasformazione	per funzioni residenziali, terziarie e per il tempo libero	35% £ O < 40%	0,5	
		O ≥ 40%	1	
	produttive e commerciali	15% £ O < 20%	0,5	
		O ≥ 20%	1	
I 3	Dotazione di aree verdi piantumate	O ≥ V + 20%V	1	
		O ≥ V + 30%V	2	
I 4	Frammentazione degli insediamenti produttivi	O £ 1,5	1	
I 5	Accessibilità alle stazioni: parcheggi di interscambio	15% £ O < 20%	1	
		O ≥ 20%	2	
I 6	Dotazione di piste ciclopedonali	20% £ O < 30%	1	
		O ≥ 30%	2	
I 7	Connettività ambientale	1 nuova linea	1	
		2 o più nuove linee	2	
PUNTEGGIO MASSIMO INDICATORI			16	
PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO (INDICATORI E POLITICHE)			22	

TABELLA 7 – PUNTEGGI PREMIO ATTRIBUIBILI ALLE POLITICHE E AZIONI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, PAESISTICA E AMBIENTALE

POLITICHE O AZIONI	PUNTI PREMIO
P1 Attuazione di almeno uno dei Programmi di Azione Paesistica	0,5
P2 Attuazione di almeno uno dei percorsi formali di sviluppo sostenibile	0,5
P3 Valutazione di compatibilità paesistico ambientale per interventi di consistente trasformazione urbana	0,5
P4 Previsione di criteri progettuali e interventi di riqualificazione ambientale	0,5
P5 Sostegno all'edilizia bioclimatica ed ecosostenibile attraverso l'introduzione di un sistema di requisiti atti a contenere i consumi energetici, idrici e di altre risorse naturali, e a favorire l'impiego di materiali compatibili con l'ambiente e non nocivi all'uomo	0,5
P6 Attuazione di almeno un programma per il governo della mobilità urbana	0,5
P7 Localizzazione all'interno del territorio comunale di almeno un impianto o attrezzatura intrusiva di interesse sovracomunale	0,5
P8 Sostegno e riqualificazione della rete commerciale al dettaglio	0,5
P9 Organizzazione di SIT comunale, coordinato con quello provinciale	0,5
P10 Sostegno all'edilizia residenziale sociale	0,5
P11 Conservazione e valorizzazione centri e nuclei storici	0,5
P12 Recupero aree dismesse	0,5
PUNTEGGIO MASSIMO POLITICHE	6
PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO (INDICATORI E POLITICHE)	22

TABELLA 8 - MECCANISMO PREMIALE

LIVELLI DI PUNTEGGIO TOTALIZZATO (Punti)		PREMIO OPZIONE SUOLO ¹	PREMIO OPZIONE CO-FINANZIAMENTI ²
1° livello premio	5 £ Punti < 8	1%	20%
2° livello premio	8 £ Punti < 11	2%	40%
3° livello premio	Punti ≥ 11	3%	60%

¹ Acquisizione di maggiori possibilità di consumo di suolo rispetto a quanto previsto nella Tabella 3, espresse in termini di incremento percentuale aggiuntivo di superficie urbanizzata.

² Acquisizione di incentivi economici per la realizzazione di interventi di interesse sovracomunale*, espressi in termini di percentuale di co-finanziamento provinciale da applicarsi ai valori di riferimento definiti nel seguente schema:

CLASSI DI COMUNI	POPOLAZIONE COMUNALE LEGALE (P)	VALORI DI RIFERIMENTO PER IL CO-FINANZIAMENTO PROVINCIALE (EURO)
I	P < 1.500	500.000
II	1.500 £ P < 3.000	1.000.000
III	3.000 £ P < 6.000	1.500.000
IV	6.000 £ P < 10.000	2.000.000
V	10.000 £ P < 20.000	2.500.000
VI	20.000 £ P < 30.000	3.500.000
VII	30.000 £ P < 50.000	4.500.000
VIII	P ≥ 50.000	6.000.000

* Di seguito viene fornito, a titolo esemplificativo, un elenco degli interventi di interesse sovracomunale co-finanziabili:

- realizzazione di interventi di viabilità con particolare riferimento a progetti finalizzati al miglioramento di incroci e della sicurezza in strade locali di interesse sovracomunale;
- progetti pilota di mobilità sostenibile;
- parcheggi di interscambio (costruzione, ampliamento, razionalizzazione) per l'accesso alle stazioni ferroviarie del SFR e alle stazioni della metropolitana;
- recupero edifici di valore storico-architettonico (segnalati dal Repertorio A di cui alla lettera a), comma 2, Art.6 delle NdA);
- progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione paesistica;
- progettazione e realizzazione di interventi di costruzione della rete ecologica provinciale;
- interventi di rimboschimento e di salvaguardia di aree boscate;
- sviluppo di Programmi di Azione Paesistica;
- progettazione e realizzazione di interventi di recupero di aree o situazioni degradate;
- riqualificazione di ambiti urbani centrali o di quartieri monofunzionali (riassetto viabilistico, parcheggi anche multipiano, ridisegno del verde, arredo urbano) per il sostegno del commercio al dettaglio (esercizi di vicinato) e l'incentivo alla creazione, rivitalizzazione ed ampliamento dei centri commerciali "naturali" (assi commerciali storici esistenti);
- realizzazione di servizi, impianti e strutture di interesse sovracomunale con particolare riferimento ad impianti tecnologici per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti e delle acque reflue e ad impianti per la produzione di energia;
- studi di fattibilità, progettazione preliminare ed esecutiva per opere e interventi di importanza sovracomunale;
- interventi di ristrutturazione o miglioramento di strutture scolastiche;
- strutture e interventi di sostegno nel campo del sociale;
- progetti pilota in campo energetico con particolare riferimento alla realizzazione di interventi di riqualificazione e sviluppo edilizio caratterizzato da architettura bioclimatica ed ecosostenibile;
- percorsi di sviluppo sostenibile, quali certificazioni EMAS o Agende 21 locali;
- interventi di difesa del suolo e regimazione delle acque;
- interventi per la differenziazione delle fonti di approvvigionamento idrico in relazione agli usi;
- piste ciclopedonali, preferibilmente all'interno del territorio urbanizzato, e per l'accesso prioritario alle stazioni ferroviarie del SFR e alle stazioni della metropolitana;
- organizzazione di un Sistema Informativo Territoriale comunale, coordinato con quello provinciale.